

NUNTIA



PONTIFICIA COMMISSIO
CODICI IURIS CANONICI ORIENTALIS
RECOGNOSCENDO

NUNTIA

Directio: PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS

CANONICI ORIENTALIS RECOGNOSCENDO

VIA DELLA CONCILIAZIONE, 34 - 00193 ROMA

Administratio: LIBRERIA EDITRICE VATICANA - CITTA' DEL VATICANO

1985

INDEX

- *Schema canonum de sanctionibus poenalibus in Ecclesia* nella nuova revisione..... p. 3
- *Schema canonum de clericis* nella nuova revisione » 59
- E. EID: La revisione del Codice di Diritto Canonico Orientale alla luce del Decreto Conciliare « *Orientalium Ecclesiarum* » » 128

Tres naviculae symbolice plures Ecclesias Orientales sui iuris significant quae eadem directione — codice communi nempe — per mare vitae animas ad salutem ducunt ut πηδάλιον, kormčaja al-huda.

NUNTIA

**PONTIFICIA COMMISSIO
CODICI IURIS CANONICI ORIENTALIS
RECOGNOSCENDO**

SCHEMA CANONUM DE SANCTIONIBUS POENALIBUS IN ECCLESIA
NELLA NUOVA REVISIONE

Lo *Schema canonum de sanctionibus poenalibus in Ecclesia*, elaborato dai Consultori della Commissione negli anni 1974-1979 (*), è stato inviato agli Organi di consultazione il 30 settembre 1981, con la preghiera di voler presentare le osservazioni ad esso relative entro il 30 marzo 1982.

Le osservazioni pervenute sono state raccolte in un fascicolo di 48 pagine, il quale, insieme con altre 40 pagine contenenti una prima analisi delle osservazioni, è stato trasmesso ai membri di un gruppo di studio appositamente costituito con il compito di effettuare la cosiddetta « *expensio modorum* » e la « *denua recognitio* » dello schema.

Questo gruppo di studio, di cui facevano parte, oltre al Vice-Presidente e al Segretario della Commissione, cinque Consultori di essa e due noti esperti di diritto canonico penale, si è riunito nei giorni 29 novembre - 4 dicembre 1982, ed ha assolto il suo compito in 11 sessioni di 30 ore di lavoro collegiale.

Nelle pagine che seguono si dà un'esauriente relazione su tutto l'operato di questo gruppo di studio, seguendo in ciò lo stesso metodo delle relazioni sulla « *denua recognitio* » degli schemi del CICO apparse nei fascicoli 15-18 di *Nuntia*.

Le osservazioni sul presente schema, pervenute alla Commissione, si riferiscono a circa un terzo degli Organi consultati; gli altri due terzi potrebbero considerarsi come consenzienti con questo schema, perché se fossero dissenzienti in qualche punto, si sarebbero senz'altro pronunciati in tal senso. Anche gli Organi di consultazione che hanno inviato le loro osservazioni si esprimono in linea di massima molto favorevolmente, seppure propongono diverse modifiche riguardanti non solo i singoli canoni, ma anche le linee generali seguite nel comporre lo schema. Sotto quest'ultimo aspetto, il voto di un Organo di consultazione si avvicina invero ad un *non placet*, perché propone in fondo di adottare « *uniformitatis gratia* » anche per l'Oriente, i relativi canoni del Codice di Diritto Canonico Lati-

(*) Le precedenti notizie riguardanti questo schema si vedano in *Nuntia* 4, 72-127 e in *Nuntia* 12, 37-84, mentre lo schema stesso, così come è stato inviato agli Organi di consultazione è stato reso di pubblica ragione in *Nuntia* 13, 67-80.

no. Si nota però che sono diverse le lodi esplicite fatte allo schema, proprio perché esso, come scrive uno degli Organi consultati, presenterebbe « a return to the healthy and ancient traditions of the early Church and the Fathers... in fidelity to the genuine traditions of the Eastern Churches and the spirit of Vatican II ».

OSSERVAZIONI GENERALI

Per quanto riguarda le questioni più fondamentali, cioè quelle posizioni di principio che sono alla base dello schema, va rilevato innanzitutto che a tutti gli Organi di consultazione si è chiesto di voler pronunciarsi circa l'opportunità di non ritenere per l'Oriente « distinctiones poenarum iuris vigentis ». Tale quesito si riferiva soprattutto alle distinzioni tra le *poenae ferendae* e *latae sententiae*, tra le *censurae* e le *poenae vindicativae* (ora chiamate « espiatorie ») e tra le *poenae* e le *paenitentiae*. Queste distinzioni, come è noto (cfr. *Prænotanda* allo schema nn. 2 e 4), sono state omesse in modo che nello schema non si prevedono altre punizioni se non quelle *ferendae sententiae*, le quali possono essere non solo *privationes bonorum*, ma anche imposizioni di *actus positivi* (chiamate nel CIC latino *paenitentiae*).

Con il surriferito quesito si voleva verificare su più ampia scala quanto è stato stabilito nella riunione Plenaria dei Membri della Commissione, dei giorni 18-23 marzo 1974, e costituisce uno dei « Principi direttivi » per la revisione del diritto penale delle Chiese Orientali Cattoliche: « Nel Codice orientale si aboliscano tutte le pene *latae sententiae*, perché esse non corrispondono alle genuine tradizioni orientali, sono sconosciute alle Chiese Ortodosse e non sembrano necessarie ad un adattamento del Codice orientale alle esigenze moderne della disciplina delle Chiese Orientali Cattoliche » (*Nuntia* 3, pag. 9).

Degli Organi di consultazione, che hanno inviato le loro osservazioni, due terzi si sono pronunciati in favore dell'omissione delle distinzioni in uso nel diritto vigente; i voti di un terzo, benché difficili da classificare, ammetterebbero le *poenae latae sententiae* anche nel Codice Orientale. Due di questi Organi ritengono il mantenimento delle *poenae latae sententiae*, come conveniente. Uno vorrebbe che al Codice si aggiungano solo in allegato i canoni che trattano di queste punizioni in genere, in modo che, qualora nello *ius particulare* si decida di ritenerle per alcuni delitti, i canoni che le disciplinano sarebbero già preparati. Un altro Organo loda espressamente l'« absence of automatic (*latae sententiae*) penalties », tuttavia, con minore coerenza le richiede per il can. 48 che tratta dell'aborto. Un altro Organo ancora esige queste punizioni nel solo can. 58 che tratta della violazione del *sigillum sacramentale*. Una Chiesa Orientale, pur accettando l'omissione di queste punizioni per lo *ius commune*, chiede che il CICO

(can. 8 dello schema) permetta esplicitamente che nello *ius particulare* l'autorità competente delle singole Chiese possa reintrodurre queste punizioni. Un solo Organo di consultazione propone che in questa materia il Codice Orientale segua in tutto il Codice Latino. Tutto sommato il surriferito « Principio » di revisione del Codice Orientale è stato accettato a larga maggioranza in rapporto ai voti pervenuti. A essi vanno aggiunti quegli Organi di consultazione che non hanno inviato alcuno voto al riguardo, benché richiesto esplicitamente, e anche coloro che, benché stimino possibile e conveniente ritenere nel diritto canonico comune a tutte le Chiese Orientali Cattoliche qualcuna delle *poenae latae sententiae*, suggeriscono ciò con esitazione e solo per qualche singolo delitto previsto nello schema. Pertanto si potrebbe dire che per tutti gli Organi di consultazione, eccetto uno, sia accettabile nello schema l'omissione delle *poenae latae sententiae*.

Ancora maggiore sembra essere il consenso riguardo all'omissione delle distinzioni tra *censoe* e *poenae expiatoriae* e tra *poenae* e *paenitentiae*, cui si riferiscono soltanto i voti di due Organi di consultazione di *grande pondus sociologicum*, e di una singola persona. Il primo di questi Organi richiede anche in questa materia una totale uniformità con il nuovo Codice di Diritto Canonico latino; il secondo invece specifica che le proprie osservazioni a questo proposito, come anche quelle riguardanti le *poenae latae sententiae*, devono essere considerate solo come « due interrogativi che » l'Organo stesso « si pone, lasciando alla stessa Pontificia Commissione il compito di giudicare se e quanto esse si armonizzino con la situazione propria delle Chiese orientali ».

Data la fondamentale importanza della materia e il *grande pondus sociologicum* dell'Organo di consultazione che si pone questi due interrogativi, essi sono stati presentati al gruppo di studio anche *ex officio*, per una nuova verifica su quanto è stato effettuato nei *Coetus studiorum* precedenti, anche se questi *Coetus* (compreso il *Coetus Centralis*) sono pervenuti ad una soluzione unanime al riguardo. Le due « osservazioni generali » proposte come « due interrogativi » sono state formulate dal relativo Organo di consultazione nel modo seguente:

« 1. - Nello Schema, si accentua troppo il carattere medicinale delle pene. Per sua natura, l'elemento principale, nella pena, è il carattere espiatorio (« vindictio seu expiatio delicti ») e non il carattere medicinale. Infatti, la ragione formale del delitto consiste nell'offesa dell'ordine sociale, cioè nello scandalo o nel danno che si reca alla società con la violazione della legge.

Certamente anche il carattere medicinale (emendazione del reo) ha la sua importanza, soprattutto nella Chiesa.

Da notare, inoltre, che sotto l'aspetto del fine inteso dalla legge, non vi è differenza tra pene espiatorie e medicinali. La differenza si manifesta nella remissione della pena.

Per volontà della legge, infatti, nelle censure (carattere medicinale), una volta avvenuta l'emendazione del reo, si ha diritto all'assoluzione.

Al contrario, nelle pene espiatorie, anche se è avvenuta l'emendazione del reo, non si ha, per sé, diritto all'assoluzione.

2. - Si propone che siano previste espressamente pene « latae sententiae » per quei delitti, la cui gravità è universalmente ritenuta (violazione del sigillo sacramentale, offese alla persona del Romano Pontefice) allo scopo sia di salvaguardare in modo più adeguato certi beni nell'interesse dell'intera comunità, sia per meglio raggiungere l'emendazione del reo, e ciò in conformità col fine medicinale della pena come è voluto dal progetto.

Si dovrebbero contemplare i seguenti delitti:

a) genitori che battezzano i figli in una religione acattolica (cfr. CIC, can. 1318);

b) ricorso al Concilio Ecumenico o al Sinodo dei Vescovi contro un atto del Papa (cf. CIC, can. 1324);

c) assoluzione del complice (cf. CIC, can. 1330);

d) sollicitatio ad turpia (cf. CIC, can. 1339);

e) communicatio in sacris (cf. CIC, can. 1317) ».

a) Il carattere medicinale dello schema

Il gruppo di studio dopo un dettagliato esame comparativo degli schemi « De sanctionibus poenalibus in Ecclesia » di entrambi i Codici di Diritto Canonico latino e orientale, ha sottoposto ad un serrato dibattito innanzitutto la questione relativa al carattere medicinale delle punizioni canoniche.

Il Relatore del gruppo di studio sosteneva che quanto scritto nei *Praenotanda* allo schema, alle pagine 2 e 4, conserva tutto il suo valore, anche dopo un nuovo studio circa le diverse scuole e teorie riguardanti sia il fondamento dello « ius puniendi » sia il fine intrinseco od estrinseco della punizione. Il fondamento dello « ius puniendi », che è « vindicatio et expiatio delicti ex iustitia », è affermato nei *Praenotanda*. In virtù di detto fondamento, si conferisce alla competente autorità ecclesiastica lo « ius puniendi ». Questo diritto diventa anche un dovere proporzionato al dovere della stessa autorità di eliminare lo scandalo e il danno che si reca alla società con la violazione della legge. La Chiesa, in particolare, che per sua natura si occupa direttamente del bene dell'individuo, deve anche curare che il delinquente stesso si converta e salvi la sua anima. Per adempiere a questo dovere, non sembra necessario avere in mente una « vindicatio et expiatio delicti », bensì una « sanatio scandali, damni et delinquentis ». Pertanto si può prescindere, nel Codice, dalle distinzioni (« poenae expiatoriae », « poenae medicinales », « censurae ») che agli Orientali danno l'impressione, qualche volta, che l'autorità ecclesiastica intenda con la sua pu-

nizione una « *expiatio delicti* » o una « *vindicatio* », il che non si verifica. Lo stesso Organo di consultazione che ha proposto i due interrogativi riconosce che, « sotto l'aspetto del fine inteso dalla legge, non vi è differenza tra pene espiatorie e medicinali ». Ciò significa che tutte le pene sono fondamentalmente « *partim expiatoriae* » (la completa espiazione dei delitti ecclesiastici su questa terra non sembra possibile), ma, « *ex fine a lege intento* », sono tutte medicinali nel senso dato alla parola « medicina » dal can. 102 Trullano, cui si ispira il can. 1 dello schema, cioè « *ut a delicto vulneratis (sono compresi sia il delinquente sia coloro a cui si è arrecato il danno o che subiscono lo scandalo) medeatur, ita ut neque delinquentes ad desperationis praecipitia impellantur (bene individuale) neque frena ad vitae dissolutionem et legis contemptum relaxentur* » (« *intimidatio* », « *praeventio* », ecc. sono medicine per la società). Pertanto sembra che l'unico motivo addotto per ritenere l'esplicita distinzione tra « *poenae expiatoriae* » e « *poenae medicinales-censurae* », sia quello della « differenza nella remissione della pena », in quanto, in virtù della legge (e non dunque « *ex natura rei* »), nelle censure, una volta avvenuta l'emendazione del reo, si ha diritto alla assoluzione; mentre nelle pene espiatorie, anche se è avvenuta l'emendazione, non si acquisisce questo diritto. In questa prospettiva, si potrebbe suggerire di non parlare di « *poenae expiatoriae* », ma designarle con qualche altro nome, perché, da una parte anche le « *censurae* » sono « *expiatoriae* », dall'altra, in certe punizioni, l'assoluzione sola non è sufficiente per ristabilire il reo nella situazione precedente (come per esempio nel caso delle « *privationes officii* »). Per quanto riguarda lo « *ius ad absolutionem* » o « *ad remissionem poenae* », lo schema si attiene alla regola secondo cui, « *ex natura rei* », lo « *ius ad remissionem* » di per sé non esiste, perché ogni punizione è fondamentalmente espiatoria « *ex natura rei* ». Pertanto il delinquente non acquista mai da parte sua un vero « *ius ad absolutionem* », finché non abbia scontato la pena inflittagli per il delitto commesso. D'altronde, da parte della Chiesa, c'è piena disponibilità ad assolvere il reo, non appena tutti i danni arrecati dal suo delitto siano stati riparati ed egli sia totalmente emendato. Evidentemente, nelle punizioni di cui non sia possibile determinare la durata, come per esempio nel caso della « *privatio officii* », non sarà mai chiaro quando il delitto può considerarsi espiato. Va sottolineato che la « *privatio officii* » è una pena « *de facto perpetua* » ed « *irreversibile* » (a meno che non intervenga una nuova « *collatio officii* »). Pertanto questa pena non può essere rimessa non già perché il legislatore non voglia concedere uno « *ius ad remissionem* », ma perché, comminando una tale pena ai trasgressori di una legge, egli considera simile punizione, oltre che meritata, come la sola medicina efficace « *ut frena ad vitae dissolutionem et legis contemptum non relaxentur* ». Anche nel caso della « *privatio officii* », il legislatore non ha di mira la « *expiatio* », bensì una medicina preventiva per la comunità ecclesiastica, anche se durissima per il delinquente.

Comunque, per la mentalità orientale, non si comprende come nel diritto ecclesiastico l'elemento principale di ogni punizione canonica possa essere il suo « carattere espiatorio » (« expiatio », « vindicatio »). Sarebbe accettabile invece una più chiara distinzione tra il fondamento dello « ius puniendi », che certamente è la giusta richiesta della « expiatio » (« vindicatio »), e lo scopo (« finis poenae ») della punizione canonica, che, secondo la mentalità dei cristiani orientali dovrebbe essere unicamente medicinale. Non pare che vi siano valide ragioni per non mantenere fermo questo punto nel Codice comune a tutte le Chiese orientali cattoliche. Pertanto è necessario ritenere lo schema sostanzialmente come è concepito, cioè senza fare una distinzione fra punizioni canoniche « expiatoriae » e « censurae ». Mentre la « remissio » (da non distinguersi dalla « absolutio ») della punizione, ove sia possibile e in quanto sia possibile, non dovrebbe essere rifiutata non appena tutti i danni causati dal delitto siano stati riparati e il trasgressore della legge canonica sia totalmente emendato.

Conclusasi la prolusione del Relatore, dal dibattito che ne è seguito è emersa una sostanziale concordanza del gruppo di studio nel mantenere la linea adottata nei *Coetus* precedenti, cioè nel ritenere inopportuno di introdurre nello schema le distinzioni tra punizioni *expiatoriae* e *censurae*, tra *poenae* e *poenitentiae*, e, di conseguenza, tra *absolutio* e *remissio poenae*. Nel corso del dibattito è stato rilevato in particolare che tutte queste distinzioni, di diritto positivo ecclesiastico, non sono indispensabili in un Codice. Pertanto, se tali distinzioni sono di difficile comprensione nell'Oriente cristiano o addirittura contrarie alle sue genuine tradizioni, se ne può fare a meno. Tuttavia, su proposta di un membro del gruppo di studio, per tener conto delle osservazioni dell'Organo di consultazione che aveva proposto i due interrogativi surriferiti, si è concordato di mettere in maggior rilievo nello schema la finalità relativa alla « vindicatio ordinis ». Questo è stato eseguito con un opportuno emendamento introdotto nel can. 1, in modo tale che anche questa « vindicatio » non possa essere intesa se non come una medicina per il « vulnus » inflitto alla Chiesa come popolo di Dio dalla trasgressione della legge canonica. Si veda su questo punto più sotto, al can. 1.

b) L'eliminazione delle « poenae latae sententiae »

Il dibattito sulla seconda « osservazione - interrogativo », relativa all'eventuale introduzione delle *poenae latae sententiae* negli schemi del futuro CICO e nel can. 8, strettamente connesso con tale problema, è stato rimandato, data la sua importanza, alla riunione pomeridiana del 2 dicembre 1982. Anche per questa annosa questione, i componenti del gruppo avevano dinanzi a sé un dettagliato studio, dal quale, tra l'altro, emergeva che, già nel diritto vigente degli Orientali Cattolici, i delitti puniti

con le « *poenae latae sententiae* » sono solo 8 (*), meno cioè che nell'attuale CIC per la Chiesa latina che ne contiene ancora 16 (**), salvo errore di interpretazione. Rilevare questo non sembra fuori posto: ciò potrebbe essere considerato come una risposta a quell'Organo di consultazione che ha proposto di adeguare in tutto il diritto canonico orientale penale al CIC latino. Infatti, un tale adeguamento significherebbe nel diritto canonico orientale, per quanto riguarda i delitti puniti con le *poenae latae sententiae*, non già una diminuzione di essi, ma un raddoppiamento, pur tenendo presente che il Sinodo dei Vescovi del 1967, esprimendo il desiderio che i delitti puniti con queste punizioni siano ridotti al minimo, si riferiva esclusivamente al CIC della Chiesa latina. Comunque il gruppo di studio non poteva accettare la sola motivazione addotta dal predetto Organo di consultazione, dovendo salvaguardare le genuine tradizioni orientali.

Relativamente alla surriferita indagine (p. 2) circa il mantenimento della distinzione tra *poenae ferendae* e *latae sententiae*, il gruppo di studio ha preso atto del fatto che la stragrande maggioranza degli Organi di consultazione si è espressa in senso favorevole alla decisione del 18-23 marzo 1974 della plenaria dei Membri della Commissione, i quali chiedevano con un voto formale che tutte le *poenae latae sententiae* fossero abolite dal Codice di Diritto Canonico comune a tutte le Chiese Orientali Cattoliche.

Nondimeno il gruppo di studio, ha voluto riesaminare l'intera questione, pur rendendosi conto, che una decisione dei Membri non può essere modificata se non dai Membri stessi oppure dall'Autorità superiore. Pertanto, si è deciso in linea preliminare che, se dal dibattito fosse emersa la convenienza di introdurre nello schema le *poenae latae sententiae*, il gruppo di studio avrebbe formulato in tal senso un suo voto concreto, da presentare all'approvazione dei Membri della Commissione. Per il momento, lo schema, sotto questo riguardo, sarebbe rimasto immutato perché corrisponde al voto della plenaria dei Membri e della maggioranza degli Organi consultati.

L'obiettivo era quello di accertare se gli scopi che si prefigge l'autorità ecclesiastica con il comminare le pene *latae sententiae* vengano effettivamente raggiunti o meno.

(*) In forza del decreto del S. Ufficio del 21 luglio 1934, valgono i canoni 2320, 2343, 2367 e 269 del CIC del 1917; in forza del Decreto del S. Ufficio del 9 aprile 1951, valgono le scomuniche « *latae sententiae* » comminate per i delitti relativi alla consacrazione dei vescovi senza il mandato pontificio; in forza della Cost. « Apostolicae Sedis » del 1885, varrebbero ancora i cann 2314, 2332 e 2335 del CIC del 1917 (tutto però, a nostro avviso, come nei relativi canoni del nuovo CIC).

(**) Canoni 1364 (3 casi), 1367, 1370 § 1, 1370 § 2, 1378 § 1, 1378 § 2 n. 1, 1378 § 2 n. 2 (due casi), 1382 (due casi), 1388, 1394 § 1, 1394 § 2, 1938.

A questo riguardo si è rilevato che un Organo di consultazione è del parere che queste punizioni sono necessarie anche nell'Oriente « to safeguard the sense of sacred; as deterrent to many from taking things easy; from the point of view of practicability », mentre l'altro Organo di consultazione, già citato sopra, ritiene che nei delitti la cui gravità è universalmente riconosciuta, queste punizioni sono convenienti « allo scopo di salvaguardare in modo più adeguato certi beni nell'interesse dell'intera comunità, sia per meglio raggiungere l'emendazione del reo, e ciò in conformità col fine medicinale della pena come voluta dal progetto ».

Il gruppo di studio non si è convinto che in Oriente l'unico vero *deterrent* in certi delitti, anche i più gravi, possano essere le *poenae latae sententiae*, né che concesse (data la relativa facilità di ottenere l'assoluzione, soprattutto nelle scomuniche *latae sententiae non reservatae*) si raggiunga meglio l'emendazione del reo. Anzi, esso ha stimato che in ciò sarebbe più efficace un ritorno alla sostanza della disciplina penitenziale genuinamente orientale, secondo la quale la stessa assoluzione veniva differita finché il danno sociale non fosse stato, a giudizio del vescovo, sufficientemente riparato e il reo veramente emendato. Questa linea di condotta è molto simile alla *reservatio peccati* che è stata eliminata dal CIC promulgato nel 1983. Ad ogni modo per la mentalità orientale, se le *poenae latae sententiae* sono a malapena comprensibili, una assoluzione del peccato differita a dopo il compimento della penitenza, è naturale, al punto che sono sorte delle difficoltà (cfr. *Nuntia* 10 can. 62) nell'introdurre negli schemi del Codice Orientale la norma « absolutio ne differatur » propria al CIC can. 980.

Con tutto ciò, dopo matura riflessione, il gruppo di studio ha concordato di non proporre ai Membri della Commissione un qualche ripensamento sulla decisione presa nel 1974, che lasciava fuori dal futuro Codice Orientale le *poenae latae sententiae*. In pari tempo si è convenuto di accettare le preoccupazioni espresse dall'Organo di Consultazione che ha posto i due summenzionati interrogativi, però secondo lo spirito del Codice « orientale », cioè introducendo nel luogo adatto degli schemi, p.e. nella sezione « De sacramento paenitentiae », qualche canone con cui venga riservata l'assoluzione dei peccati - delitti di particolare gravità o frequenza, come per esempio l'aborto e quei casi che nel CIC comportano una scomunica *latae sententiae Sedi Apostolicae reservata*.

Tenuto conto che in alcune regioni orientali, per quanto riguarda questa materia, sembra difficile tornare « ad avitas traditiones » nonostante l'espresso auspicio del Concilio Vaticano II (OE 6), il Relatore del gruppo di studio ha proposto di aderire al desiderio espresso da due Organi di consultazione di lasciare una via aperta ai vescovi delle singole Chiese *sui iuris*, di poter essi stessi, con uno *ius particulare*, introdurre nella disciplina ecclesiastica delle proprie Chiese, qualche *poena latae sententiae*. Per questo il Relatore ha suggerito di cambiare, nel senso suindicato, il canone 8.

Ciò a suo avviso, potrebbe essere fatto senza un previo voto dei Membri della Commissione, dato che simili punizioni del diritto particolare non apparterrebbero al Codice comune Orientale, che rimarrebbe conforme al principio direttivo formulato a questo riguardo dai Membri della Commissione nel 1974. Il Relatore ha notato altresì che in questo caso spetterebbe alle singole Chiese o singoli vescovi, che volessero servirsi anche di queste punizioni, formulare i canoni generali al riguardo, adottando forse i relativi canoni del CIC per la Chiesa latina.

Questa proposta del Relatore non è stata accettata dal gruppo di studio, il quale è rimasto fermo nella sua convinzione che una tale possibilità (« porta aperta »), non aiuta gli orientali a riflettere più profondamente sulle proprie « *avitae traditiones* », le quali, se bene intese in sostanza, possono rivelarsi ancora come « *id quod reapse melius est* » (Allocutio Pauli P.P. VI, *Nuntia* 1, p. 6) nel diritto penale moderno delle Chiese Orientali. Di conseguenza il can. 8 precludendo la possibilità di reintrodurre per via dello *ius particulare* le *poenae latae sententiae*, riserva questa possibilità alla sola Autorità Suprema della Chiesa.

c) *La valenza giuridica dei congiuntivi « puniatur », « coerceatur », « plectatur » etc.*

La terza osservazione generale è stata proposta *ex officio* dalla Segreteria al gruppo di studio. Essa era formulata in questi termini:

« Si è convinti che nei canoni 38, 39, 40 e altri, ove appaiono questi congiuntivi, la *mens* del *Coetus* era che si trattasse di punizioni obbligatorie. Pertanto si propone di stare bene attenti a tutti i canoni e rivederli in modo tale che venga chiarito caso per caso se si tratti di punizioni obbligatorie o meno, senza dover ricorrere ad una *mens* del *Coetus*, che del resto non ha valore giuridico, quanto alla interpretazione delle leggi ».

Il gruppo di studio aveva sul tavolo un progetto di canoni, in cui tutti i cosiddetti congiuntivi esortativi erano stati sostituiti, a seconda dei casi, mediante le espressioni: « *puniendus est* », « *puniri debet* » oppure « *puniri potest* » in modo che non potessero sorgere dubbi circa l'obbligatorietà o meno dell'irrogazione della pena. Dal dibattito di questa materia è emersa invece la volontà di non cambiare le espressioni al congiuntivo, bensì di soprassedere sulla *mens* del *Coetus* precedente, lasciando a queste espressioni quel senso di obbligatorietà che esse hanno nel diritto vigente, soprattutto in quello del CIC promulgato nel 1983 che pure si serve nel diritto penale di simili espressioni al congiuntivo. Concordatosi ciò, si è trasmessa però l'intera questione al *Coetus de Coordinatione* che dovrebbe valutare attentamente la portata giuridica di ogni parola e espressione nel CICO.

Caput I

DE DELICTIS ET POENIS IN GENERE

Can. 1

Cum omnem rationem init Deus ut errantem ovem reducat, illi qui ab Eo solvendi et ligandi potestatem acceperunt, morbo eorum qui deliquerint convenientem medicinam afferant, eos arguant, obsecrent, increpent in omni patientia et doctrina, imo poenas imponant, ut *vulneribus a delicto illatis* medeatur, ita ut neque delinquentes ad desperationis praecipitia impellantur, neque frena ad vitae dissolutionem et legis contemptum relaxentur.

Il canone si trascrive come è stato emendato nel gruppo di studio. Esso infatti è rimasto sostanzialmente immutato, ad eccezione delle parole riportate nel testo con il corsivo, le quali sostituiscono quelle precedenti « a delicto vulneratis » per le ragioni indicate qui sotto.

Le osservazioni (tre Organi) fatte a questo canone riguardavano il carattere medicinale delle punizioni canoniche, e sono state trattate a parte insieme con le osservazioni generali come già riferito sopra.

Anche se a tutti gli altri Organi di consultazione questo canone è piaciuto, il gruppo di studio ha voluto riesaminare il senso genuino degli antichi testi orientali su cui questo canone si basa e tra cui spicca il can. 102 del Concilio di Trullo. Da questo riesame è emerso che il canone Trullano, benché consideri le punizioni canoniche solo come medicine, dà una esortazione al Vescovo di fare il possibile per evitare che il male, introdotto nel corpo sociale con il delitto, si propaghi e si diffonda ulteriormente. Si è notato che nel testo del canone questo aspetto è già rilevato con la clausola « neque frena ad vitae dissolutionem et legis contemptum relaxentur ». Tuttavia per sottolineare questo aspetto si sono fatte nel gruppo di studio le seguenti tre mozioni:

1) dopo la parola « medeatur » si aggiunga la clausola « et ordo in Ecclesia servetur »;

2) si ometta la clausola « ut a delicto vulneratis medeatur », anche perché sembra che con essa non si rende l'esatto senso del can. 102 Trullano ove si legge « et vulnerato a serpente medeatur »;

3) la clausola « ut a delicto vulneratis medeatur » venga sostituita con le parole « ut vulneribus a delicto illatis medeatur » per comprendere tutti i danni, privati o sociali, che un delitto causa.

La votazione su queste tre mozioni, formulate nella sessione anti-meridiana del 29 novembre 1982, ebbe luogo dopo un nuovo dibattito a tal proposito, il 3 dicembre susseguente. Concordi tutti i Consultori si scelse come migliore la terza mozione; per il resto il canone è stato confermato *ut iacet*, perché esso dà il vero senso a tutto il diritto penale delle Chiese orientali.

Can. 2

§ 1. Poena canonica, reprobata qualibet contraria consuetudine, tantum per processum in canonibus NN praescriptum irrogari potest, firma potestate coactiva iudicis in casibus iure expressis.

§ 2. Quoties tamen, iudicio Hierarchae, graves obstant causae ne iudicialis processus fiat et probationes de delicto evidentes sunt, delictum puniri potest per decretum extra iudicium ad normam canonum NN, dummodo non agatur de privatione potestatis, officii, iuris, tituli, insignium aut de suspensione ultra annum, de reductione ad inferiorem gradum, de depositione vel excommunicatione maiore.

§ 3. Hoc decretum ferre possunt in suos subditos Patriarcha, Hierarcha loci, excepto Protosyncello vel Syncello sine speciali mandato, atque Superior Maior instituti clericalis vitae consecratae Sedi Apostolicae vel Patriarchae immediate subiecti, ceteris omnibus exclusis.

Proposte :

1) « Si l'on se souvient de ce que dit le n. 5 du Préambule (p. 6), on ne peut s'empêcher de se demander si le groupe du travail qui a préparé ce schema n'a pas trop sacrifié à l'esprit d'une jeunesse moderne qui s'oppose à la répression » (1).

Risposta: nei *Praenotanda* p. 6 si specifica che il § 1 è stato formulato « ad tuenda iura fundamentalia hominis ».

2) Il canone venga formulato in tal modo che « saltem in certis casibus ad praecavenda mala et scandala, Hierarcha procedere possit via strictae administrativa et in his casibus recursus sit in devolutivo tantum » (1).

Non si accetta per il motivo indicato al n. 1.

3) Nel § 2 « si attribuisce un potere discrezionale che appare eccessivo; non si salvaguarda sufficientemente il diritto alla difesa, e, dall'altra parte, si trascura il valore che potrebbe avere la confessione del reo » (1).

Non si accetta, perché coll'osservanza dei « canoni NN », citati nel testo (canoni 367 e 368 dello *Schemo de processibus*, *Nuntia* 14, pp. 98-99) si salvaguarda il diritto alla difesa e si elimina ogni possibile arbitrarietà; con la confessione del reo, invece, da una parte « causa minime finitur et tribunal ad ulteriora procedere debet » (SN can. 558), dall'altra si dà ad essa, qualora fatta prima del processo penale, il massimo valore nel canone seguente.

4) La locuzione « iudicio Hierarchae » nel § 2 si sostituisca con le parole « iudicio auctoritatis de qua in § 3 » (1).

Si accetta.

5) Nel § 2 si aggiunga dopo la parola « evidentes » la clausola « habito voto in scriptis promotoris iustitiae » (1).

Non si accetta di imporre in tutti i casi una tale previa consultazione del promotore di giustizia. Le autorità che vorranno consultarsi, nei casi contemplati nel canone, con il promotore di giustizia potranno farlo lodevolmente. Si nota inoltre che un Superiore Maggiore dei Religiosi in genere non è assistito da un promotore di giustizia.

6) La parola « evidentes » nel § 2 si sostituisca con la parola « certae » (1).

Si accetta.

7) Dopo le parole « quoties tamen » nel § 2 si aggiunga la clausola « urgente necessitate agendi » (1).

Non si accetta, soprattutto perché si prevedono punizioni obbligatorie per certi delitti.

8) La locuzione « de reductione ad inferiorem gradum, de depositione » si sostituisca con « de reductione poenali ad aliud officium, de demissione a statu clericali » (1).

Non si accetta, perché la terminologia usata nel canone è consona con il can. 35 dello schema, che, a sua volta, è conforme con le genuine fonti orientali come indicato nei *Praenotanda* a pag. 7.

9) Nel § 3 al posto di « Sedi Apostolicae vel Patriarchae immediate subiecti » si scrive « iuris pontificii vel patriarchalis » (1).

Si accetta, scrivendo « Superior Maior Instituti vitae consecratae qui potestate regiminis gaudet » per includere nel § 3 non solo i Superiori Maggiori di Istituti clericali « iuris pontificii vel patriarchalis », ma anche quei Superiori di Monasteri *sui iuris* (che di per sé negli schemi non si distinguono in *clericales* e *laicales*) ai quali, eventualmente sarà concessa una *potestas regiminis executiva*.

Ex officio si introducono i seguenti due emendamenti:

1) Nel § 2 si eliminano le parole relative alla *privatio potestatis* e alla *privatio iuris*, perché, sotto un certo aspetto, ogni punizione è una *privatio iuris* e perché l'una e l'altra espressione dovrebbero essere ulteriormente circoscritte (p.e. alla « *privatio iuris quaesiti* ») per rendere chiaro quando un processo breve, precedente ad un « *Decretum* », sia possibile e quando no.

2) Nel § 3 le parole « *Hierarcha loci* » si sostituiscono con le parole « *Episcopus eparchialis* » e pertanto si omette come superflua la clausola « *excepto Protosyncello et Syncello sine speciali mandato* ».

3) Le parole « *in suos subditos* » si sostituiscono con l'espressione « *intra fines suae competentiae* », perché giuridicamente più esatte. Infatti il Patriarca non può punire i vescovi, se non a norma dei cann. 17 del SN, 278 § 2 e 403 § 1 del CS, né i chierici di eparchie diverse dalla propria se non *iure suppletivo* (CS can. 260 § 1 n. 1); né sembra che possa punire direttamente tutti i laici abitanti entro i confini della Chiesa patriarcale, soggetti ciascuno al suo proprio Vescovo eparchiale.

Con gli emendamenti introdotti dal gruppo di studio il canone è il seguente:

§ 1. *Poena canonica, reprobata qualibet contraria consuetudine, tantum per processum in canonibus NN praescriptum irrogari potest, firma potestate coactiva iudicis in casibus iure expressis.*

§ 2. *Quoties tamen, iudicio auctoritatis de qua in § 3, graves obstant causae ne iudicialis processus fiat et probationes de delicto certae sunt, delictum puniri potest per decretum extra iudicium ad normam canonum NN, dummodo non agatur de privatione officii, tituli, insignium aut de suspensione ultra annum, de reductione ad inferiorem gradum, de depositione vel excommunicatione maiore.*

§ 3. *Hoc decretum ferre possunt intra fines suae competentiae Patriarcha, Archiepiscopus Maior, Episcopus eparchialis atque Superior Maior Instituti vitae consecratae qui potestate regiminis gaudet, ceteris omnibus exclusis.*

Can. 3

§ 1. Etiam si de delictis agatur quae poenam secumferunt in iure obligatoriam, Hierarcha, audito promotore iustitiae, a procedura poenali imo a poenis prorsus abstinere potest dummodo, ipsius Hierarchae iudicio, haec omnia simul concurrant: delinquens in iudicium nondum delatus suum delictum Hierarchae in foro externo confiteatur atque sincere poenitentia motus sit; scandalum iam reparam sit; congrue damni satisfactioni provisum fuerit.

§ 2. Hoc vero Hierarcha facere non potest si de delicto agatur quod poenam superiori auctoritati reservatam secumfert, usquedum venia ab eadem auctoritate obtineatur.

Le osservazioni fatte al canone sono solo redazionali, ad eccezione del seguente quesito posto da un Organo di consultazione: « pourquoi ce qui suffit au can. 7 § 2 (*reparationem serio promiserit*) ne suffit pas ici (*scandalum iam reparam sit*)? ».

A ciò si risponde che nel can. 7 § 2 si tratta di determinare quando cessa la contumacia, e per questo è veramente sufficiente che il reo « *reparationem serio promiserit* », mentre nel canone presente si tratta di una « *remissio poenae* » per la quale si richiede che tutti i « *vulnera a delicto illata* » (can. 1) siano guariti.

Questa osservazione, però, insieme con altre riflessioni fatte nel gruppo di studio, porta ad un riesame globale dei tre canoni seguenti che parlano della « *remissio poenae* »: Can. 3 § 1 (*abstinere a poena* prima del processo); Can. 9 § 1 n. 2 (*abstinere a poena* come conclusione di un processo); Can. 25 § 1 (*remissio poenae* dopo la sua irrogazione). In questi casi si nota che, tra le altre condizioni per essere liberati dalla punizione canonica, si

richiede che i danni risultanti dal delitto siano risarciti e lo scandalo riparato.

Tutto considerato, e dopo alcuni giorni di riflessione, il gruppo di studio (30 nov. 1982) è giunto alla conclusione (con un Consultore contrario) che, sebbene le situazioni a cui si riferiscono i tre canoni siano diverse, essi, ciononostante, quanto a sostanza equivalgono ad una « remissio poenae », che esige non solo l'emendamento del reo, ma anche che si sia provveduto in modo efficace (non necessariamente da parte del reo che spesso da solo non riesce a riparare lo scandalo) al risarcimento dei danni e alla riparazione dello scandalo causato dal delitto. Pertanto si è deciso che in tutti e tre i canoni si richieda con le stesse parole, oltre ad altre condizioni, che « de scandali et damni reparatione congrue provisum fuerit ».

Gli emendamenti redazionali accolti dal gruppo di studio sono i seguenti:

Nel § 1 si omette la parola « in » prima di « iure obligatoriam ». Dopo la parola « poenis » si aggiunge la specifica « irrogandis ». Il « prorsus abstinere » si cambia in « prorsus se abstinere ».

Nel § 2, oltre la summenzionata clausola, che sostituisce le parole « scandalum iam reparatum sit, congrue damni satisfactioni provisum fuerit », si cambia anche l'espressione « confiteatur atque sincera paenitentia motus sit » con le parole « sincera paenitentia motus confessus sit ».

Pertanto il canone è il seguente:

§ 1. *Etiam si de delictis agatur quae poenam secumferunt iure obligatoriam, Hierarcha, audito promotore iustitiae, a procedura poenali imo a poenis irrogandis prorsus se abstinere potest dummodo, ipsius Hierarchae iudicio, haec omnia simul concurrant: delinquens in iudicium nondum delatus suum delictum Hierarchae in foro externo sincera paenitentia motus confessus sit necnon de scandali et damni reparatione congrue provisum fuerit.*

§ 2. *Hoc vero Hierarcha facere non potest si de delicto agatur quod poenam superiori auctoritati reservatam secumfert, usquedum venia ab eadem auctoritate obtineatur.*

Can. 4

§ 1. *In poenis benignior est interpretatio facienda.*

§ 2. *Non licet poenam de alia ad aliam personam vel de alio ad alium casum producere, quamvis par adsit ratio, imo gravior.*

Solo due Organi di consultazione hanno qualche problema redazionale riguardo a questo canone. Per accogliere queste osservazioni il gruppo di studio torna alla formulazione del CIC (del 1917) can. 2219 §1 e 3. Di conseguenza il canone è il seguente:

§ 1. *In poenis benignior est interpretatio facienda.*

§ 2. *Non licet poenam de persona ad personam vel de casu ad casum producere, quamvis par adsit ratio, imo gravior.*

Can. 5

§ 1. Qui legislativam habet potestatem, potest, quatenus vere necessarium sit ad aptius providendum disciplinae ecclesiasticae, etiam leges penales ferre necnon suis legibus etiam legem divinam aut ecclesiasticam a superiore auctoritate latam congrua poena munire, servatis suae competentiae limitibus ratione territorii vel personarum.

§2. Lex particularis potest poenis lege omnibus Ecclesiis Orientalibus communi constitutis in aliquod delictum alias addere; id autem ne faciat nisi ex gravissima necessitate. Quod si eadem lex communis indeterminatam vel facultativam poenam comminetur lex particularis potest etiam in illius locum poenam determinatam vel obligatoriam statuere.

§ 3. Curent Hierarchae ut leges penales in eodem territorio, in quantum fieri potest, uniformes sint.

Proposte:

1) Nel § 1 si ometta l'inciso « suis legibus etiam », perché pleonastico (1).

Non si accetta per non includere nel canone un « praeceptum » penale.

2) Nel § 1 si omettano le ultime parole « ratione territorii vel personarum » (1).

Non si accetta, perché la potestà legislativa è circoscritta in questi due modi, e per non creare una divergenza con il CIC can. 1315 § 1(*)

3) Il § 2 si riformuli come segue: « Lex particularis, dumtaxat ex gravissima necessitate, potest poenis lege omnibus Ecclesiis Orientalibus communi constitutis in aliquod delictum alias addere. Quod si eadem lex... etc. (1).

Si preferisce lasciare il paragrafo immutato, dato che esso vuole mettere in risalto innanzitutto il *potest*, e solo in un secondo momento limita questo *potest* con l'inciso « id autem ne faciat nisi ex gravissima necessitate ».

4) Nel § 3 si espliciti che i Vescovi orientali nei paesi di rito latino debbono consultarsi, nel caso contemplato nel canone, con i Vescovi latini.

Non si accetta perché il testo è sufficientemente chiaro al riguardo, mentre la clausola « in quantum fieri potest » salvaguarda il Vescovo orien-

(*) I canoni del CIC per facilità dei lettori si citano con la numerazione del Codice promulgato nel 1983, mentre è ovvio che i Consultori del gruppo di studio si riferivano agli schemi di questo Codice con una numerazione diversa.

tale dal non andare, coll'adeguarsi alla disciplina penale del luogo, contro il diritto penale orientale.

Ex officio nel § 3 al posto di « Hierarchae » si scrive « Patriarchae et Episcopi eparchiales » per significare che quanto prescritto in questo paragrafo non è di competenza dei Protosyncelli, o Syncelli, né dei Superiori Maggiori religiosi.

Pure *ex officio*, si specifica che il § 3 si riferisce non a tutte le leggi penali, bensì solo alle *leges poenales particulares*.

Pertanto il canone è il seguente:

§ 1 manet.

§ 2 manet.

§ 3 Curent *Patriarchae et Episcopi eparchiales* ut *leges poenales particulares* in eodem territorio, in quantum fieri potest, uniformes sint.

Can. 6

§ 1. Quatenus quis potest ex potestate regiminis exsecutiva praecepta imponere eatenus potest, re mature perpensa et maxima moderatione, poenas determinatas per praeceptum comminari iis exceptis quae in can. 2 § 2 enumerantur; Patriarcha vero, audita Synodo permanenti, quamcumque poenam per praeceptum comminare potest.

§ 2. Monitio cum comminatione poenarum qua Hierarcha legem non poenalem in casibus singularibus urget praecepto poenali aequiparatur.

Proposte:

1) Nel § 1 al posto di *audita Synodo permanenti* si scriva *de consensu Synodi permanentis* (2).

Si accetta, data l'odiosità della materia.

2) « In § 1 huius canonis post verba *regiminis exsecutiva* ponantur verba *in foro externo* » (1).

Non si accetta, perché tutto lo *ius poenale* di questo schema appartiene al foro esterno.

Ex officio si introducono i seguenti emendamenti:

a) Le parole « ex potestate regiminis exsecutiva » si omettono in considerazione del can. 147 dello schema *De normis generalibus* (cfr. *Nuntia* 13, pp. 48-49) in cui il « praeceptum » è enumerato tra gli atti amministrativi, che « elici possunt ab iis qui potestate regiminis exsecutiva gaudent ».

b) Le parole « quamcumque poenam » si sostituiscono con l'espressione « etiam has poenas » che si riferisce più chiaramente a quanto precede.

Il canone così emendato è il seguente:

§ 1. *Quatenus quis potest praecepta imponere eatenus potest, re mature perpensa et maxima moderatione, poenas determinatas per praeceptum comminari iis exceptis quae in can. 2 § 2 enumerantur; Patriarcha vero, de consensu Synodi permanentis, etiam has poenas per praeceptum comminari potest.*

§ 2. *Monitio cum comminatione poenarum qua Hierarcha legem non poenalem in casibus singularibus urget praecepto poenali aequiparatur.*

Can. 7

§ 1. *Ubi cumque, iudicio Hierarchae qui poenam infligere potest, natura delicti id patitur, poena irrogari nequit nisi delinquens antea semel saltem monitus fuerit ut a delicto desistat, dato congruo ad resipiscentiam tempore.*

§ 2. *A delicto destitisse dicendus est, qui delicti sincere pacituerit, quique praeterea congruam scandalum et damnorum reparationem dederit vel saltem serio promiserit.*

§ 3. *Monitio poenalis vero de qua in canone 6 § 2 ad punishmentem irrogandam sufficiens censetur.*

Due Organi di consultazione propongono di cambiare il posto di questo canone (si congiunga con il can. 6; si trasferisca nella parte « de poenis irrogandis »); ma la proposta non viene accettata. Due altri Organi hanno difficoltà con la frase « Ubi cumque... natura delicti id patitur », la quale, come scrive uno di loro, potrebbe non essere intesa nel senso dato nei *Praenotanda* (p. 5 « patet monitionem canonicam poenae praevidiam non nisi in iis delictis possibilem esse quae quodammodo continuata sunt...). Inoltre, il secondo Organo rileva che tale frase potrebbe spingere qualcuno a contestare la stessa validità della « irrogatio poenae », perché convinto che la « natura delicti id non patitur ».

Per ovviare a questa difficoltà, il gruppo di studio, dopo un dibattito fatto in due riprese, ha introdotto nel canone, subito dopo la parola iniziale, la clausola riportata nel testo con il corsivo, per evitare la possibilità di contestare la validità della « irrogatio poenae », anche se il Gerarca si sia difatti sbagliato nel suo giudizio sulla natura della pena; il « recursus » relativo, sempre possibile, sarà di per sé « in devolutivo ».

Ex officio, su proposta di un componente del gruppo di studio, si invertono le parole « damnorum et scandalum » del testo precedente, come è indicato col corsivo nel § 2. Per il resto il canone rimane immutato.

Can. 8

Poenam reum non tenet nisi postquam irrogata est, salvo iure Romani Pontificis vel Concilii Oecumenici poenas latae sententiae in Ecclesias Orientales introducendi.

Per questo canone, il lettore è pregato di rileggere quanto detto sopra circa l'eliminazione delle *poenae latae sententiae*, e in particolare quanto ivi è scritto circa la non accettazione della proposta (fatta da due Organi di consultazione e dal Relatore del *Coetus*) di riformulare il canone in modo tale da permettere alle singole Chiese *sui iuris* ed ai singoli vescovi, di poter introdurre nel proprio *ius particulare* le punizioni *latae sententiae*. Come già notato il gruppo di studio non ha accettato questa proposta. Il canone pertanto è rimasto sostanzialmente immutato, pur se la nuova formulazione, giuridicamente più esatta, è tale da evitare l'esplicita menzione delle *poenae latae sententiae*.

Il canone ora è il seguente:

Poena reum non tenet nisi postquam sententia vel decreto irrogata est, salvo iure Romani Pontificis vel Concilii Ecumenici aliter statuendi.

Can. 9

§ 1. In poenis applicandis, etiamsi lex utatur; verbis praeceptivis, iudex pro sua conscientia et prudentia potest:

1° *poenae irrogationem in tempus magis opportunum differre, si ex praepropera rei punitione maiora mala eventura praevideantur;*

2° *a poena irroganda abstinere vel poenam mitiorem irrogare, si reus emendatus sit necnon de scandalis et damni reparatione congrue provisum fuerit aut si ipse reus satis a civili auctoritate punitus sit aut punitum iri praevideatur;*

3° *poenas intra aequos terminos moderari, si reus plura delicta commiserit, et nimius videatur poenarum cumulus;*

4° *obligationem servandi poenam suspendere in favorem eius qui omni vitae probitate hucusque commendatus prima vice deliquerit, dummodo scandalum reparandum non urgeat. Poena suspensa prorsus cessat si intra tempus a iudice determinatum reus iterum non deliquerit, secus, tamquam utriusque delicti debitor, gravius puniatur.*

§ 2. Si poena sit indeterminata neque aliud lex caveat, iudex poenas in canone 2 § 2 recensitas irrogare non potest.

Il canone si riporta già con l'unico emendamento introdotto, indicato con le parole in corsivo al n. 2 del § 1 (che sostituiscono quelle precedenti: «et scandalum necnon damnum reparaverit»); questo emendamento è il risultato dell'operato del gruppo di studio riguardante i canoni 3, 9 e 25, di cui si è reso conto al canone 3.

Due Organi di consultazione propongono una trasposizione del canone in altro luogo (a - tra i canoni «de poenis applicandis»; b - si congiunga con il can. 3). Questa proposta non è stata accettata. Altri due Organi hanno qualche difficoltà con il n. 4 del § 1. Uno di essi qualifica questo numero come «une réminiscence du sursis laïc» e lo chiama «une innova-

tion dans le droit canon », dimenticando il can. 2288 del CIC del 1917, can. 98 dei testi-iniziali » pubblicati in *Nuntia* 4, p. 110, e quanto scritto ivi alle pp. 80-81. Un altro Organo ritiene che in questo numero « non datur logica proportio inter irrogationem et cessationem poenae, nam irrogari debet per processum et cessare per decretum, et non *ipso facto* ». A questa osservazione si è risposto nel gruppo di studio che nel canone si tratta di una « irrogatio conditionata » — che evidentemente cessa quando si verifica la condizionale.

Can. 10

In poenis clerico irrogandis semper ei salva esse debent quae ad honestam sustentationem sunt necessaria, nisi agatur de depositione, quo in casu deposito, qui propter poenam vere indigeat, Hierarcha quo meliore fieri potest modo providere curet, salvis (semper) iuribus ortis (ex praeteritis clericis contributionibus) *quoad* providentiam ac praecaventionem socialem.

Solo due Organi di consultazione fanno osservazioni a questo canone. Il primo lo vorrebbe diviso in due paragrafi (come nel can. 1350 CIC); il secondo ritiene che vi è qualche incongruenza tra questo canone e il § 3 del can. 36. Il gruppo di studio invece ritiene che il canone, anche senza un duplice paragrafo, è molto chiaro, e che non vi è contraddizione con il can. 36, che tratta degli scomunicati, ai quali si applica la prima parte del can. 10, mentre la seconda ai chierici deposti, cioè ridotti penalmente allo stato laicale.

Ex officio le parole « salvis semper iuribus ortis ex praeteritis clericis contributionibus ad » sono sostituite con le parole «salvis iuribus ortis quoad» che rendono il canone di più ampia portata. Per le contribuzioni dei chierici quanto all'assistenza sociale e sanitaria, si provvede a sufficienza nei canoni 78 e 48 dello schema *De clericis* » (cfr. *Nuntia* 13 pp. 110, 104). Questo emendamento è indicato nel canone riportato qui sopra con le parentesi, con le parole omesse e col corsivo della parola « quoad ».

Can. 11

Nulla poena irrogari potest post elapsum tempus quo actio poenalis ad normam canonum NN³ praescribitur.

Due Organi di consultazione fanno osservazioni al canone.

Il primo Organo scrive:

« Hic canon duas §§ habeat hoc modo:

§ 1. Nulla poena irrogari potest post elapsum tempus quo actio poenalis praescribitur.

§ 2. Tempus utile ad actionem poenalem proponendam est triennium (cfr. *Nuntia* 12 p. 49, can. 12).

Nel gruppo di studio si risponde che, pur essendo la proposta di per sé accettabile, sembra meglio che i canoni « de praescriptione actionis poe-

nalis » (che sono due, e cioè i canoni 93 e 94 dello schema *De tutela iurium*, cfr. *Nuntia* 14 p. 40) rimangano al loro posto insieme con gli altri canoni riguardanti le « actiones ». In questo luogo è necessario solo stabilire quello che non si dice altrove, e cioè che ogni possibilità di punire — anche per « decretum » senza un vero processo — cessa quando ha avuto luogo la prescrizione della « actio poenalis ».

Il secondo Organo propone di togliere la parola « poenalis » dopo la parola « actio » per evitare la confusione tra « actio poenalis » e « actio criminalis ».

Nel gruppo di studio si risponde che la parola « actio » senza alcuna specifica non può essere usata nel contesto del canone e che negli schemi *De tutela iurium* si usa la stessa terminologia e non vi deve essere in essi alcuna menzione di una « actio criminalis » (cfr. CIC can. 1344 § n. 3 comparato con i canoni 1362, 1720 e 1726). Tuttavia, nello stesso tempo il gruppo di studio formula un voto, da trasmettersi al *Coetus de processibus*, di introdurre negli schemi il canone 1363 del CIC che tratta di una speciale « actio ad poenam exsequendam » che negli schemi precedenti del CIC latino veniva chiamata « poenalis » mentre l'« actio ad irrogandam » oppure « declarandum poenam » veniva chiamata « actio criminalis » (*Communicationes* 1977, n. 1, pp. 171-172), il che in seguito è stato abbandonato.

Ex officio viene rilevato da un membro del gruppo di studio che nel canone bisogna riferirsi non solo alla prescrizione della « actio poenalis », ma anche alla sua « extinctio », di cui al can. 348 § 2 dello schema *De tutela iurium* (cfr. *Nuntia* 14 p. 94: « Revocata autem querela, actio criminalis extinguitur »), anzi a tutte le possibili « extinctiones » di essa. Il gruppo di studio accoglie questa proposta e riformula il canone in modo tale da evitare i rinvii a determinati canoni. Il canone ora è il seguente:

Nulla poena irrogari potest postquam actio poenalis praescripta vel extincta fuerit.

Can. 12

§ 1. Qui lege aut praecepto tenetur, adnexae eidem quoque poenae obnoxius est.

§ 2. Si postquam delictum commissum est lex mutetur, applicanda est lex reo favorabilior.

§ 3. Quod si lex posterior tollat legem vel saltem poenam, haec quomodocumque inflicta fuerit, statim cessat.

§ 4. Poena reum ubique tenet etiam resoluta iure eius qui poenam irrogavit, nisi expresse aliud caveatur.

Il canone rimane immutato. Alle due osservazioni fatte ad esso (a - il § 1 è inutile perché *per se patet*; b - il § 3 rende inutile la pena inflitta) si risponde con *consulantur probati auctores* (cfr. CIC del 1917 can. 2226), e si nota che la prassi degli ultimi decenni è conforme al principio enunciato nel § 3 secondo il quale anche le cosiddette « censurae » cessano quando si verificano le condizioni previste nel § 3.

Can. 13

§ 1. Nulli poenae est obnoxius qui decimum quartum aetatis annum non expleverit.

§ 2. Delicta vero quae intra 14 et 18 aetatis annum committuntur puniri possunt poenis quae privationem alicuius boni non includunt, nisi iudex, in casibus exceptionalibus, aliter melius consuli posse censeat eorum emendationi.

Il § 1 non ha osservazioni.

Proposte al § 2.

1) Al termine del paragrafo, per evitare ogni ambiguità, è meglio sostituire la parola « eorum » con « delinquentis » (1).

Si accetta.

2) Si aggiunga la parola « magni » prima di « boni » (1).

Non si accetta perché la proposta suppone che lo schema si basi sulla concezione che non vi è punizione canonica che non sia una « privatio (magni, parvi) boni ». Pertanto essa non è consona con le genuine tradizioni orientali, con quanto è scritto nei *Praenotanda* allo schema pp. 5-6, coll'operato dei *Coetus* precedenti e con i *Principi* direttivi per la revisione del CICO formulati dai Membri della Commissione (cfr. *Nuntia* 3, p. 9, n. 3).

3) Invece di « in casibus exceptionalibus » si scriva « si talis punitio utilis videatur » (1).

Non si accetta in congruenza con i canoni « de poenis in specie » nei quali si prescrive una pena obbligatoria.

4) « In iure communi numquam sermo sit de poenis applicandis eis qui aetatis annum duodevigesimum non compleverunt » (1).

Non si accetta. Si nota che la proposta proviene da quell'Organo di consultazione che, più in genere, richiede una completa uniformità con il CIC per la Chiesa Latina. Infatti negli schemi precedenti del CIC del 1973, l'età prevista nel canone era di 18 anni. Nel CIC promulgato, essa è ora di 16 anni (can. 1323 n. 1). Nello schema presente invece si voleva seguire una via intermedia, e questo è possibile perché non si è definita la « punitio » come una « privatio boni », e perché si sono considerate come pene anche quelle di cui al can. 29 (CIC can. 1340 le chiama « paenitentiae »).

Ex officio si introducono i due seguenti emendamenti:

1) Prima della parola « iudex » si aggiunge l'espressione « Episcopus eparchialis vel », per sottolineare che nel caso dei minori spetta prima di tutto (*de facto* sempre) al Vescovo eparchiale decidere se punire e come punire.

2) Dopo la parola « possunt » si aggiunge la parola « tantummodo » per escludere con tutta chiarezza (vi erano esitazioni, nel gruppo, al riguardo) che i minori possano essere puniti con le « privationes bonorum » (come era possibile nel CIC del 1917 can. 2239), e che l'ultima clausola del canone,

dal « aliter melius consuli posse... » in poi, possa essere intesa esclusivamente nel senso di « levius », cioè non servirsi delle punizioni canoniche affatto, ma ricorrere ad altri mezzi educativi.

Tuttavia, con una nota della Segreteria, il § 2 viene trasmesso ad ulteriore studio, perché vi è qualche dubbio circa la congruenza tra « tantummodo » e « in casibus exceptionalibus ».

Per ora il canone è il seguente:

§ 1. *Nulli poenae est obnoxius qui decimum quartum aetatis annum non expleverit.*

§ 2. *Delicta vero quae intra 14 et 18 aetatis annum committuntur puniri possunt tantummodo poenis quae privationem alicuius boni non includunt, nisi Episcopus eparchialis vel iudex, in casibus exceptionalibus, aliter melius consuli posse censeat delinquentis emendationi.*

Can. 14

§ 1. Sanctionibus poenalibus is tantum subicitur qui legem poenalem vel praeceptum poenale violavit aut deliberate aut ex graviter culpabili omissione debitae diligentiae aut ex graviter culpabili ignorantia legis vel praecepti.

§ 2. Posita externa legis poenalis vel praecepti poenalis violatione praesumitur eam deliberate factam fuisse donec contrarium probetur; in legibus vel praeceptis sanctione poenali non munitis id praesumitur tantummodo si lex vel praeceptum iterum post monitionem poenalem violatur.

Il canone rimane immutato ad eccezione delle parole indicate nel testo con il corsivo, che sono introdotte *ex officio* per necessaria precisione giuridica.

Si nota che il canone è piaciuto a tutti gli Organi di consultazione, anzi alcuni di essi hanno dato un *placet* particolare nei suoi confronti, eccettuato quell'Organo che proponeva in genere di adeguarsi in tutto al diritto penale della Chiesa Latina. Non vi sono state altre particolari osservazioni al canone, ma solo una domanda, se cioè il canone è consono con il can. 18, e un'accusa che il § 1 è « obscurus ». Il gruppo di studio ha risposto ad entrambe le difficoltà sollevate dicendo che per chi legge bene il canone l'una e l'altra si rivelano senza fondamento.

Can. 15

Qui habitualiter rationis usu carent etsi legem vel praeceptum violaverint dum sani videbantur poena canonica plecti non possunt.

Non vi sono osservazioni al canone, ad eccezione di quella fatta dall'Organo che richiede che si adotti il testo del Codice latino, già considerato nei *Coetus* precedenti. Il gruppo di studio conferma il canone *ut iacet*, anche perché è pragmatico, lasciando da parte le questioni teoriche circa l'incapacità

o meno soggettiva di commettere un delitto propria delle persone di cui si parla nel canone.

Can. 16

§ 1. Si qua adsit circumstantia quae delicti gravitatem deminuat iudex poenam lege vel praecepto statutam temperare debet.

§ 2. Quod si delinquens vel usum rationis imperfectum tantum habuit aut delictum ex metu, necessitate, passionis aestu, in ebrietate aliave mentis perturbatione patriverit et iudex censeat aliter posse melius consuli rei emendationi, potest etiam a qualibet punitione irroganda abstinere.

Proposte:

1) Si adottino i canoni degli schemi del CIC relativi alle circostanze scusanti, attenuanti o aggravanti l'imputabilità, cioè i canoni che ora, a CIC promulgato, hanno i numeri 1322, 1323, 1324 e 1325 (1).

Non si accetta. Si è notato nel gruppo di studio che la proposta sembra non tener conto di quanto scritto in *Nuntia* 12 p. 53, dove si è data una, seppur breve, relazione sulla decisione del *Coetus* del febbraio 1977, che ha già discusso ampiamente la stessa questione di non reintegrare i predetti canoni nello schema del CICO.

A sostegno e a giustificazione dell'esclusione di questi canoni dal CICO si è addotto il fatto che un Codice comune a tutte le Chiese Orientali Cattoliche deve essere scevro di norme troppo particolari che, per quanto riguarda le circostanze attenuanti, in ogni caso non possono essere trattate in un Codice in modo esauriente e quindi, in gran parte rimarranno sempre affidate alla prudenza dei giudici. Inoltre, si rileva nel gruppo di studio, che la Commissione latina ha reintrodotto questi canoni nei propri schemi (nello schema del 1973 si seguiva una linea opposta) perché così « permulti proposuerunt » (cfr. *Communicationes* 1976, n. 2, p. 177). Questo non si è verificato per quanto riguarda lo schema « De sanctionibus poenalibus » orientale. Anzi il canone 16 è piaciuto proprio a tutti, ad eccezione di una Chiesa *sui iuris*. Per quanto il desiderio di questo Organo di consultazione, di grande *pondus sociologicum*, sia apprezzabile, il gruppo di studio riconferma l'operato dei *Coetus* precedenti, e nota che, se la Chiesa che ha fatto tale proposta lo voglia veramente, essa stessa può a Codice promulgato, prendere delle iniziative per inserire nel proprio *ius particulare* i predetti canoni del CIC della Chiesa Latina.

2) Tre altri Organi di consultazione fanno al canone le seguenti osservazioni:

- si formuli in modo che non dia l'impressione che si possono punire colpe non gravi;
- si specifichi che l'« ebrietas » e la « perturbatio mentis » devono essere colpevoli, altrimenti non c'è delitto;
- si specifichi la portata dei termini « usus rationis imperfectus »;

— non si menzioni l'« ebrietas » nel canone, perché essa può essere anche una circostanza aggravante (can. 17) se « ad delictum patrandum vel excusandum quaesita sit » (CIC del 1917 can. 2201 § 3) ed inoltre è già compresa nell'espressione « aliave mentis perturbatione ».

Queste osservazioni hanno confermato il gruppo di studio nella convinzione che per il Codice comune a tutte le Chiese Orientali convenga formulare un testo generico, con il quale si fa obbligo a tutti i giudici di attenersi, per quanto riguarda le circostanze attenuanti, alla comune prassi e dottrina canonica, evitando l'enumerazione, comunque non esauriente, di queste circostanze. Si è accettata inoltre la proposta di enunziare chiaramente nel canone che, se la circostanza attenuante, secondo la comune prassi e dottrina canonica, rende inesistente la realtà del delitto (senza parlare della « cessatio gravis imputabilitatis » in consonanza con il can. 14 dello schema), viene altrettanto meno la ragione della punizione.

Dopo vari tentativi e un laborioso dibattito intavolato in due riprese il gruppo di studio perviene alla seguente riformulazione del testo del can. 16.

Si qua adsit, iuxta communem praxim et doctrinam canonicam, circumstantia attenuans, dummodo tamen delictum adhuc habeatur, iudex poenam lege vel praecepto statutam temperare debet, imo, pro sua prudentia, quando censeat aliter posse melius consuli rei emendationi atque damni et scandali reparationi potest etiam a poena irroganda abstinere.

Can. 17

Si delictum a recidivo commissum sit vel si alia adsint extraordinaria adiuncta, quae delicti gravitatem augeant, iudex potest reum gravius punire quam lex vel praeceptum statuit, non exclusis poenis in canone 2 § 2 recensitis.

Le osservazioni a questo canone erano tre. Un Organo proponeva di omettere la parola « extraordinaria », perché, a suo avviso, essa potrebbe dar luogo ad eccessi da parte del giudice. Ad un altro Organo di consultazione « sembra esagerata la possibilità di infliggere le pene gravissime di cui al can. 2 § 2 ». Un terzo suggeriva di aggiungere dopo la parola « iudex » l'inciso « rebus mature perpensis ».

Il gruppo di studio ha discusso questo canone mettendolo in relazione con la problematica e con le decisioni prese a proposito del canone precedente.

Innanzitutto si è concordato di sostituire l'espressione « si alia adsint extraordinaria adiuncta, quae delicti gravitatem augeant » con la frase « si alia adsit circumstantia aggravans », non solo accogliendo con ciò il voto del primo Organo di consultazione summenzionato, ma soprattutto scegliendo una terminologia giuridica più esatta, di uso corrente e pertanto di più facile comprensione in relazione ai termini « circumstantia attenuans » introdotti nel canone precedente. Con ciò si intende obbligare i giudici a seguire

la comune prassi e la dottrina canonica per quanto riguarda ulteriori specifiche circa le circostanze aggravanti ed il loro influsso nella determinazione delle punizioni canoniche.

La clausola « rebus mature perpensis », proposta dal terzo summenzionato Organo di consultazione non è stata accettata, perché indica un evidente dovere del giudice relativo a qualunque sua decisione.

Molto discussa invece era la proposta, menzionata per seconda, di omettere dal canone come eccessiva l'ultima clausola: « non exclusis poenis in canone 2 § 2 recensitis ». Il Relatore del gruppo era favorevole all'omissione di questa clausola perché gli sembrava meglio non fare una eccezione nel canone a quanto stabilito nel § 2 del can. 9 (« si poena sit indeterminata neque aliud lex caveat, iudex poenas in can. 2 § 2 recensitas irrogare non potest »), dato che in ogni caso è possibile « gravius » punire anche senza ricorrere alle pene gravissime menzionate nel can. 2 § 2.

Tuttavia, dopo un dibattito a tal riguardo, il gruppo di studio ha deciso, anche se con qualche esitazione, di non sopprimere la predetta clausola.

Il canone così riformulato è il seguente:

Si delictum a recidivo commissum sit vel si alia adsit, iuxta communem praxim et doctrinam canonicam, circumstantia aggravans, iudex potest reum gravius punire quam lex vel praeceptum statuit, non exclusis poenis in canone 2 § 2 recensitis.

Can. 18

Qui communi delinquendi consilio in delictum concurrunt neque in lege vel praecepto expresse nominantur, iisdem poenis atque auctor principalis puniri possunt vel ad prudentiam iudicis alius eiusdem vel minoris gravitatis.

Non vi sono state osservazioni al canone, ad eccezione di un singolo Organo che ha proposto una nuova redazione, la quale però è stata considerata dal gruppo di studio meno esatta.

Can. 19

§ 1. Qui aliquid ad delictum patrandum egit vel omisit, nec tamen praeter suam voluntatem delictum consummavit, non tenetur poena in delictum consummatum statuta, nisi lex vel praeceptum aliter caveat.

§ 2. Quodsi actus vel omissiones natura sua ad delicti executionem conducunt auctor congrua poena puniatur, praesertim si scandalum aliudve grave damnum evenierit, levior tamen quam quae in delictum consummatum constituta est.

§ 3. Ab omni sanctione poenali liberatur qui sponte ab incoepta delicti executione destiterit, si nullum ex conatu damnum aut scandalum ortum sit.

Eccettuato un Organo di consultazione che proponeva l'omissione del § 1, ed un altro che voleva che la parola « auctor » nel § 2 (cfr. CIC can.

1328 § 2) venga sostituita con « delinquens », non vi sono state altre osservazioni al canone.

Evidentemente, il gruppo di studio ha ritenuto il § 1 indispensabile in un Codice e il canone è rimasto immutato.

Can. 20

§ 1. Qui a lege quae poena munita est dispensare possunt vel a praecepto poenam comminanti eximere, possunt etiam eam poenam remittere.

§ 2. Potest praeterea lex vel praeceptum poenale aliis quoque potestatem facere poenas remittendi.

Il canone non ha osservazioni.

Can. 21

§ 1. Poenam constitutam lege omnibus Ecclesiis orientalibus communi, si sit irrogata, remittere possunt:

1° Hierarcha qui iudicium ad poenam irrogandam promovit vel decreto eam per se vel per alium irrogavit;

2° Hierarcha loci in quo reus versatur audito tamen Hierarcha de quo in numero praecedenti.

§ 2. Haec regula valet etiam pro poenis lege particolari necnon praecepto cuiuscumque Hierarchae statutis, nisi in iure particolari Ecclesiarum sui iuris aliter statuatur.

§ 3. Poenam vero a Sede Apostolica irrogatam una Sedes Apostolica remittere potest, nisi in sententia vel decreto Patriarchae vel aliis expresse remissio poenae delegetur.

Proposte:

1) Il termine « versatur » nel § 1 n. 2 è impreciso: si cambi con « commoratur ».

Si accetta scrivendo « actu commoratur ».

2) Nell'ultima clausola del § 3 si invertano le parole « remissio poenae » e « Patriarchae vel aliis ».

Si accetta di riformulare la clausola, omettendo tuttavia, *ex officio*, le parole « in sententia vel decreto » perché non necessarie ed inesatte.

Ex officio si è ristudiata la formulazione dell'inizio del § 1, per evitare, se possibile, l'inciso « si sit irrogata » che ad alcuni sembrava tanto ovvio di poter essere omissso. Il nuovo inizio appare qui sotto nel testo del canone che ora è il seguente:

§ 1. *Poenam vi legis omnibus Ecclesiis orientalibus communis irrogatam remittere possunt;*

1° manet

2° *Hierarcha loci in quo reus actu commoratur... etc.*

§ 2. manet.

§ 3. *Poenam vero a Sede Apostolica irrogatam una Sedes Apostolica remittere potest, nisi Patriarchae vel aliis remissio poenae expresse delegetur.*

Can. 22

Poenae remissio, vi aut metu gravi *aut dolo* extorta, ipso iure irrita est.

Un Organo di consultazione ha ritenuto superfluo questo canone; invece al gruppo di studio è sembrato necessario perché è una eccezione alla regola prevista nel can. 22 § 2 della sezione « De actibus iuridicis » (cfr. *Nuntia* 13, p. 19: « actus positus ex... metu gravi, iniuste incusso, vel dolo valet, nisi aliud iure caveatur... »; cfr. CS can. 32 § 2). Anzi per concordare maggiormente i due canoni, il gruppo di studio *ex officio* ha aggiunto le parole *aut dolo*, indicate nel testo con il corsivo.

Can. 23

§ 1. Remissio poenae dari potest etiam absenti vel sub conditione.

§ 2. Remissio dari debet scripto nisi gravis causa aliud suadeat.

§ 3. Caveatur ne remissionis petitio vel ipsa remissio divulgetur, nisi quatenus id vel utile sit ad rei famam tuendam vel necessarium ad scandalum reparandum.

Proposte :

1) Il § 2 « contradicit can. 9 § 1 n. 4, ubi de remissione ipso facto agitur, et hic requiritur decretum » (1).

Non si accetta perché si nega quanto si suppone, cioè che nel can. 9 § 1 n. 4 si tratti di una « remissio poenae ».

2) Al § 3: « non sembra esservi ragione perché la *remissio delicti* non possa essere pubblica. La non divulgazione potrebbe essere una eccezione, ma non un principio generale » (1).

Non si accetta, ritenendo che spesso vi sono delle ragioni a non divulgare la notizia della concessione del condono della pena canonica: infatti tale notizia, può nuocere non solo al reo, ma anche agli altri perché con essa si divulga di nuovo il fatto di aver commesso un delitto.

3) Si specifichi che nel § 3 si tratta della « remissio poenae » (1).

Si accetta per tutti e tre i paragrafi. Pertanto si introduce la parola « poenae » subito dopo la parola iniziale del canone. Nei §§ 2 e 3 la parola « poenae » non si introduce, perché essendo chiaro il contesto essa non è necessaria. L'aggiunta è indicata con il corsivo nel testo del canone.

Can. 24

§ 1. Salvo iure Romani Pontificis cuiusvis poenae remissionem sibi vel aliis reservandi, Patriarchae reservari potest remissio poenarum, pro subditis

intra fines sui territorii, lege in Synodo Episcoporum, propter extraordinarias circumstantias, lata; nemo alius potest valide sibi vel aliis reservare poenas lege omnibus Ecclesiis orientalibus communi statutas nisi ex consensu Sedis Apostolicae.

§ 2. Omnis reservatio autem stricte est interpretanda.

Proposte:

1) Nel § 1 si sostituisca l'inciso « pro subditis intra fines sui territorii » con « pro christifidelibus Ecclesiae suae » (1).

Non si accetta, perché contiene un principio che è contrario alle genuine tradizioni orientali e al Concilio Vaticano II (Decreto « Orientalium Ecclesiarum » n. 9).

2) Si sopprima il termine « autem » nel § 2. (1).

Si accetta.

3) Il § 1 « semble contrarier à l'énoncé du can. 5 § 2. Par ailleurs, on ne comprend pas qu'un évêque puisse réserver la rémission d'une peine imposée à une faute moins grave et non d'une faute plus grave » (1).

Si risponde nel gruppo di studio che nel can. 5 § 2 non vi è questione di una « reservatio remissionis poenae ». Per quanto riguarda un vescovo eparchiale non sembra conveniente precludergli ogni possibilità di riservarsi la remissione delle punizioni stabilite dallo *ius eparchiale* per delitti meno gravi di quelli previsti nel CICO, anche se per fare questo si richiede evidentemente una prudenza ancora maggiore di quella con cui il vescovo stabilisce le punizioni canoniche non previste nel CICO. Il canone 5 § 2 richiede « id autem ne faciat nisi ex gravissima necessitate ».

4) Il § 1 deve essere redatto meglio, grammaticalmente; il soggetto del « sui territorii » non è chiaro (1).

Si accetta, anzi si sostiene *ex officio*, e il § 1 si riformula come riportato qui sotto:

§ 1. *Salvo iure Romani Pontificis cuiusvis poenae remissionem sibi vel aliis reservandi, Synodus Episcoporum, lege propter graves circumstantias lata, reservare potest remissionem poenarum Patriarchae vel Archiepiscopo maiori pro subditis intra fines territorii Ecclesiae, cui ipsi praesunt. Nemo alius potest valide sibi vel aliis reservare poenas lege omnibus Ecclesiis orientalibus communi statutas nisi ex consensu Sedis Apostolicae.*

Can. 25

§ 1. Remissio poenae dari non potest nisi illi qui delicti patrati sincere paenituerit, congruam damnorum satisfactionem saltem serio promiserit, nec non nisi scandalum reparatum fuerit.

§ 2. Si vero, iudicio illius cui poenae remissio competit, impletae sunt hae conditiones, remissio ne denegetur.

Proposte:

1) Due Organi di consultazione hanno posto il quesito se questo canone, soprattutto il suo § 2, possa applicarsi proprio a tutte le punizioni canoniche.

Si accetta l'osservazione, fatta a mo' di domanda, ma sostanziale, perché si riferisce evidentemente soprattutto a quelle punizioni canoniche che di per sé sono irreversibili (*depositio, privato officii*), nelle quali, come già notato sopra (pag. 7), la « remissio poenae » non è sufficiente a ristabilire il reo nello stato in cui si trovava prima della punizione.

Il gruppo di studio per ovviare alla difficoltà sollevata ha introdotto nel § 2 del canone, tra le parole « remissio ne denegetur », la specifica « quantum id natura poenae spectata fieri potest ».

2) Un Organo di consultazione ha sollevato, a proposito del § 1, la seguente questione: « Pourquoi changer de sujet au troisième élément indiqué: *reparatum fuerit, et non reparaverit?* Veut-on préciser par là que le scandale peut avoir été réparé par d'autres? ».

Nel gruppo di studio si è risposto che in effetti questa era l'intenzione dei *Coetus* precedenti, perché, infatti, spesso è molto difficile che il reo possa riparare lo scandalo totalmente solo con le proprie forze e i propri mezzi, anche se sopporta la punizione inflittagli in modo esemplare.

3) « § 1 huius canonis hoc modo redigatur: Remissio poenae dari non potest nisi illi qui delicti patrati sincere paenituerit, quique praeterea congruam damnorum et scandalorum reparationem dederit vel saltem serio promiserit » (1).

Non si accetta. La proposta: *a)* confonde le condizioni richieste per poter essere certi che il reo « a delicto destituisse dicendus est » (can. 7 § 2; oppure, come nel CIC, « a contumacia recessisse dicendus est » — can. 1347 § 2) con quelle che si richiedono per la « remissio poenae »; *b)* suppone una netta distinzione tra pene medicinali (*censurae*) e pene espiatorie; *c)* suppone, almeno per quanto riguarda le cosiddette censure, che al reo, cessata la contumacia, venga concesso un vero « ius ad remissionem » (CIC can. 1358).

Tutti questi punti, come spiegato nelle osservazioni generali (pp. 6-8), non sembrano essere conformi alle genuine tradizioni orientali né allo schema presente che considera tutte le pene come medicinali e la « remissio poenae », possibile solo quando tutti i « vulnera a delicto illata » (can. 1) sono sanati.

Ex officio si esamina profondamente questo canone insieme con i canoni 3 e 9, come riferito sopra, e si concorda che in tutti e tre i canoni, anche se si riferiscono formalmente a tre diverse situazioni, le condizioni per non infliggere la pena oppure, qualora già inflitta, per la sua *remissio*, siano esattamente le stesse, cioè che oltre l'emendamento del reo, anche « de scandalis et damnis reparatione congrue provisum fuerit ».

Il canone così riformulato è il seguente:

§ 1. *Remissio poenae dari non potest nisi reum delicti patrati sincere paenituerit necnon de scandali et damni reparatione congrue provisum fuerit.*

§ 2. *Si vero, iudicio illius cui poenae remissio competit, impletae sunt hae conditiones, remissio, quantum id, natura poenae spectata fieri potest, ne denegetur.*

Can. 26

Si quis pluribus poenis detineatur, remissio valet tantummodo pro poenis in ipsa expressis; generalis autem remissio omnes aufert poenas, iis exceptis quas in petitione reus mala fide reticuerit.

Al canone non sono state fatte specifiche proposte di emendamento.

Can. 27

Si poena vetat recipere sacramenta vel sacramentalia, vetitum suspenditur quamdiu reus in mortis periculo versatur.

Proposte :

1) « In pericolo di morte, sembra preferibile che qualsiasi sacerdote possa assolvere dalla scomunica nel foro interno e, forse meglio, nel foro esterno, purché si verifichino le condizioni prescritte, magari con l'obbligo di ricorrere all'autorità competente in caso di convalescenza » (1).

Non si accetta perché nel canone « melius de re provisum est ».

2) Un Organo osserva che nel canone il problema di una *reviviscentia poenae* nel caso di convalescenza è stato « evitato, tuttavia non risolto ».

Nel gruppo di studio si è rilevato che il problema non esiste se, come nel canone, si tratta solo di una « suspensio vetiti », il quale non « cessa » né quindi « rivive » ma di per sé « perdura ».

3) Il can. 37, che pure tratta del pericolo di morte, si congiunga con questo canone (1).

Si accetta, tuttavia nel senso inverso. Il canone 27 diventa § 1 del can. 37.

Can. 28

§ 1. Nisi alia poena in iure determinata sit, irrogari possunt, iuxta avertas Orientis traditiones, poenae quibus imponitur aliquod, *grave* religionis vel pietatis vel caritatis opus peragendum, veluti preces determinatae, prostrationes, pia peregrinatio, peculiare ieiunium, elemosynae, recessus spirituales.

§ 2. Illi qui has poenas non est dispositus luere aliae poenae imponentur.

Proposte :

1) Nel canone si metta in risalto che l'*opus religionis, pietatis vel caritatis* deve essere inteso come grave, di modo che non si dia l'impressione che si possano punire delitti gravi con punizioni lievi.

Si accetta sostituendo le parole « etiam gravius » del testo precedente con la parola « grave » indicata nel canone con il corsivo.

Tuttavia nel gruppo di studio si è notato che nei canoni che prescrivono una « congrua poena » si intendono, con questi termini, anche le pene descritte nel can. 28. Infatti, anche con queste punizioni canoniche si riesce — e spesso meglio — a *sanare omnia*, ed a ottenere, per quanto sia possibile, l'emendamento del reo e la riparazione dello scandalo e dei danni. E' difficile, per un Orientale, comprendere che « i delitti gravi richiedono pene determinate gravi » dato che in un sistema penale tutto « medicinale », non si considera tanto « quantam poenam clamat delictum » ma piuttosto « quanta poena est necessaria et sufficiat ad reum et damnum sociale sanandum ». La risposta alla prima questione è necessaria per non superare quel limite, il che è ingiusto e oltrepassa lo *ius puniendi*. La risposta alla seconda questione, invece, è indispensabile, in un sistema medicinale, perché solo « tanta poena est imponenda, quanta sufficit ad sanationem vulnerum a delicto illatorum ». Nei canoni in cui si tratta delle *poenae determinatae* è il legislatore stesso che decide su questo *tantum*; mentre negli altri la decisione è lasciata alla prudenza del giudice, senza esclusione delle pene di cui nel can. 28.

2) Si ometta l'inciso « iuxta avitas Orientis traditiones » (1).

Non si accetta, perché con questo canone, si intende dare applicazione a quanto prescritto dal Concilio Vaticano II (« *Orientalium Ecclesiarum* » n. 6: « ... » ad avitas traditiones redire satagant »). Infatti, un sostanziale ripristino di tali tradizioni, a prescindere dai modi antichi di esecuzione dei sacri canoni sulla *paenitentia publica*, può essere il miglior « aggiornamento » del diritto penale dei Cattolici Orientali (si veda in *Nuntia* 4, p. 24).

3) « The listing of detailed penitences and penalties seems to detract somewhat from the simplicity of the other canons. Is it necessary to mention such elements as prostrations, pious pilgrimages and so forth? This might tend to discredit the law » (1).

Non si accetta. Il Relatore del gruppo di studio ha sostenuto questa proposta, perché l'esemplificazione non gli sembrava necessaria, soprattutto dopo aver ritenuto nel canone l'inciso « iuxta avitas Orientis traditiones », il quale indica molti altri esempi di simili punizioni. Tuttavia il gruppo di studio, ha ritenuto necessaria almeno per alcuni ambienti, una certa esemplificazione, data la dimenticanza delle *avitae traditiones*.

Con ciò si è confermato anche quanto già deciso nel *Coetus* del marzo 1980 e cioè di lasciare nel canone anche la parola « prostrationes » perché « infatti oggi la si pratica largamente in certe Chiese orientali » (*Nuntia* 12, pag. 58).

Can. 29

§ 1. Salvo iure particolari, correptio publica fit vel coram notario aut duobus testibus, vel per epistulam ita tamen ut de receptione et tenore epistulae ex aliquo documento constet.

§ 2. Cavendum ne ipsa correptione publica *locus* detur maiori quam par est infamiae rei.

Non vi sono state specifiche osservazioni al canone, eccettuate quelle di tre Organi di consultazione dei quali due vorrebbero che il § 2 fosse più chiaro, mentre uno preferirebbe che la *correptio* non fosse chiamata pena.

Il canone rimane immutato, eccettuata l'aggiunta della parola *locus* scritta in corsivo nel § 2.

Can. 30

Si casus gravitas ferat et praecipue si agatur de recidivis, Hierarcha, etiam praeter poenas per sententiam iudicalem inflictas, reum submittere potest vigilantiae, modo per decretum administrativum determinato.

Le osservazioni (3) riguardavano qualche dubbio se il canone sia nel luogo migliore e se la *vigilantia* possa essere considerata una punizione. Il gruppo di studio non ha avuto perplessità al riguardo, e ha lasciato il canone immutato e al suo posto.

Can. 31

§ 1. Prohibitio commorandi in certo loco vel territorio clericos vel sodales Institutorum vitae consecratae afficere potest; praescriptio autem clericos eparchiales tantum, salvo tamen iure particolari monachorum vel aliorum sodalium Institutorum vitae consecratae.

§ 2. Ut praescriptio commorandi in certo loco vel territorio irrogetur accedat oportet consensus Hierarchae illius loci, nisi agatur vel de domo Instituti vitae consecratae exempta, eius Superiore consentiente, vel de domo clericis plurium eparchiarum paenitentibus vel emendandis destinata.

Proposte:

1) La proibizione di dimorare in un determinato luogo può colpire solo i chierici e i Religiosi, non vero i membri degli Istituti secolari (1).

Si accetta anche ex officio e si veda la nuova formulazione qui sotto.

2) La frase « salvo iure particolari monachorum vel aliorum sodalium vitae consecratae » si sostituisca coll'espressione « salvo iure particolari uniuscuiusque Instituti vitae consecratae » (1).

Si accetta scrivendo « salvo iure Institutorum vitae consecratae ».

3) Nel § 2 non si parli degli *exempti* (1).

Si accetta anche ex officio, precisando che l'eccezione introdotta con la parola nisi, riguarda gli Istituti « iuris pontificii vel patriarchalis ».

4) Si ometta dal § 1 la clausola « salvo iure particolari monachorum... » (1).

Non si accetta, perché il diritto particolare dei Religiosi può contenere norme speciali per i propri membri circa la « praescriptio commorandi » in un certo luogo.

Ex officio si scrive nel § 2, al posto di « eius Superiore consentiente », l'inciso « de consensu Superioris competentis » per rendere chiaro che nel § 2 non si intendeva dare ai Superiori locali qualche potere decisionale su chi debba abitare nella casa che dirigono. Questo spetta, *iuxta statuta*, ai Superiori Maggiori.

Il canone come riformulato è il seguente:

§ 1. *Prohibitio commorandi in certo loco vel territorio tantum clericos vel religiosos vel sodales Societatis vitae communis ad instar religiosorum afficere potest; praescriptio commorandi autem nonnisi clericos eparchiales, salvo iure Institutorum vitae consecratae.*

§ 2. *Ut praescriptio commorandi in certo loco vel territorio irrogetur accedat oportet consensus Hierarchae illius loci, nisi agatur vel de domo Instituti vitae consecratae iuris pontificii vel patriarchalis, de consensu Superioris competentis, vel de domo clericis plurium eparchiarum paenitentibus vel emendandis destinata.*

Can. 32

§ 1. Privationes poenales afficere possunt tantum illas potestates, officia, ministeria, munera, iura, privilegia, facultates, gratias, titulos, insignia, quae sunt sub potestate Superioris poenam constituentis vel Hierarchae qui iudicium ad poenam irrogandam promovit vel decreto eam per se vel per alium irrogat; idem valet pro translatione poenali ab officio ad aliud inferius.

§ 2. Potestatis ordinis privatio dari nequit sed tantum prohibitio eam vel aliquos eius actus exercendi ad normam canonum de suspensione; item dari nequit privatio graduum academicorum.

Proposte:

1) Nel § 1 si scriva in fine solo « ad aliud officium » al posto di « ab officio in aliud inferius » (1).

Si accetta.

2) Nel § 2 l'inciso « ad normam canonum de suspensione » si specifichi con il rimando ai canoni 34 e 2 § 2 ove si menziona la « suspensio ultra annum » (2).

Si accetta partim scrivendo « ad normam iuris communis » con il preciso scopo di evitare che si possano formulare leggi particolari riguardo alla « prohibitio exercendi actus ordinis sacri ».

3) Nel § 3 si deve specificare che si tratta di *potestas ordinis maioris* (1).

Si accetta, scrivendo ordinis sacri.

4) « Siccome la proibizione dell'esercizio della potestà di Ordine e quella dei gradi accademici sono cose tanto diverse, è preferibile un paragrafo distinto per i gradi accademici per i quali, tenendo conto della gravità dei delitti, è possibile anche la privazione » (1).

Non si accetta, e l'ultima affermazione si rigetta.

Ex officio si sostituisce nel § 2 la parola « eam » con la parola più esatta « omnes ».

Con gli emendamenti introdotti il canone è il seguente:

§ 1. *manet*, solo in fine si scrive... *pro translatione poenali ad aliud officium.*

§ 2. *Potestatis ordinis sacri privatio dari nequit, sed tantum prohibitio omnes vel aliquos eius actus exercendi ad normam iuris communis; item dari nequit privatio graduum academicorum.*

Can. 33

Excommunicatione minore puniti ad tempus determinatum privantur Sacra Communione, vel excluduntur a participatione in divina Liturgia, vel etiam ab ingressu in ecclesiam quando in ipsa publici cultus caerimoniae peraguntur.

Le osservazioni al canone (8), a parte quelle puramente redazionali, sono le seguenti:

1) La parola « scomunica » sia riservata solo alla *excommunicatio maior* (2); non è chiaro che cosa sia *excommunicatio minor* (1).

Non si accetta, notando che la terminologia è propria dell'Oriente, dove essa non crea alcuna difficoltà. Difatti nessun Organo di consultazione di rito Orientale ha fatto qualche osservazione al riguardo.

Inoltre si è ribadito nel gruppo di studio che per la *mens* degli Orientali il termine *excommunicatio minor* per quanto escluda dalla partecipazione all'Eucarestia, è un ottimo termine, ed è distinto dalla *excommunicatio maior* che separa dalla Comunità ecclesiale.

2) Il canone 33 venga soppresso, e con esso la distinzione tra la *excommunicatio maior* e *minor*, perché « non può coesistere la riconciliazione con la Chiesa e la permanenza, seppure temporanea, della pena che comporta la proibizione di ricevere la comunione »; « inoltre il canone crea un enorme conflitto tra il foro interno e esterno, potendo la persona punita con la *excommunicatio minor* essere assolta dai peccati, ma esclusa dalla comunione eucaristica » (1 singolo voto).

Non si accetta, notando che nella prospettiva di questa osservazione quasi tutti i canoni penali di San Basilio e le più genuine tradizioni orientali riguardanti la *paenitentia publica*, sarebbero da escludere. La *excommunicatio minor* non separa dalla Chiesa. Coloro che erano puniti con questa scomunica (20 anni per certi delitti!), erano in piena comunione con la Chiesa

tuttavia esclusi dalla comunione eucaristica. Le punizioni previste nel canone debbono paragonarsi, secondo la terminologia del CIC latino, non ad una « excommunicatio, qua quis excluditur a communione fidelium » (CIC del 1917, can. 2257), ma piuttosto ad un *interdictum* personale con cui « fideles in communione Ecclesiae permanentes prohibentur sacris... etc. » (CIC del 1917, can. 2266 § 1). Questo è già stato chiaramente delineato in *Nuntia* 4 p. 88, ove si mette in risalto come in questo canone si ritiene la sostanza di quanto, nel mondo odierno, si possa applicare della *paenitentia publica* propria alle tradizioni orientali.

Si è rilevato inoltre nel gruppo di studio che agli Orientali non crea particolari difficoltà teoretiche, il fatto che, dopo un delitto di cui ci si pente sinceramente, non solo si è esclusi dalla Comunione Eucaristica, ma anche privati della stessa assoluzione dal peccato fino a che non si abbia compiuto la penitenza imposta dal confessore.

3) Si ometta la menzione della « exclusio ab ingressu in Ecclesiam » perché non è praticabile (2).

Non si accetta, non vedendo, per quanto riguarda la praticabilità, sostanziale differenza tra questa *exclusio* e le altre due menzionate nel canone.

4) Invece di « vel » si metta « et ».

Si accetta, tuttavia in modo ancora migliore come spiegato qui sotto.

Ex officio si è proposto al gruppo di studio di ridiscutere il rilievo riportato in *Nuntia* 12 pag. 60. Il rilievo è stato fatto da un noto esperto in diritto canonico penale, il quale obiettava che nel canone si potevano ipotizzare tre contenuti di pena (vel... vel... vel), il che comporterebbe una grande imprecisione della esatta circoscrizione della *excommunicatio minor*. Il coetus del marzo 1980, considerata questa obiezione, « è rimasto tuttavia del parere che l'espressione *excommunicatio minor*, anche se contiene più forme specifiche possibili (non solo tre, ma anche di più come appare dalla parola *etiam*), può essere considerata come pena determinata, benché nella relativa sentenza (o decreto) dovrà essere maggiormente specificata » (*Nuntia* 12 p. 60).

Tuttavia, nel riproporre la questione, la Segreteria della Commissione ha rilevato che, tutto considerato, è possibile e necessario precisare i tre gradi di questa *excommunicatio minor* in linea di crescente severità della pena: si precisi pertanto innanzitutto che essa comporta la *exclusio a communione eucaristica*, che può essere aggravata con la *exclusio a participatione in divina Liturgia*, o ancora con la *exclusio ab ingressu in Ecclesiam* (così si conservano tre dei quattro gradi della penitenza pubblica della Chiesa dei primi secoli).

Il gruppo di studio ha accolto, dopo un assai laborioso dibattito, la linea prospettata sopra, che però si dimostrava insufficiente; conseguentemente ha ritenuto necessario formulare un paragrafo aggiuntivo in cui si stabilisse con chiarezza che la « extensio » ed eventualmente anche la « du-

ratio » di questa punizione devono essere determinate chiaramente nella stessa sentenza o nel decreto con cui viene inflitta questa punizione. Nello stesso tempo l'inciso « ad tempus determinatum » è stato tolto dal canone che ora è il seguente:

§ 1. *Excommunicatione minore puniti privantur sacra communione; excludi insuper possunt a participatione in divina Liturgia, imo etiam ab ingressu in Ecclesiam quando in ipsa publici cultus caerimoniae peraguntur.*

§ 2. *Ipsa sententia vel decreto quo haec poena irrogatur determinari debet eiusdem poenae extensio et, si casus fert, duratio.*

Can. 34

§ 1. Suspendio ab omnibus vel aliquibus actibus potestatis ordinis aut regiminis, ab exercitio omnium vel aliquorum iurium vel munerum officio inhaerentium, nisi iure communi vel particolari determinata est, ipsa sententia vel decreto quo poena irrogatur, definitur.

§ 2. Nemo suspendi potest nisi ab actibus qui sunt sub potestate Superioris poenam constituentis vel Hierarchae qui iudicium ad poenam irrogandam promovit vel decreto suspensionem per se vel per alium irrogat.

§ 3. Suspendio numquam afficit validitatem actuum, nec ius habitandi si quod reus ratione officii, ministerii vel muneris habeat; suspendio vero vetans fructus, stipendium, pensiones, aliudve percipere, secumfert obligationem restituendi quidquid illegitime, quamvis bona fide, perceptum sit.

Il canone è piaciuto a tutti gli Organi di consultazione eccetto uno, il quale proponeva un « suo » testo, che nessuno dei componenti del gruppo di studio ha potuto accettare come esatto o migliore.

Ex officio si è rilevata nel gruppo di studio una certa mancanza di chiarezza circa l'esatto significato dei termini « munus » o « officium » in questo e in tutti gli schemi del futuro CICO. Il gruppo di studio ha riconosciuto ciò; tuttavia non avendo potuto trovare una più precisa determinazione del termine « munus » il quale a sua volta renderebbe chiaro il termine « officium » che è precisamente un « munus stabiliter constitutum » (CIC 145 § 1), si è trasmessa l'intera questione ad un ulteriore studio da concludersi possibilmente nel progettato *Coetus de coordinatione* prima che gli schemi vengano sottoposti all'esame dei Membri della Commissione.

Riguardo all'ultima clausola del § 1, dal « nisi » in poi, si è concordato nel gruppo di studio che il soggetto, cioè la *suspendio*, è troppo distante, e quindi può creare qualche incertezza. Inoltre non è esatto dire che la « suspendio definitur » nella sentenza o nel decreto irrogatorio, quando in questi piuttosto viene circoscritta l'esatta portata di essa o il suo ambito. In conseguenza si riformulava il § 1 come segue:

§ 1. *Suspendio potest esse vel ab omnibus vel aliquibus actibus potestatis ordinis aut regiminis, ab omnibus vel aliquibus actibus vel iuribus*

cum officio, ministerio vel munere connexis; eiusdem vero extensio ipsa sententia vel decreto quo pena irrogatur definitur, nisi iure iam determinata est.

§ 2. manet.

§ 3. manet.

Can. 35

§ 1. Clericus ad inferiorem gradum reductus illa tantum officia potestatis ordinis et regiminis exercere potest quae huic gradui consentanea sunt.

§ 2. Clericus vero a statu clericali depositus privatur omnibus officiis, muneribus, pensionibus ecclesiasticis et potestate qualibet delegata; fit ad ea inhabilis; potestatem ordinis exercere prohibetur; promoveri nequit ad ordines et generatim laicis, quod ad iuridicos effectus attinet, aequiparatur, nisi quid lex communis vel particularis exceperit.

Tre organi di consultazione hanno fatto osservazioni a questo canone. Uno di essi, come per altri canoni, chiede la conformità con il CIC latino, ed afferma che il § 1 semplicemente « sensu caret ». L'altro si domanda « come un chierico nell'ordine sacramentale possa essere ridotto ad un grado inferiore? » Il terzo chiede se un chierico, « deposto » a norma del § 2, « non potrà mai esercitare validamente il potere di ordine? ».

Nel gruppo di studio si è rilevato che, come spiegato nei « Praenotanda » allo schema p. 7, i termini tecnici usati nel canone corrispondono alle tradizioni orientali, ma differiscono notevolmente da quelli in uso nel CIC latino. Si è notato inoltre che se un chierico in *sacris constitutus* può essere *degradatus*, nella terminologia del CIC del 1917 (can. 2305), al punto da essere *reductus ad statum laicalem* (il che l'Oriente chiama *depositio*), non dovrebbero esistere delle difficoltà per comprendere che un presbitero possa essere solamente *reductus ad statum diaconalem*, con la proibizione cioè di esercitare gli atti propri al sacerdozio, ma con la facoltà di esercitare quelli propri al diaconato.

Tuttavia, per maggior chiarezza, il gruppo di studio ha considerato attentamente una proposta fatta in seno ad esso, di ripetere cioè all'inizio di questo canone la clausola di carattere teologico, che figura nel CS can. 155: « *Etsi sacra ordinatio, valide recepta, numquam irrita fit* ». Questo però non è stato ritenuto necessario nel contesto dei canoni penali e l'intera questione si trasmetteva al *Coetus de clericis*, a cui è affidata la sezione « De amissione status clericalis », mentre si è concordato di cambiare la formulazione del § 1 in modo tale da sottolineare piuttosto quello che in esso *vetatur*, anziché quello che un chierico ridotto ad un grado inferiore *exercere potest*.

Per quanto riguarda il § 2 si introducono *ex officio* le seguenti modifiche:

a) dopo la parola *officiis* si aggiunge, per completezza e concordanza con altri canoni dello schema, la parola *ministeriis*;

b) la parola *ordines* si precisa con l'aggiunta previa della parola *superiores*;

c) l'ultima clausola, dal *nisi* in poi, si sostituisce con « *firmo can. 84 De clericis* », che contiene l'unica eccezione in materia: di conseguenza si omette la parola *generatim*.

Il canone così riformulato è ora il seguente:

§ 1. *Clericus ad inferiorem gradum reductus vetatur illos actus potestatis ordinis et regiminis exercere qui huic gradui consentanei non sunt.*

§ 2. *Clericus vero a statu clericali depositus privatur omnibus officiis, ministeriis, muneribus, pensionibus ecclesiasticis et potestate qualibet delegata; fit ad ea inhabilis; potestatem ordinis exercere prohibetur; promoveri nequit ad superiores ordines et laicis, quod ad iuridicos effectus attinet, aequiparatur, firmo can. 84 « De clericis ».*

Can. 36

§ 1. *Excommunicatio maior vetat, praeter omnia illa de quibus in canone 33, et alia sacramenta recipere, sacramenta et sacramentalia celebrare, ecclesiasticis officiis, ministeriis, vel muneribus quibuslibet fungi, actus regiminis ponere, qui si tamen ponuntur ipso iure nulli sunt.*

§ 2. *Excommunicatione maiore punitus a participatione in divina Liturgia vel in aliis quibuslibet publici cultus caerimoniis arcendus est.*

§ 3. *Excommunicationi maiori subiacens vetatur frui privilegiis antea concessis, nequit valide consequi dignitatem, officium, ministerium aliudve munus in Ecclesia, pensionem ecclesiasticam; nec fructus his adnexos facit suos; caret etiam voce activa et passiva.*

Le osservazioni specifiche a questo canone provenivano da sei Organi di consultazione. Tre di essi hanno ripetuto qui le loro perplessità circa la distinzione tra la *excommunicatio minor* e *maior*. Queste osservazioni sono state trattate al can. 33. Un Organo ha ritenuto che la scomunica maggiore non potrà applicarsi ai laici, dato che essa implica sempre anche che gli *actus sunt nulli*. Questo evidentemente non è così: la *nullitas actuum* si riferisce solo a coloro che hanno la *potestas regiminis*. Un altro Organo trasmette il voto di una singola persona che considera la *nullitas actuum*, come una *poena*, e pertanto ritiene che con ciò *admittitur poena latae sententiae* negli schemi. Però non tutto ciò che è *effectus poenae ex iure* può chiamarsi *poena*; nel sistema stesso che ammette le scomuniche *latae sententiae*, la *nullitas actuum*, di cui nel canone, è causata non dalla scomunica stessa, ma dal fatto che essa « *irrogata aut declarata sit* » (CIC c. 1331 § 2).

Il sesto Organo di consultazione ha fatto le due seguenti osservazioni:

a) il § 3 del canone e il can. 35 § 2 sono in conflitto col can. 10. Il can. 10 assicura al clerico punito « *quae ad honestam sustentationem sunt necessaria* », mentre nei can. 35 § 2 e can. 36 § 3 si nega a questo chierico la « *pensio ecclesiastica* ».

b) Si aggiunga un nuovo § in cui si prescriva la scomunica maggiore per coloro che, già puniti, non osservano quanto richiesto dalla punizione.

Alla prima osservazione nel gruppo di studio si rispondeva che « exclusio pensionis ecclesiasticae, non excludit obligationem providendi clerico quae ad honestam sustentationem sunt necessaria ». I tre canoni citati non sono in conflitto.

La seconda osservazione invece si è accettata, quanto alla sua sostanza, formulando il can. 62 bis, che invero mancava nello schema.

Con quanto detto, il canone è rimasto immutato, eccettuati due emendamenti redazionali, introdotti *ex officio* ed indicati col corsivo nel testo del canone (*vetat* stava, nel testo precedente, immediatamente prima di *et alia sacramenta*; le parole *tamen ponuntur*, come più esatte, sostituiscono *positi*).

Can. 37

Si poena vetat celebrare sacramenta vel sacramentalia vel ponere actum regiminis, vetitum suspenditur, quoties id necessarium sit ad consulendum fidelibus in mortis periculo constitutis.

L'unica osservazione al canone, cioè la proposta di incorporarlo nel can. 27, è accettata, come già menzionato, tuttavia nel senso inverso; cioè il can. 27 è stato premesso a questo canone come § 1. Quindi il canone è il seguente:

§ 1. (fu can. 27) *Si poena vetat recipere sacramenta vel sacramentalia, vetitum suspenditur quamdiu reus in mortis periculo versatur.*

§ 2. Si poena vetat celebrare sacramenta vel sacramentalia vel ponere actum regiminis, vetitum suspenditur, quoties id necessarium sit ad consulendum fidelibus in mortis periculo constitutis.

Caput II

DE POENIS IN SINGULA DELICTA

Can. 38

§ 1. Qui aliquam veritatem fide divina et catholica credendam denegat vel ea in dubium ponit aut fidem christianam ex toto repudiat et a legitima auctoritate ecclesiastica admonitus non resipiscat, ut haereticus aut apostata excommunicatione etiam maiore plectatur.

§ 2. Qui subiectionem Supremae Ecclesiae Auctoritati detrectat et a legitima auctoritate admonitus suam actionem omnino non revocat, ut schismaticus excommunicatione etiam maiore plectatur.

§ 3. Qui, praeter casus de quibus in § 1, doctrinam a Magisterio autentico ecclesiastico, ut erroneam damnatam docet, nec a legitima auctoritate admonitus resipiscat, congrua poena puniatur.

Proposte :

1) Trattandosi di un chierico, si dovrebbe prevedere la *depositio* per i casi di eresia, apostasia e scisma (1).

Si accetta, aggiungendo alla fine del § 1 la clausola « clericus praeterea aliis poenis puniri potest, non exclusa depositione ».

Si rileva che al canone la Segreteria ha aggiunto la seguente nota: « clausula adiungatur etiam in § 2 ».

2) Si ometta nei §§ 1 e 2 la parola *etiam* (1).

Si accetta, dopo laborioso dibattito, con 4-3-0 voti; pertanto la questione rimane alquanto indecisa. Ai tre Consultori che hanno dato il *non placet* sembrava che, in alcuni casi, potrebbe bastare come sufficiente « medicina », la sola scomunica minore. Infatti questo è stato anche chiesto da due Organi di consultazione: uno voleva solo questa punizione per i laici che divengono scismatici; l'altro invece per coloro che « in dubium ponunt » una verità « fide divina et catholica credenda ». Si deve notare però che le motivazioni di questi due Organi di consultazione (a - « le schisme en Orient n'a jamais été jugé aussi grave que l'hérésie »; b - « in the light of the freedom of theological discussion, and the inevitable inner anguish of spirit that searchers of truth might encounter »), non hanno peso, dato che nei §§ 1 e 2 si parla della « legitima admonitio », la quale, nel canone, come accennato nei *Praenotanda* allo schema p. 5, è ritenuta « ad ipsam delicti speciem ita pertinere ut, antequam ea fiat, delictum canonicum reapse non habeatur ».

3) Il canone venga formulato in modo tale « ut saltem apostatae a fide notorii et declarati sine previa monitione excommunicari possint, hoc eo magis quia nec ipsi membra Ecclesiae esse volunt » (1).

Non si accetta per i motivi accennati nei *Praenotanda* p. 5 — riguardanti la speciale necessità della *monitio*, senza la quale il *delictum canonicum* nel canone, come si propone, non si verifica. Il mistatto rimane tuttavia gravissimo peccato, e qualora questo sia notorio, si applicano per lo meno le regole riguardanti i *peccatores publici*. Inoltre si nota che in quelle situazioni, nelle quali una tale *monitio* non è possibile, si verifica anche l'impossibilità di una sentenza penale (sia pure solo la « sententia declaratoria », che non è propria agli schemi del CICO).

4) Il § 3 deve essere riformulato in modo che la *factispecies* del delitto di cui tratta sia chiaramente circoscritta, soprattutto riguardo alle parole « doctrina a Magisterio authentico ecclesiastico damnata » (2).

Si accetta, attenendosi alla terminologia del can. 60 dello schema « De Lege Ecclesiae Fundamentali », che è stato inserito negli schemi « De magisterio ecclesiastico » (cfr. *Nuntia* 17, pp. 20, can. 15 *quinquies*; cfr. CIC can. 752). Pertanto si scrive « doctrinam a Romano Pontifice vel Collegio Episcoporum magisterium authenticum exercentibus ut erroneam damnatam, sustinet... ».

Ex officio si riformula il § 2, sostituendo la clausola « suam actionem omnino non revocat », che potrebbe creare delle difficoltà interpretative, con l'espressione « oboedientiam non praestat » con la quale si precisa senza equivoci che cosa uno scismatico, benché ammonito, si rifiutava di fare. Nello stesso tempo si abbrevia l'espressione « et a legitima auctoritate admonitus » con le parole « et legitime admonitus » che sono più precise.

Con gli emendamenti introdotti il canone è il seguente:

§ 1. *Qui aliquam veritatem fide divina et catholica credendam denegat vel eam in dubium ponit aut fidem christianam ex toto repudiat et a legitima auctoritate ecclesiastica admonitus non resipiscat, ut haereticus aut apostata excommunicatione maiore plectatur; clericus praeterea aliis poenis puniri potest, non exclusa depositione.*

§ 2. *Qui subiectionem Supremae Ecclesiae Auctoritati detrectat et, legitime admonitus, oboedientiam non praestat, ut schismaticus excommunicatione maiore plectatur.*

§ 3. *Qui, praeter casus de quibus § 1, doctrinam a Romano Pontifice vel Collegio Episcoporum magisterium authenticum exercentibus, ut erroneam damnatam sustinet, nec legitime admonitus resipiscat, congrua poena puniatur.*

Can. 39

Qui consulto omiserit commemorationem Hierarchae in divina Liturgia ceterisque divinis officiis in signum communionis et subiectionis ecclesiasticae praescriptam, congruis poenis coerceatur non exclusa excommunicatione maiore.

Otto Organi di consultazione fanno sostanzialmente la stessa osservazione, cioè che il canone « è troppo severo ». Due di questi Organi ritengono che il canone potrebbe essere semplicemente omissivo; uno propone che la parola *consulto* venga ulteriormente specificata con *habitualmente*; uno invece si domanda perché per il delitto contemplato nel canone « per essere considerato tale, non si richieda una previa ammonizione, come nel canone precedente »; un altro Organo, ritenendo che nel canone si suppone uno scisma, propone che esso venga incorporato nel can. 38.

Il gruppo di studio ritiene il canone come molto importante in Oriente e corrispondente alle sue genuine e costanti tradizioni. Il canone non si aggiunge al can. 38, perché non sempre l'omissione della commemorazione di un gerarca nella divina Liturgia, anche se fatta *consulto*, avviene con l'intenzione di uno scisma. Tuttavia, la sostanza delle surriferite osservazioni si accetta con l'introduzione nel canone della clausola « si legitime admonitus non resipiscat » prima delle parole « congruis poenis coerceatur ». *Ex officio* si sostituiscono le parole « omiserit » e « coerceatur » rispettivamente con « omittit » e « plectatur » perché più appropriate. Il canone ora è il seguente:

Qui consulto omittit commemorationem Hierarchae in divina Liturgia ceterisque divinis officiis in signum communionis et subiectionis ecclesisticae praescriptam, si legitime admonitus non resipiscat, congruis poenis plectatur non exclusa excommunicatione maiore.

Can. 39 bis

Parentes vel parentum locum tenentes, qui liberos in religione acatholica baptizandos vel educandos tradunt congrua poena puniantur.

Nel CIC promulgato nel 1983 questo è il canone 1366 con qualche variante. Il *Coetus de delictis* del marzo 1980 non ha ritenuto opportuno inserirlo negli schemi del CICO, perché riteneva che in questi casi sia sufficiente, qualora si volesse procedere alla punizione, usare il sistema di una *monitio poenalis previa* ed, inoltre (considerati i canoni 148-149 dello schema « De cultu divino... » circa i matrimoni misti; cfr. *Nuntia* 10, pp. 4748), che sarebbe difficile delimitare i termini esatti dei delitti contemplati nel canone (cfr. *Nuntia* 12, p. 76, canoni 6 e 7).

Questa presa di posizione è stata riesaminata *ex officio*, nel gruppo di studio per la *denua recognitio* dello schema il giorno 4 dicembre 1982, per i seguenti motivi esposti dal Relatore del Gruppo:

a) nella *denua recognitio* dello schema *De cultu*, in sostituzione dei succitati canoni, si sono accettate le prescrizioni del neo-CIC (cfr. *Nuntia* 15, p. 74);

b) « tradere liberos baptizandos in religione acatholica » è un delitto indivisibile e non è possibile una previa monizione (quanto alla parola « educandos », essa sembra possibile);

c) nel canone si ha di mira anche i matrimoni tra i soli cattolici;

d) il delitto è bene delimitato, mentre qualche eventuale difficoltà dovrà essere sciolta sulla base dei principi generali circa le sanzioni, che il giudice saprà valutare prima di infliggere la pena.

Il gruppo di studio, accettando le motivazioni addotte, introduce questo canone subito dopo il can. 38 stimando questo posto come il luogo più adatto ad esso nello schema del CICO. Con ciò si accetta anche la proposta, sebbene sprovvista da motivazioni, di due Organi di consultazione.

Can. 39 ter

Qui normas iuris de communicatione in sacris violat congrua poena puniri potest.

Anche questo canone, come il precedente, è introdotto dal gruppo di studio nello schema durante la riunione del 4 dicembre 1982.

Il *Coetus de delictis* del marzo 1980 ha discusso se inserire o no nel Codice Orientale il seguente testo degli schemi del CIC latino, che, nel nuovo CIC, è ora il can. 1365:

« *Reus vetitae communicationis in sacris iusta poena puniatur* ».

Il testo però non è stato accettato perché, considerati i canoni circa la *communicatio in sacris*, sembrava al *Coetus* che la sua formulazione dovrebbe essere meno generica, affinché i limiti del delitto possano essere chiaramente indicati. Inoltre in questa materia, qualora dovesse diventare penale, sembrava meglio che si procedesse con una *praevia monitio poenalis*, ovvero con una legge particolare nei luoghi ove si verificano gli abusi al riguardo (cfr. *Nuntia* 12, p. 76 can. 6).

La posizione del *Coetus* del 1980 è stata riesaminata nel gruppo di studio del 1982 *ex officio* e su proposta di due Organi di consultazione, soprattutto perché, dopo la *denua recognitio* dello schema « *De cultu divino et praesertim de sacramentis* » (cfr. *Nuntia* 15, pp. 10-11, can. 5; p. 28 can. 36 bis), per quanto riguarda le norme sulla *communicatio in sacris*, non vi è sostanziale differenza tra gli schemi del CICO e il nuovo CIC. Tutto considerato, il gruppo di studio accoglie il canone, tuttavia in una nuova formulazione, tale cioè, che la *benignior interpretatio*, di cui nel can. 4 dello schema, non potrebbe escludere dal canone quelle violazioni delle norme riguardanti la *communicatio in sacris* che *in recto* parlano solo di che cosa sia lecito, mentre non asseriscono esplicitamente che l'opposto è *vetitum*. Inoltre la formulazione è tale da poter essere riferita anche alle violazioni delle norme del diritto particolare riguardanti la *communicatio in sacris*.

Can. 40

§ 1. Si quis res specialis benedictione vel usu liturgico ad cultum divinum destinatas in usus profanos vel in malum finem adhibet suspendatur vel Sacra Communionem privetur.

§ 2. Si vero species consecratas in sacrilegum finem abducit, retinet vel abicit, excommunicatione maiore plectatur et, si clericus, aliis quoque poenis puniatur non exclusa depositione.

Un Organo di consultazione ha qualche difficoltà nell'accettare che il § 2 tratti di un delitto molto maggiore di quello contemplato nel § 1, mentre un altro propone che ognuno dei due paragrafi costituisca un canone a sé.

Uno degli stessi due Organi propone anche che nel § 1 si minacci la « excommunicatio minor » in genere, e non quella in specie contenuta nelle parole « sacra communione privetur ».

Il gruppo di studio, anche se il Relatore sostiene l'ultima proposta, non ritiene opportuna alcuna modifica al canone, che pertanto rimane *ut iacet*.

Can. 41

Si quis divinae Liturgiae vel aliorum sacramentorum celebrationem simulat excommunicatione etiam maiore puniatur.

Non vi sono state specifiche proposte a questo canone, eccettuata quella riguardante la parola « etiam » che fa difficoltà a due Organi di consultazione. Il gruppo di studio, per ovviare a questa difficoltà, riformula l'ultima parte del canone in maniera tale che la scomunica maggiore appaia come la massima punizione possibile. Il canone è ora il seguente:

Si quis divinae Liturgiae vel aliorum sacramentorum celebrationem simulat congruis poenis plectatur, non exclusa excommunicatione maiore.

Can. 42

§ 1. Qui periurium commiserit coram auctoritate ecclesiastica congrua poena puniatur, maxime si in munere ecclesiastico sit constitutus.

§ 2. Is qui, etsi iniuratus, iudici legitime interroganti scienter falsum affirmat aut verum occultat sive qui ad hoc delictum inducit, congrua poena puniatur.

Il canone non ha osservazioni. *Ex officio* il gruppo esamina il § 1 e ritiene che in esso non sia indispensabile la clausola « maxime si in munere ecclesiastico sit constitutus », dato che nell'infliggere la « congrua poena » sarà in ogni caso necessario considerare le circostanze aggravanti. Tolta questa clausola, la divisione del canone in due paragrafi non ha più ragione di essere e pertanto il gruppo di studio redige il canone come segue:

Qui periurium commiserit coram auctoritate ecclesiastica aut qui, etsi iniuratus, iudici legitime interroganti scienter falsum affirmaverit aut verum occultaverit, sive qui ad haec delicta induxerit, congrua poena puniatur.

Can. 43

§ 1. Qui vim physicam in Episcopum adhibuerit vel aliam gravem iniuriam in ipsum iniecerit congruis poenis puniatur non esclusa, si clericus sit, depositione. Si vero idem delictum in Metropolitam, Patriarcham vel imo Romanum Pontificem commissum fuerit excommunicatione maiore delinquens plectetur, cuius absolutio in ultimo casu ad ipsum Romanum Pontificem est reservata.

§ 2. Qui id egerit in alium clericum, sodalem Instituti vitae consecratae vel laicum qui fungitur munere ecclesiastico congrua poena puniatur.

Un Organo di consultazione suggerisce per questo canone un testo molto simile al can. 1370 del CIC, includente le « poenae latae sententiae » (questione già rivista in dettaglio). Altri Organi fanno le seguenti proposte:

1) Il § 1 si divida in due paragrafi: nel primo si tratti della violenza contro il Romano Pontefice; nel secondo degli altri casi (1).

Considerando la posizione dei *Coetus* precedenti che hanno voluto seguire la scala ascendente della Gerarchia, a partire dal responsabile della Chiesa locale, che è il più esposto nei casi previsti dal canone (cfr. *Nuntia* 4, pag. 92), il gruppo di studio conferma l'operato dei medesimi *Coetus* lasciando immutato l'ordine seguito nel § 1.

2) Non si vede bene la ragione perché tanta differenza nella rilevanza penale riguardante le ingiurie reali di cui al § 1 n. 1.

Il gruppo di studio rinvia il proponente alla dottrina sulle circostanze aggravanti in ragione della « dignitas personae quae delicto offenditur », che in certi casi possono richiedere una pena più grave prevista dalla legge stessa.

3) « In hoc canone de vi physica tantum agatur cum de iniuriis in canonibus 45, 46 et 50 satis provisum est » (1).

Non si accetta: il motivo addotto non corrisponde alla realtà.

4) Ci si domanda se, in virtù del can. 24, si possa riservare la remissione delle punizioni previste nel canone, riguardanti le ingiurie reali causate ai vescovi ed al Patriarca, al Patriarca stesso (1).

Il gruppo di studio sta per una risposta affermativa, e rileva il cambiamento introdotto nel can. 24, ove, al posto di « extraordinariae circumstantiae » del testo precedente, si parla ora di « graves circumstantiae ».

5) Il § 2 si riformuli in modo tale che i membri degli Istituti secolari vengano inclusi sotto il nome di *laicus* se sono laici, e sotto il nome di *clericus* se chierici (1).

Si accetta con la riformulazione riportata qui sotto.

6) Le parole « qui fungitur munere ecclesiastico » relative al « laicus » nel § 2 dovrebbero essere sostituite con una espressione che limiti il delitto solo al tempo dell'attuale esercizio di questo *munus* (1).

Si accetta, scrivendo « quando actu munus ecclesiasticum exercet ».

Il canone è ora il seguente:

§ 1. manet.

§ 2. *Qui id egerit in alium clericum, religiosum, sodalem Societatis vitae communis ad instar religiosorum vel laicum quando actu munus ecclesiasticum exercet, congrua poena puniatur.*

Can. 44

Qui proprio Hierarchae legitime praecipienti vel prohibenti non obtemperat et post admonitionem in inoboedientia persistat, ut delinquens congrua poena puniatur.

Il canone non ha osservazioni.

Can. 45

§ 1. Qui seditioes vel odia adversus quemcumque Hierarcham suscitavit aut subditos ad inoboedientiam in eum provocat congrua poena puniatur, non exclusa excommunicatione maiore, praesertim si de Patriarcha vel immo de Romano Pontifice agatur.

§ 2. Qui impedit libertatem ministerii vel electionis vel potestatis ecclesiasticae, aut legitimum bonorum ecclesiasticorum usum, aut perterrefacit electorem vel eum qui potestatem vel ministerium ecclesiasticum exercuit, congrua poena puniatur.

Il canone non ha specifiche osservazioni.

Can. 46

§ 1. Qui vel publico spectaculo vel concione vel in scripto publice evulgato vel aliter instrumentis communicationis socialis utens blasphemiam profert, aut bonos mores graviter laedit, aut in religionem vel Ecclesiam iniurias exprimit vel odium contemptumve excitat, congrua poena puniatur.

§ 2. Congrua poena puniatur qui nomen dat consociationi quae contra Ecclesiam machinatur.

Proposte:

1) I due paragrafi si rifondino in uno solo, dato che la punizione prevista in entrambi è la stessa (1).

Non si accetta a causa della diversità della *factispecies* del delitto contemplato nel § 2.

2) Si ometta la parola « vel concione » nel § 1 per non dare l'impressione che nella predicazione stessa possano avvenire i delitti di cui nel § 1 (1).

Non si accetta: la parola « concione » ha un significato più ampio.

3) Si aggiunga alla fine del § 2 la clausola « qui autem eiusmodi consociationem promovet vel moderatur gravius puniatur » (1).

Non si accetta, perché non necessario dato il can. 17 sulle circostanze aggravanti.

Can. 47

Qui sine praescripta licentia bona ecclesiastica alienat congrua poena puniatur.

Il canone non ha osservazioni.

Can. 48

§ 1. Qui homicidium patravit puniatur excommunicatione etiam maiore, suspensione vel depositione.

§ 2. Eodem modo puniatur procurantes vel promoventes abortum.

Proposte:

1) Dal § 1 si ometta la parola « etiam » di modo che la punizione sia del tutto determinata (1).

Si accetta.

2) Si tolga dal § 2 la parola « promoventes » perché questo termine è troppo generico per circoscrivere la *factispecies* del delitto contemplato (2).

Si accetta.

3) Si aggiungano nel § 2 le parole « effectu secuto » per circoscrivere con esattezza il delitto dell'*abortus* (1).

Si accetta.

Ex officio.

a) Il § 1 si riformula in tal modo che la punizione principale comminata sia uguale per tutti, mentre, nel caso dei chierici, la punizione può essere aumentata con altre punizioni « non esclusa depositione ».

b) Riguardo all'*aborto* si nota di nuovo quanto è stato già riferito sopra a proposito delle *poenae latae sententiae* (richieste in questo caso da alcuni Organi di consultazione), cioè che la questione è stata lungamente discussa e risolta con l'introduzione di un apposito canone (cfr. più sotto pag. 58) da inserire tra i canoni « de sacramento paenitentiae » come can. 58 bis con il seguente inciso: « Episcopo eparchiali reservatur absolutio a peccato abortus de quo in can. 48 § 2 schematis *De sanctionibus poenalibus* ».

Il testo del canone, come riformulato dal gruppo di studio, già contenente un rinvio al can. 58 bis dello schema *De cultu*, è ora il seguente:

§ 1. *Qui homicidium patravit puniatur excommunicatione maiore; clericus praeterea aliis poenis puniatur non exclusa depositione.*

§ 2. *Eodem modo puniantur procurantes abortum, effectu secuto, firmiter can. 58 bis « De cultu... ».*

Can. 49

Qui hominem rapit aut iniuste detinet, graviter vulnerat vel mutilat, ipsi torturam physicam vel psychicam infert, congrua poena, non exclusa excommunicatione maiore, puniatur.

Si fa un'unica proposta, cioè quella di aggiungere al canone una clausola relativa alla tortura fisica o psichica che è un delitto anche oggi piuttosto frequente. La proposta si accetta con la clausola indicata in corsivo nel testo del canone.

Can. 50

Si quis gravem iniuriam cuiquam irrogaverit vel eius bonam famam per calumniam graviter laeserit, ad congruam satisfactionem praestandam cogatur, atque excommunicatione minore vel suspensione plectatur.

Un solo Organo di consultazione fa una proposta formulata come segue:

« *Nimis severus est hic canon. Verba ad congruam satisfactionem praestandam cogatur, atque excommunicatione minore plectatur* supprimantur. Ponatur unice *congrua poena puniatur* ».

La proposta si accetta solo parzialmente rendendo il canone meno severo con la sostituzione della parola *atque* con *quod si renuerit*, che mette in evidenza anche la finalità del canone tutta diretta verso la *congrua satisfactio*. *Ex officio* si cambia la parola *irrogaverit* con il termine *intulerit*. Il canone è ora il seguente:

Si quis gravem iniuriam cuiquam intulerit vel eius bonam famam per calumniam graviter laeserit, ad congruam satisfactionem praestandam cogatur; quod si renuerit, excommunicatione minore vel suspensione plectatur.

Can. 51

§ 1. Clericus concubinaris suspensione puniatur, cui, persistente delicto, aliae poenae gradatim addi possunt usque ad depositionem; si clericus aliter contra castitatem deliquerit congrua poena puniatur.

§ 2. Clericus qui prohibitum matrimonium attentavit deponatur.

§ 3. Sodalitas Instituti vitae consecratae votis publicis adstrictus, qui non sit in sacris ordinibus constitutus, haec delicta committens, congrua poena puniatur.

Proposte:

1) Bisogna omettere dal § 1 la clausola « si clericus aliter contra castitatem deliquerit » perché troppo indeterminata per costituire una *factispecies* del delitto (1).

Si accetta parzialmente, specificando che si tratta di peccati esterni contro la castità che causano uno scandalo, (cfr. nuovo CIC can. 1395 § 1).

2) Il § 3 deve essere formulato in maniera tale da non includere i membri degli Istituti secolari (1).

Si accetta iniziando il § con la parola *religiosus*, che esclude anche i membri delle « *Societates vitae communis ad instar religiosorum* ».

3) Il § 2 riferirsi non a tutti i voti pubblici di castità, ma solo a quel voto che comporta l'impedimento dirimente del matrimonio, il che è richiesto anche dalla parola *attentavit* del § 2 che vale per i religiosi di cui al § 3 (1).

Si accetta, anche *ex officio*, data la nuova formulazione del canone relativo all'impedimento dirimente proveniente dai voti religiosi (« *invalide matrimonium attentant qui voto publico perpetuo castitatis in Instituto religioso adstricti sunt* ») di cui in *Nuntia* 15, p. 70, can. 142.

Il canone è ora il seguente:

§ 1. *Clericus concubinarius vel aliter in peccato externo contra castitatem cum scandalo permanens suspensione puniatur, cui, persistente delicto, aliae poenae gradatim addi possunt usque ad depositionem.*

§ 2. *Clericus qui prohibitum matrimonium attentavit deponatur.*

§ 3. *Religiosus voto publico perpetuo castitatis adstrictus, qui non sit in sacris ordinibus constitutus, haec delicta committens, congrua poena puniatur.*

Can. 52

Qui falso de quovis delicto aliquem denuntiaverit congrua poena puniatur, non esclusa excommunicatione maiore, maxime si de confessario vel de Hierarcha, clerico vel sodali Instituti vitae consecratae vel etiam laico munere ecclesiastico fungente agatur.

Un Organo di consultazione, anche in questo caso, propone di accettare il relativo canone dallo schema per il nuovo CIC (can. 1390). Un altro Organo osserva che la parola *fungente* sia troppo vaga. Per un terzo bisogna formulare il canone in modo tale che i membri degli Istituti secolari siano indicati solo con le parole *clericus* e *laicus*, dato che essi « ad omnes effectus iuridicos quod attinet, unusquisque in proprio statu manent » (cfr. *Nuntia* 16, pag. 106 can. 141).

Le ultime due osservazioni si accettano; mentre *ex officio* con la parola *denuntiatur* si introduce una maggiore precisione nel canone. Esso ora è il seguente:

Qui falso de quovis delicto aliquem denuntiaverit congrua poena puniatur, non esclusa excommunicatione maiore, maxime si denuntiatur confessarius, Hierarcha, clericus, religiosus, sodalis Societatis vitae communis ad instar religiosorum aut laicus in munere ecclesiastico constitutus.

Can. 53

Qui documentum ecclesiasticum falsum conficit *aut* in eo falsum asserit, aut qui *quolibet* falso vel mutato documento scienter utitur in re ecclesiastica aut verum documentum mutat, destruit, vel occultat, congrua poena puniatur.

Uno solo è il suggerimento riguardante il canone, cioè di cancellare la parola *ecclesiasticum*, perché « non sarebbe male » che nel canone si contempli come delitto anche il servirsi di documenti civili falsi *in re ecclesiastica*. Questo suggerimento si accetta sostanzialmente con l'introduzione della parola *quolibet*, indicata nel testo riportato qui sopra col corsivo. *Ex officio* con la parola *aut*, pure riportata in corsivo, si sostituisce la parola *vel* del testo precedente, per ottenere una più netta indicazione tra le varie *factispecies* del delitto descritte nel canone.

Can. 54

§ 1. *Confessarius, qui sacramentale sigillum directe violat excommunicatione maiore plectatur; si vero alio modo hoc sigillum frangit congrua poena puniatur.*

§ 2. *Excommunicatione minore vel alia gravi poena puniatur qui notitias ex confessione habere quoquo modo conatus est vel illas iam habitas aliis transmittit.*

Non vi sono proposte specifiche riguardanti questo canone eccettuate quelle di pochi Organi di consultazione, che ammetterebbero, per la violazione diretta del sigillo sacramentale una scomunica *latae sententiae*. Come già riferito sopra (p. 6 e al can. 48), il gruppo di studio formula al riguardo il can. 58 bis che è inserito nello Schema « De cultu divino » e che tratta di una *reservatio peccati* fatta alla Santa Sede anziché di una *poena latae sententiae*.

Nel testo del canone si introduce, un opportuno riferimento ad esso, con il « *firmando can. 58 bis De cultu* ». La modifica introdotta *ex officio* è di minore portata ed è facilmente rilevabile dal nuovo testo del canone che è il seguente:

§ 1. *Confessarius, qui sacramentale sigillum directe violat excommunicatione maiore plectatur firmando can. 58 bis « De cultu... »; si vero alio modo hoc sigillum frangit congrua poena puniatur.*

§ 2. *Qui notitias ex confessione habere quoquo modo conatus est vel illas iam habitas aliis transmittit, excommunicatione minore aut suspensione puniatur.*

Can. 54 bis

Sacerdos qui contra praescriptum canonis 60 « De cultu divino » agit, excommunicatione maiore puniatur, firmando can. 58 bis « De cultu divino ».

Il canone non figurava nello schema inviato agli Organi di consultazione, soprattutto perché il can. 60 « De cultu », cui il canone si riferisce, era concepito in quel tempo in maniera molto più ampia (« *Absolutio complicitis in quocumque peccato gravi invalida est*... ») di quella dell'equivalente canone del CIC (can. 977: « *Absolutio complicitis in peccato contra sextum Decalogi praeceptum*... »). Nella *denua recognitio* dello schema « De cultu... », invece, il predetto canone è stato riformulato in tale maniera da corrispondere, pur con diversa terminologia, esattamente al can. 977 del CIC (« *Absolutio complicitis in peccato contra castitatem*...; cfr. *Nuntia* 15, pp. 39-40). Pertanto il gruppo di studio del 4 dicembre 1982 *ex officio*, e su richiesta di due Organi di consultazione, riesamina l'intera questione dal punto di vista penale e, in base ai principi generali che informano questo schema, formula il surriferito can. 54 bis, che commina una scomunica maggiore ai trasgressori con un richiamo al « can. 58 bis De cultu divino » (come nei canon: 48 § 2, 54 § 1 e 54 ter).

Va notato che dal dibattito su questo canone è emersa la necessità di attenersi alle genuine tradizioni orientali e di introdurre nel Codice il massimo *deterrent* possibile per prevenire i delitti di cui in questo canone. Infine il gruppo si è convinto che il can. 58 bis *De cultu* provvede a tutte e due le esigenze, senza fare ricorso ad una scomunica *latae sententiae*, anche tenendo presente che in questi casi sembra altrettanto difficile, seppure possibile, emanare una *sententia declaratoria* quanto una *irrogatoria*. Il misfatto però deve avere la qualità di *delictum*.

Can. 54 ter

Sacerdos qui in actu vel occasione vel praetextu confessionis paenitentem ad peccatum contra castitatem sollicitat congruis poenis puniatur, non exclusa depositione, firmo can. 58 bis « De cultu... ».

Anche questo canone, come il precedente, è introdotto nello schema dal gruppo di studio del 4 dicembre 1982.

Durante il dibattito su questo canone viene notato, tra l'altro, che in questi casi il delitto, specialmente se commesso *in actu confessionis*, non sembra dimostrabile al punto da arrivare ad una *sententia iudicialis*; pertanto si comprende l'operato del *Coetus de delictis* del 1980 (cfr. *Nuntia* 12, pp. 75-76 can. 4) che non riteneva opportuno inserire questo canone negli schemi del CICO. Quel *Coetus* era del parere che contro un tale gravissimo misfatto, conviene agire non con una procedura penale nel foro esterno, bensì con opportune norme proprie al solo foro interno. Tuttavia il gruppo di studio del 4 dicembre 1982 ritiene necessario introdurre questo canone nel CICO, per lo meno per affermare che nel caso si tratta di un *delictum* e per circoscrivere esattamente la sua *factispecies* e la natura delle punizioni che possono essere inflitte. Per quanto riguarda l'effettiva possibilità di infliggerle per via di un processo canonico, previsto nel Codice stesso, non si dubita nel gruppo che bisognerà ricorrere, nel più dei casi, ad altre speciali norme emanate dall'Autorità competente della Santa Sede. Con l'aggiunta della clausola « firmo can. 58 bis *De cultu* » di cui si veda qui sotto (e ai cann. 48 § 1, 54 § 1, 54 bis) alla fine della relazione, il gruppo di studio, in questo caso, indica precisamente la via alla Santa Sede.

Can. 55

§ 1. Episcopi, qui aliquem, sine competentis auctoritatis mandato, in Episcopum ordinant et qui ab ipsis ordinationem hoc modo recepit excommunicatione maiore plectantur.

§ 2. Episcopus, qui presbyteros vel diaconos contra praescripta canonum ordinat, congrua poena puniatur.

Il canone rimane immutato. A parte un Organo di consultazione che vuole in questo canone la scomunica *latae sententiae*, le proposte sono le seguenti:

1) Nel § 1 si aggiungano, dopo *plectantur*, le parole « et deponantur » (2).

Non si accetta, a causa degli effetti giuridici della scomunica maggiore di cui al can. 36 che sembrano sufficienti.

2) La parola « *mandatum* » si sostituisca con un'altra più comprensibile agli orientali (1).

Non si accetta, perché l'Organo non propone un altro specifico termine e perché nel canone si tratta evidentemente di quel *legitimum mandatum* di cui al can. 77 dello schema « De cultu... » (cfr. *Nuntia* 15, p. 45).

3) Si omettano le parole « *hoc modo* » dal § 1 perché « inutili » (1).

Non si accetta; le due parole sono utili per l'esatto senso giuridico del canone.

Can. 56

Si quis saecularibus potestatibus usus ordinationem sacram vel officium ecclesiasticum obtinet, deponatur.

Due Organi di consultazione obiettano che il canone non è comprensibile e che la *factispecies delicti* non è sufficientemente circoscritta. Accettando questo punto di vista il Relatore del gruppo di studio osserva che la locuzione « *saecularibus potestatibus uti* » è presa dal can. 30 dei SS. Apostoli, ove, però essa è più specificata: « *si quis episcopus saeculis potestatibus usus ecclesiam per ipsas obtinet*, deponatur et segregentur omnes qui illi communicant ». I sacri canoni parlano anche della « *electio* a principibus facta episcopi aut presbyteri aut diaconi », non della *ordinatio*. Una simile *electio* è dichiarata *irrita* nel can. 3 del Secondo Concilio di Nicea (che non appartiene di per sé alle collezioni orientali, ma è un'autorevole interpretazione del can. 30 dei SS. Apostoli). Pertanto il relatore propone che il canone si riformuli nel senso che lo stesso *conatus* di ottenere un ufficio ecclesiastico o un *munus* — che in certi paesi può avvenire anche oggi — sarebbe già un *delictum*.

Il gruppo di studio accetta quanto proposto e il canone è ora il seguente:

Qui ad saeculares auctoritates directe vel indirecte recurrerit, ut, ipsis instantibus, ordinationem sacram, officium, ministerium vel munus ecclesiasticum obtineat, congrua poena puniatur, non exclusa excommunicatione maiore et, si de clerico agatur, etiam depositione.

Can. 57

Si quis ordinationem sacram simoniace acceperit, deponatur et ipse et ordinans eum; si vero simoniace alia sacramenta administraverit vel receperit, congrua poena puniatur.

Anche per quanto si riferisce a questo canone, più Organi di consultazione (4) osservano che lo si debba riformulare in modo tale che la *facti-*

species dei delitti in esso definita non possa dare adito a dubbi di sorta. Due Organi propongono anche un nuovo testo concreto per il canone.

Il gruppo di studio ristudiando il canone ammette che esso non è esatto (p.e., considera come delinquente anche colui che ordina *non simoniace*, cioè del tutto in buona fede, uno che ha ottenuto le *litterae dimissoriae* da un vescovo in maniera simoniaca e si fa ordinare da un altro che non sa niente di questo misfatto) e pertanto lo riformula come segue:

Qui sacram ordinationem simoniace receperit vel contulerit, deponatur; qui vero alia sacramenta simoniace administraverit vel receperit alia congrua poena puniatur.

Can. 58

Quicumque officium, ministerium vel munus in Ecclesia simoniace obtinet, quomodocumque usurpat, illegitime retinet, aliis transmittit, vel exsequitur, congrua poena puniatur, non exclusa depositione.

Un Organo di consultazione osserva che nel canone non si contempla come delitto un conferimento simoniaco di un ufficio ecclesiastico. Per rimediare a questa lacuna non intenzionale il gruppo di studio aggiunge le parole « vel confert » dopo la parola « obtinet ».

Un altro Organo di consultazione propone di aggiungere questo canone come un § 2 al canone precedente. Il gruppo di studio invece ritiene che conviene mantenere i due canoni separati soprattutto perché il canone presente non si riferisce solo alla simonia ma anche ad altri delitti riguardanti gli uffici ecclesiastici.

Un Organo rileva anche qui, come in altri canoni che trattano di una *depositio*, quanto ha già proposto al canone specifico relativo a questa punizione, cioè al can. 35 § 2.

Ex officio il gruppo di studio sostituisce le virgole con *aut* oppure con *vel* per una maggiore chiarezza di distinzione tra le varie *factispecies delicti*.

Si nota che per quanto riguarda i termini *officium*, *ministerium*, *munus*, usati in questo ed in altri canoni (56, 59, 60, 61), il gruppo di studio li considera provvisori, trasmettendo ad ulteriori lavori della Commissione il compito di determinare l'esatta portata di essi affinché la *factispecies delicti* nei singoli casi sia veramente circoscritta con ogni precisione.

Il canone allo stato presente dei lavori della Commissione è il seguente:

Quicumque officium, ministerium vel munus in Ecclesia simoniace obtinet vel confert aut quomodocumque usurpat aut illegitime retinet vel aliis transmittit vel exsequitur, congrua poena puniatur, non exclusa depositione.

Can. 59

Qui quidvis donat vel pollicetur ut quis, officium in Ecclesia exercens, illegitime quid agat vel omittat, congrua poena puniatur simul cum illo qui ea dona vel pollicitationes acceptat.

Un Organo di consultazione fa una osservazione attinente piuttosto al can. 17 sulle circostanze aggravanti (« conviene chiarire che una maggiore punizione merita colui che esercita un ufficio nella Chiesa »). Un altro osserva che la formulazione del canone è infelice; il gruppo di studio riconosce ciò soprattutto riguardo alla clausola finale di esso (« simul cum eo... » etc.) che viene sostituita con le parole « item qui ea dona vel pollicitationes acceptat » presa dagli schemi del CIC (ora can. 1386).

Per quanto riguarda la parola *officium*, viene notato nel gruppo di studio che con esso il delitto, secondo la norma del can. 4 § 2, non si riferisce ad un altro *munus* o ministero nella Chiesa. Pertanto il gruppo di studio inserisce nel canone, dopo la parola *officium*, le parole « vel ministerium vel munus », tuttavia con la stessa riserva fatta al canone precedente.

Il canone come riformulato nel gruppo di studio è ora il seguente:

Qui quidvis donat vel pollicetur ut quis, officium vel ministerium vel munus in Ecclesia exercens, illegitime quid agat vel omittat, congrua poena puniatur: item qui ea dona vel pollicitationes acceptat.

Can. 60

Qui, praeter casus in iure iam praevisos, ecclesiastica potestate, officio, ministerio vel munere abutitur aut obligationes his adnexas graviter violat vel negligit, congrua poena puniatur non exclusa officii privatione.

Un solo Organo di consultazione fa delle osservazioni circa questo canone, rilevandone l'inesattezza nelle varie *factispecies delicti* che esso contiene. Questo rilievo è di natura sostanziale e valido. A tal proposito il gruppo di studio adotta la formulazione del corrispondente canone degli schemi del CIC (ora can. 1389), introducendovi tuttavia qualche modifica terminologica e menzionando, oltre al *munus*, anche l'*officium* e il *ministerium*, per ovviare alle difficoltà che possono provenire dal can. 4 § 2, qualora si menzioni esclusivamente solo il *munus*, nonostante la definizione dell'*officium* come *quodlibet munus* (cfr. *Nuntia* 18 p. 26, can. 26).

Il canone è ora il seguente:

§ 1. *Qui praeter casus in iure iam praevisos, ecclesiastica potestate, officio, ministerio vel munere per actum vel omissionem abutitur, congrua poena puniatur, non exclusa eorundem privatione, nisi in eum abusum alia poena sit lege vel praecepto constituta.*

§ 2. *Qui ex culpabili negligentia ecclesiasticae potestatis vel officii vel ministerii vel muneris actum illegitime cum damno alieno ponit vel omittit, congrua poena puniatur.*

Can. 61

Si quis, officium, ministerium vel munus habens in Ecclesia, cuiuscumque sit ritus, quemvis fidelem ad alium ritum assumendum quomodocumque

inducere praesumat, suspensione vel excommunicatione minore ad mensem et, in casibus gravioribus, maiore etiam poena, puniatur praesertim ad instantiam Hierarchae cui interest qui in casu negligentiae vel recidivitatis ad Sedem Apostolicam recurrat.

Vari (9) Organi di consultazione fanno osservazioni al canone. Uno di essi vorrebbe la sua soppressione, ritenendo che possono esservi, qualche volta delle ragioni valide per « inducere aliquem ad alium ritum assumendum ». Il fatto che nel canone si parli di una scomunica minore *ad mensem* (cfr. la revisione del can. 33 § 2) e che si implichi il « Hierarcha cuius interest », suscita perplessità in quasi tutti questi Organi.

In considerazione delle difficoltà sollevate, riguardanti questo canone (cfr. *Nuntia* 4, pp. 95-96 can. 60; *Nuntia* 12, pp. 73-74), il Relatore ritiene opportuno fare una breve panoramica circa le discussioni che hanno portato, su richiesta del *Coetus Centralis*, alla presente formulazione del canone, con la quale il delitto in esso contemplato viene ristretto solo a coloro che hanno un « officium, ministerium vel munus in Ecclesia ». Tuttavia, dato che anche nella forma mitigata, il canone non piace a diversi Organi di consultazione e che le perplessità che suscita sono in parte giustificate, il Relatore propone di omettere dal canone tutto quello che esula dalla *factispecies delicti* e dalla *comminatio poenae*, e di riferirsi per il resto al can. 7 del *Motu proprio* « Cleri sanctitati » (ritenuto negli schemi del CICO; cfr. *Nuntia* 3, p. 48 can. 6) ove si proibisce che « nemo quemvis fidelem, ad alium ritum assumendum, ullo modo inducere praesumat ». La proposta del Relatore, dopo una discussione al riguardo, è accettata da tutto il gruppo di studio insieme con la nuova formulazione del canone come segue:

Qui officium vel ministerium vel munus habens in Ecclesia, cuiuscumque sit ritus, quemvis christifidelem, contra canonem 7 MP « Cleri sanctitati », ad alium ritum assumendum quomodocumque inducere praesumat congrua poena puniatur.

Can. 62

Clericus vel sodalis Instituti vitae consecratae mercaturam vel negotiationem contra canonum praescripta exercens, pro delicti gravitate puniatur.

A richiesta di un Organo di consultazione e anche *ex officio*, il gruppo di studio riformula il canone in modo da escludere i membri degli Istituti secolari, per i quali, se laici, il canone non può valere. La nuova formulazione è la seguente:

Clericus, religiosus vel sodalis Societatis vitae communis ad instar religiosorum, mercaturam vel negotiationem contra canonum praescripta exercens, congrua poena puniatur.

Can. 62 bis

Qui obligationes sibi ex poena impositas violat, graviore poena puniri potest.

Il gruppo di studio inserisce nello schema questo canone in seguito ad una osservazione fatta da un Organo di consultazione relativa al can. 36 (si veda sopra a pag. 41) per colmare una lacuna che infatti esisteva al riguardo.

Can. 58 bis dello Schema

« De cultu divino et praesertim de sacramentis »

Come già rilevato nella parte introduttiva di questa relazione (pp. 8-9) e circa i canoni 48 § 2, 54 § 1, 54 bis e 54 ter, il gruppo di studio crede opportuno mantenere nel CICO, per alcuni delitti, la cosiddetta « reservatio absolutionis a peccato » ritenendola in sostanza consona con le più genuine tradizioni orientali e anche veramente efficace ad assicurare per i fedeli orientali nel mondo moderno quel *deterrent* che si spera di ottenere per i fedeli latini con le scomuniche riservate *latae sententiae*. Si nota anche nel gruppo di studio che in realtà una scomunica vieta di « sacramenta recipere » (can. 1331 § 1 n. 1, vale anche per l'*interdictum* can. 1332 e la *suspensio* di cui al can. 1334 § 2) e pertanto comporta anche nella Chiesa latina sempre una « reservatio peccati (anzi « peccatorum ») ratione censurae » e come conseguenza vale anche la norma (cfr. CIC can. 6 § 2, e si suppone in CIC 1357) che si leggeva nel CIC del 1917: « si agatur de censura quae impedit Sacramentorum receptionem, censuratus nequit absolvi a peccatis, nisi prius a censura absolutus fuerit » (CIC 1917, can. 2250 § 2).

Perciò, il gruppo di studio, dopo diversi tentativi, formula il seguente canone da inserire nello schema « De cultu divino et praesertim de sacramentis », per tenere bene diviso ciò che appartiene al *forum externum* e *forum internum*.

§ 1. *In nonnullis casibus ad salutem animarum providendam opportuna esse potest limitatio potestatis a peccatis absolvendi atque eiusdem potestatis avocatio ad determinatam auctoritatem; haec tamen fieri non possunt nisi de consensu Synodi Episcoporum vel Consilii Hierarcharum vel Sedis Apostolicae.*

§ 2. *Iure communi Sedi Apostolicae reservatur absolutio a peccatis de quibus in canonibus (schematis « De sanctionibus... ») 54 bis, 54 ter et 54 § 1, si de directa violatione sigilli sacramentalis agatur; Episcopo vero eparchiali reservatur absolutio a peccato abortus de quo in can. 48 § 2.*

SCHEMA CANONUM DE CLERICIS NELLA NUOVA REVISIONE

Lo *Schema canonum de clericis et laicis*, che è stato inviato agli Organi di consultazione il 15 marzo 1981 ed è stato reso di pubblica ragione in *Nuntia* 13, pp. 81-119, contiene tre dei ventinove titoli del progettato futuro Codice di Diritto Canonico Orientale (cfr. *Nuntia* 9, pp. 91-92 e *Nuntia* 19 pp. 3-4). Il primo di questi tre titoli contiene 87 canoni riguardanti la disciplina relativa ai chierici ed è stato oggetto della *denua recognitio* da parte di un gruppo di studio speciale, convocato *ad hoc* dal 28 febbraio al 12 marzo 1983. Di questo gruppo facevano parte, oltre al Vice-Presidente ed al Segretario della commissione, sette consultori ed altri due esperti in materia. Il gruppo di studio, che precedentemente alla riunione, aveva sottoposto ad un approfondito studio personale i due fascicoli di complessive 144 fitte pagine riguardanti le osservazioni fatte allo schema da parte degli Organi di consultazione, ha assolto il suo compito in 16 sessioni mattutine o pomeridiane. E' questo lavoro che viene, seppure succintamente, presentato nella presente relazione.

L'accoglienza dello schema « De clericis » da parte degli Organi di consultazione risulta, da un giudizio complessivo, essere stato molto buona. Invero gli Organi che hanno inviato le loro osservazioni erano, in questo caso, alquanto meno numerosi (circa il 50%) rispetto agli schemi precedenti. Tuttavia si può ragionevolmente ritenere che questo sia un fattore favorevole allo schema data la generale disponibilità di tutti gli Organi di inviare alla Commissione le proprie osservazioni anche se poche o di minore importanza.

Le risposte pervenute hanno manifestato in genere un notevole gradimento dello schema. Due Organi di consultazione si sono pronunciati negativamente, tuttavia per motivi opposti: uno di essi ritiene lo schema non abbastanza simile al CIC latino; l'altro, invece, lo accusa di essere troppo simile.

Altri quattro Organi di consultazione, benché abbiano accettato lo schema nel suo complesso, hanno espresso riserve assai gravi richiedendo una maggiore rigosità giuridica e l'omissione di tutti quei canoni che, a loro giudizio, sono di contenuto prevalentemente spirituale ed esortativo. Le os-

servazioni di tutti gli altri Organi di consultazione erano altamente positive; cinque di essi hanno dato un *placet* incondizionato a tutto lo schema, mentre gli altri hanno dato un *placet iuxta modum*, il quale *modus*, tuttavia, in molti casi, è stato ridimensionato a poche specifiche proposte di emendamento.

OSSERVAZIONI GENERALI

1. La prima questione generale trattata dal gruppo di studio riguardava la « natura giuridica del Codice ».

Come già accennato, alcuni Organi di consultazione hanno richiesto un profondo riesame dello schema sotto il profilo della rigerosità giuridica, sembrando loro, come scriveva uno di essi, che i canoni contenuti nello schema « vogliono essere nello stesso tempo un manuale di teologia e un trattato di spiritualità...; alcuni di essi non sono chiari, alcuni troppo lunghi, altri difficili non solo per i sudditi, ma anche per i giuristi ». Il gruppo di studio ha dovuto esaminare queste obiezioni anche *ex officio* perché implicavano direttamente uno dei principi direttivi per la revisione del CICO, formulati dalla prima riunione plenaria dei Membri della Commissione nel mese di aprile 1974. Infatti secondo questi principi « il codice non deve essere un insieme di verità ed esortazioni riguardanti la fede ed i costumi, bensì deve essere un complesso di leggi per dirigere la vita pratica dei fedeli » (*Nuntia* 3, p. 5).

I precedenti gruppi di studio, nella formulazione dei canoni di questo schema, hanno volutamente scelto una dicitura più generica con lo scopo di favorire il principio di sussidiarietà, pure esso « direttivo » ed approvato dalla stessa riunione plenaria dei Membri della Commissione. Pur col dovuto rispetto all'operato di questi gruppi di studio si è riconosciuta, nella riunione del 28 febbraio 1983, la necessità di accogliere la sostanza delle summenzionate osservazioni, col proposito di esaminare lo schema, canone per canone, e, ove occorra, riformularne i testi nel senso di una maggiore rigerosità giuridica o anche ometterli qualora non sembrino contenere vere norme giuridiche. Nelle pagine seguenti si potrà notare, che questa decisione ha avuto assai grande influenza nei lavori della *denua recognitio*. Infatti sono numerosi i canoni omessi, trasferiti altrove o quasi integralmente riformulati.

2. La seconda questione generale, che richiedeva un approfondito esame è stata suscitata da tre Organi di consultazione ai quali lo schema non sembrava salvaguardare sufficientemente le genuine tradizioni orientali. Un Organo di consultazione ha scritto così: lo schema « manca di un vero recupero della tradizione orientale » perché « non soltanto il linguaggio giuridico è essenzialmente occidentale, ma anche l'impostazione generale della vita cristiana ». Un secondo Organo di consultazione ha rilevato che dalla lettura dello schema non si riesce ad intravedere « comment les rédacteurs se sont

inspirés des canons des Conciles oecuméniques ou des Conciles généraux ou particuliers, de telle ou telle tradition orientale », dato che « le contenu est le décalque d'un droit canonique latin récent, lequel semble plus soucieux de légiférer à partir de la praxis romaine actuelle que d'actualiser la tradition vivante ».

Un terzo Organo di consultazione ha notato « troppa assimilazione allo schema per la Chiesa latina, a scapito della ricchezza disciplinare delle Chiese Orientali », ritenendo che « i canoni sono presentati con uno stile rigido e troppo *secco*, più conforme alla tradizione giuridica romana che non a quella più fluida delle Chiese Orientali ».

La risposta a queste osservazioni, da parte del gruppo di studio, era che, tutto sommato, esse non sembrano abbastanza fondate ed in ogni caso troppo generiche senza alcuna indicazione concreta. Si notava anche che lo schema, per quanto riguarda il suo « carattere orientale », è piaciuto alla maggioranza degli Organi di consultazione; anzi, alcuni di essi, proprio sotto questo aspetto, lo hanno lodato esplicitamente come quell'Organo, di grande *pondus sociologicum*, che riteneva che lo schema « intends to follow very closely the tradition of Eastern Churches ».

Nel gruppo di studio si è rilevato inoltre che, se per alcune parti dello schema (come per esempio quella circa gli « iura et obligationes clericorum ») non è difficile attenersi, quanto a sostanza, alle numerose prescrizioni contenute nelle antiche collezioni canoniche orientali, questo non può verificarsi per altre parti, p.e. quella *de Seminariis*, per le quali nelle predette collezioni canoniche le prescrizioni sono assai ridotte, seppure esistono. Per queste parti, volendo sempre mantenere la sostanza delle genuine tradizioni orientali, il gruppo di studio si è ispirato più direttamente ai documenti del Concilio Vaticano II e alle susseguenti disposizioni della Santa Sede, e, in diversi casi, ne ha adottato anche la relativa formulazione.

3. Un Organo di consultazione ha osservato quanto segue: « nello schema molto spesso si evoca lo *ius particolare* e a questo si lasciano molte norme che fino ad ora si trovavano nel Codice. Nello schema *de religiosis* questo è ammissibile con più facilità perché tutti gli Istituti hanno le loro costituzioni. Ma non si può dire che ogni Chiesa *sui iuris* abbia un diritto particolare dettagliato, come lo si suppone dallo schema. Ed inoltre non bisogna dimenticare che per molti anni molte Chiese non l'avranno ».

Riguardo a queste obiezioni, che coinvolgono di per sé tutti gli schemi del progettato Codice, nel gruppo di studio si è preso innanzitutto atto che lo schema, proprio perché rimanda spesso allo *ius particolare*, ha avuto alcuni particolari *placet*, mentre diversi Organi di consultazione hanno proposto, non già un aumento, ma una riduzione del numero dei canoni avvalendosi del fatto che ogni omissione di qualche norma giuridica dal Codice comune, equivale, sotto un certo aspetto, ad un rimando della relativa materia allo *ius particolare*, qualora l'autorità legislativa competente voglia occuparsi di essa. Si è rilevato, inoltre, come un Organo di consultazione abbia

intravveduto con tutta chiarezza, che lo *ius commune* è stato volutamente composto in maniera tale da poter « guidare le Chiese orientali *sui iuris* nel formare il proprio diritto particolare ».

Infatti, in questo gruppo di studio, come già avveniva nei precedenti gruppi di studio, non si è dubitato minimamente che le Chiese *sui iuris* devono essere considerate capaci di formare il proprio diritto particolare e sollecite a farlo, quando questo sia esplicitamente richiesto dallo *ius commune*. Anzi, non sembra fuori posto notare che questo atteggiamento sia stato sempre considerato dalla Commissione come uno dei più fondamentali presupposti per la revisione del Codice Orientale, mentre una presunzione contraria è stata ritenuta inaccettabile e pregiudizievole al « principio direttivo della sussidiarietà ».

4. La quarta questione generale, riguardante questo schema, è stata sollevata dal gruppo di studio stesso, e trattata *ex officio*. Ci si è posta cioè la questione a quale linea di massima attenersi nella costante preoccupazione, da una parte, di non discostarsi dalle genuine tradizioni orientali, e, dall'altra, di non creare inutili diversità con i canoni « de clericis » del nuovo CIC promulgato all'inizio del 1983. Il dibattito a questo riguardo è stato assai ampio e ha trovato una conclusione dopo che un *coetus minor*, composto da soli tre esperti, ebbe formulato i « cinque punti » che si riportano qui per intero, nella definitiva redazione accettata dal gruppo di studio, per una più completa possibile informazione, anche se essi non costituivano se non una specie di « regola interna » propria a questo gruppo di studio. I « cinque punti » erano i seguenti:

1) Nella creazione ed elaborazione di un Codice destinato alle Chiese Orientali, è importante tener presente che non è solo il suo contenuto, ma anche la sua formulazione che esprime con cura la sensibilità giuridica mediante un lessico consono ed accetto a quelle Chiese, sempre confacente al genio specifico ed alle venerabili e diverse tradizioni dell'Oriente cristiano. Pertanto, non potendo il diritto essere disgiunto dalla visuale teologica e spirituale, tale impostazione, tipica e propria di quelle Chiese, dovrebbe essere religiosamente rispecchiata nel nuovo CICO.

2) Fermo restando il valore del principio della « *receptio iuris* » anche nei riguardi del nuovo *Codex Juris Canonici* della Chiesa latina, nella revisione del CICO bisognerà procedere con molta cautela e prudenza al fine di evitare, per quanto sia possibile, le gratuite accuse di « latinizzazione indebita » del suo nuovo testo: tali accuse potrebbero creare seri ostacoli alla accettazione del CICO da parte dei Cristiani d'Oriente.

3) A tal fine si eviti di recepire i canoni del nuovo CIC per ragioni *unicamente* di uniformità letteraria o di utilità redazionale concernente un determinato ed identico oggetto.

4) Di conseguenza, qualora — su uno stesso argomento giuridico — le formulazioni del CICO differissero da quelle del nuovo CIC latino, non

è affatto necessario giustificare tali differenze in ogni singolo caso. La presunzione infatti è favorevole alla diversità.

5) Infine, se uno o più canoni del nuovo *Codex* latino — pur nel rispetto dei principi sopra espressi — venissero inseriti *ad litteram* nel nuovo CICO, tale fatto non costituirebbe in nessun modo una prova di indebita latinizzazione, ma rappresenterebbe invece un esempio di lecita e lodevole recezione. Del resto, la chiarezza giuridica nella formulazione della norma non è mai in opposizione al vero ed autentico genio dell'Oriente.

OSSERVAZIONI FATTE AI SINGOLI CANONI

Can. 1

Clerici nuncupantur christifideles qui a Domino per Spiritum Sanctum vocati atque a competenti Auctoritate ecclesiastica electi, sacra ordinatione deputantur ut, in Christi Pastoris missione et potestate partem habentes, Ecclesiae sint ministri.

Proposte:

1) il canone si ometta (1) (*).

Non si accetta, attenendosi il progetto del futuro CICO alle distinzioni del n. 31 della Costituzione Conciliare « Lumen Gentium » nel quale i chierici si distinguono « ratione suae vocationis », sia dai laici sia dai religiosi, il che è molto consono con la mentalità degli Orientali. Questo primo canone si ritiene nel gruppo di studio altrettanto necessario, quanto lo sono i due canoni introduttivi dei titoli che trattano dei religiosi e dei laici, in cui si danno « definizioni » di chi è « laicus » e di chi è « religiosus ». Per completezza d'informazione si anticipa qui che l'intera problematica riguardante questa materia è stata ripresa nel *Coetus de laicis* del 10-12 ottobre 1983. Dell'operato di questo *Coetus* sarà data una relazione in un prossimo futuro. Qui si nota solo che si sono ritenute le « descrizioni » di « clericus », « religiosus » e « laicus ». In questo contesto però va segnalato che al canone in oggetto si è aggiunto il seguente § 2: « Ratione sacrae ordinationis clerici ex divina institutione a ceteris christifidelibus distinguuntur ».

2) I canoni 1-5 vengano congiunti in un canone solo (2).

Non si accetta, riconfermando in ciò l'operato dei *Coetus de Clericis* del febbraio e marzo del 1980, i quali appunto hanno separato in diversi canoni i 4 paragrafi di un *canon unicus*, formulato nel 1975 e pubblicato in *Nuntia* 3 pagg. 55-56, per una maggiore chiarezza e aderenza ai testi del Concilio Vaticano II relativi alla « communio hierarchica », ai vari gradi di

(1) Le cifre fra parentesi aggiunte alle singole proposte si riferiscono al numero degli Organi di consultazione che hanno fatto la relativa proposta.

ordine sacro (abbandonando la distinzione propria del CS can. 38 tra « hierarchia ordinis » e « hierarchia iurisdictionis ») e al concetto di « sacra potestas ».

3) Si ometta l'inciso « a Domino per Spiritum Sanctum vocati » perché questo è un presupposto alla vocazione sacerdotale, ma è l'ordinazione sacra stessa che conferisce quel dono dello Spirito Santo con cui si diventa « clericus » (2).

Si accetta e si veda al n. 4 per quanto riguarda la menzione del dono dello Spirito Santo.

4) Il canone si riformuli come segue, secondo tre proposte:

a) Clerici nuncupantur christifideles qui a competenti Auctoritate ecclesiastica electi, per manuum impositionem et donum Spiritus Sancti communis christianae ministerium suscipiunt eidemque inserviunt, munera hierarchica implentes (un Organo che cita come fonti « Lumen gentium » 20, 3; 21, 2; 29, 1 e « Presbyterorum ordinis » 1).

b) Clerici nuncupantur christifideles qui propter donum Spiritus Sancti in sacra ordinatione receptum participant auctoritatem qua Christus Corpus Suum extruit, sanctificat et regit (1).

c) Clerici nuncupantur christifideles qui sacra ordinatione deputantur ut tamquam Ecclesiae ministri sacri in persona Christi capitis agere valeant (1).

Il gruppo di studio innanzitutto non accetta la terza formulazione perché in essa viene omissa l'inciso « a competenti auctoritate ecclesiastica electi », che si ritiene sostanziale. Infatti è necessario stabilire che chi eventualmente riceve la sacra ordinazione « non electus » da una competente autorità ecclesiastica, non sarà chiamato giuridicamente « clericus ».

Della prima e seconda formulazione si accetta l'inciso « per donum Spiritus Sancti in sacra ordinatione receptum », come molto consono ad un Codice Orientale, anzi come necessario dopo l'omissione dell'inciso di cui al numero precedente. Invece per quanto riguarda gli altri elementi contenuti in queste due formulazioni, nel gruppo di studio non si arriva ad una sufficiente convergenza di vedute. D'altro canto tutti i componenti di esso, ritengono esatto e sufficiente il testo del canone come proposto nello schema: ...« deputantur, ut in Christi Pastoris missione et potestate partem habentes Ecclesiae sint ministri ».

Con gli emendamenti introdotti e l'aggiunta (nel *Coetus* dell'ottobre 1982) del § 2 il canone ora è il seguente:

§ 1. *Clerici nuncupantur christifideles qui a competenti auctoritate ecclesiastica electi, per donum Spiritus Sancti in sacra ordinatione receptum deputantur ut, in Christi Pastoris missione et potestate partem habentes, Ecclesiae sint ministri.*

§ 2. *Ratione sacrae ordinationis clerici ex divina institutione a ceteris christifidelibus distinguuntur.*

Can. 2

Clerici ratione sacrae ordinationis distinguuntur in Episcopos, Presbyteros et Diaconos, qui (omnes) etiam ministri sacri vocantur.

Al canone non si fanno specifiche osservazioni, ad eccezione di quella di un Organo di consultazione che propone di omettere la parola « omnes », il che si accetta, perché, infatti, tale parola è superflua. Inoltre il gruppo di studio inverte l'ordine dei canoni 2 e 3, per mettere in risalto innanzitutto che la *diaconia* nella Chiesa è unica, ma attuata nella diversità organica dei ministeri.

Can. 3

Clerici inter se in communione hierarchica iuncti et in variis gradibus constituti, unam Ecclesiae missionem ministerialem diversimode participant.

Tre Organi di consultazione chiedono che il canone si ometta, perché più teologico che giuridico. Uno di loro propone, nel caso che si voglia ritenere il canone, di cambiare l'espressione « unam Ecclesiae missionem ministerialem », scrivendo « unum Christi ministerium diversimode participant ad Ecclesiam aedificandam ».

Tutto considerato, e dopo un ampio dibattito, il gruppo di studio ritiene utile mantenere il canone nel Codice, per sottolineare, anche dal punto di vista giuridico, la fondamentale unità della missione ministeriale della Chiesa; inoltre, che non conviene accettare il surriferito cambiamento, per non ripetere in questo canone il concetto espresso nel can. 1 ove si parla già della partecipazione alla missione e potestà di Cristo.

Pertanto il canone rimane immutato. Si pone però, come già accennato, immediatamente dopo il can. 1.

Con la ritenzione dei canoni 2 e 3 non si accetta la proposta avanzata da un Organo di consultazione di incorporare questi due canoni insieme con il can. 4 in un'unica norma del seguente tenore: clerici in gradibus episcopatus, presbyteratus et diaconatus missione canonica ad normam iuris diversimode Ecclesiae ministri constituuntur.

Can. 4

Clerici in gradibus ordinis ipsa sacra ordinatione constituuntur; in gradibus vero potestatis regiminis canonica provisione ad normas iuris.

Oltre alla proposta già menzionata al can. 3, due Organi di consultazione propongono di formulare il canone in modo tale che appaia chiaramente quanto stabilito dal Concilio Vaticano II nella Costituzione dogmatica « De Ecclesia » (n. 21), che cioè la stessa « Episcopalis consecratio, cum munere sanctificandi, munera quoque confert docendi et regendi », mentre per poter esercitare la « potestas regiminis » si richiede la « canonica provisio ad normam iuris ».

Il gruppo di studio accetta queste osservazioni, ma esita a lungo circa le seguenti due formulazioni, che si sono proposte in sostituzione della seconda parte del canone: a) *potestatem autem regiminis exercere non possunt, nisi ad normam iuris*; b) *ad exercitium autem potestatis regiminis requiritur canonica provisio ad normam iuris*.

La prima formulazione è finalmente accettata, tuttavia con un minimo scarto di voti, e pertanto, al canone si appone una nota che sottolinea questa incertezza in vista di ulteriori lavori della Commissione.

Can. 5

Ubi praeter Episcopos, Presbyteros vel Diaconos, alii etiam ministri, ordine minore aucti et generatim clerici minores vocati, ad populi Dei servitium vel ad sacrae Liturgiae officia exercenda admittuntur vel instituuntur, iidem reguntur tantum iure particolari, nisi ex natura rei aliud constet.

Tre Organi di consultazione concordano nel ritenere che sarebbe opportuno non chiamare più « clerici » seppure « minores » coloro che non sono chiamati e considerati tali nella Chiesa latina. Questa opinione è fortemente sostenuta da un membro del gruppo di studio stesso, non tanto per conformità con la Chiesa Latina, quanto per lasciare alle Chiese orientali ancora più ampia possibilità di istituire nel futuro eventuali nuovi ministeri al servizio del popolo di Dio. Gli altri componenti del gruppo di studio, al contrario, confermano il canone senza apporvi alcuna modifica, per rispetto alle tradizioni liturgiche e allo stato di *sui iuris* delle singole Chiese Orientali, e perché con esso, è evidente che nel diritto comune la voce « clericus » è riservata solo ai vescovi, presbiteri e diaconi.

Caput I

DE INSTITUTIONE CLERICORUM

Can. 6

Officium et ius quod Ecclesiae est proprium eos qui sese ad ministeria ecclesiastica praeparare cupiunt instituendi singulariter et impensius exercetur Seminariis constituendis et administrandis.

Cinque Organi di consultazione chiedono maggiore chiarezza nella formulazione del canone e due di loro presentano ciascuno un proprio testo:

a) « Ecclesiae proprium officium et ius est eos qui sese ad ministeria ecclesiastica praeparare cupiunt instituendi: illud autem munus singulariter et impensius exercetur in Seminariis constituendis et administrandis.

b) Officium et ius quod Ecclesiae est proprium eos qui sese ad ministeria sacra praeparare cupiunt instituendi singulariter et impensius exercetur imprimis in Seminariis erigendis ».

L'Organo di consultazione che propone la seconda formulazione fa inoltre un richiamo molto sostanziale alla necessità di essere conseguenti nella terminologia giuridica, riguardante i ministeri ecclesiastici, sottolineando che le nozioni come « officium », « munus », « ministerium », « servitium », « opus », devono essere, se usate, chiaramente definite.

Nel gruppo di studio, si rileva innanzitutto che il *Coetus de Clericis* nel 1977 ha scelto le parole del canone « qui sese ad ministeria ecclesiastica praeparare cupiunt instituendi », perché i consultori erano divisi in parità di voti su due altre proposte: 1) « candidatos ad statum clericalem aliosve ministros instituendi », e 2) « institutioni suorum ministrorum curandi ». Si voleva allora evitare di proposito la locuzione « eos instituendi, qui ad ministeria sacra deputantur » propria al can. 232 del CIC, perché sembrava necessario affermare, anche per una maggiore protezione del diritto particolare riguardante gli « alii etiam ministri », lo *ius et officium* di cui nel canone.

Riconsiderata tutta la materia, il gruppo di studio riconferma la sostanza dell'operato de *Coetus de Clericis* del 1977 e pertanto non accetta la formulazione annotata sopra, sotto la lettera *b*), che appunto parla solo di coloro « qui sese ad ministeria sacra praeparare cupiunt ». Si accetta tuttavia la sostanza delle osservazioni fatte al canone, decidendo di riformularlo come proposto sotto la lettera *a*), senza però usare i termini « ministeria ecclesiastica » (la decisione vale anche per gli altri canoni ove appaiono gli stessi termini) e trasmettendo ad altra sede una revisione della suaccennata terminologia giuridica.

Il canone riformulato è ora il seguente:

Ecclesiae proprium officium et ius est clericos aliosque suos ministros instituendi; hoc autem officium singulariter et impensius exercetur Seminariis constituendis et administrandis.

Can. 7

§ 1. Opus fovendarum vocationum ad ministeria ecclesiastica commune est omnium christifidelium communitati, quae pro sua corresponsabilitate sollicita sit oportet de necessitatibus ministerii universae quoque Ecclesiae:

1° curent parentes aliique vitae christianae primi educatores et magistri ut familiae et scholae ita spiritu evangelico animentur ut pueri et iuvenes Domino per Spiritum Sanctum vocanti et appellanti libere auscultare atque libenter respondere valeant;

2° Clerici, imprimis parochi memores canonis 65, studeant vocationes ministeriales sive in adolescentibus sive in aliis etiam provectionis aetatis rite dignoscere atque pie fovere;

3° Episcoporum praecipue est in vocationibus provehendis gregem suum excitare inceptaque coordinare necnon, uti opus est, coniunctis viribus cum aliis Hierarchis totius populi Dei actuosae conspirationi providere.

§ 2. In iure particulari provideatur ut centra ad vocationes ministeriales provehendas sive regionalia sive, in quantum fieri potest, eparchialia in omnibus Ecclesiis condantur, quae centra aperta sint oportet ad universalis Ecclesiae necessitates, praecipue, missionales.

Proposte:

1) Il canone si ometta, perché non è disciplinare (2); si ometta solo il § 2 (1).

Queste osservazioni sono state sottoposte all'esame del gruppo di studio, anche *ex officio* con la seguente serie di mozioni.

« 1) Utrum placeat ut totus canon omittatur?

2) Si negative, utrum placeat ut § 1 omittatur, quaedam pauca de officio vocationes provehendi in § 2 inserendo?

3) Si negative ad 1 et 2, utrum placeat ut pro § 1 assumatur textus can. 233 § 1 CIC anno 1983 promulgati, quibusdam terminis solummodo mutatis;

4) Si negative ad 1, 2 et 3, utrum placeat ut § 1 ita formuletur ut textui decreti Conciliaris « Optatam totius » n. 2 fere ad litteram cohaereat, observationibus, redactionalibus potius, ex parte Organorum consultationis propositis ita vitatis? ».

Il gruppo di studio, tutto considerato, mantiene il canone come è stato proposto all'esame degli Organi di consultazione, considerandolo buono e necessario in un Codice comune a tutte le Chiese Orientali, come norma basilare per la promozione delle vocazioni, da seguirsi sia nella osservanza dei canoni che seguono sia nella formazione del diritto particolare a cui questi canoni così spesso fanno riferimento. In altre parole, a tutte le mozioni summenzionate, il gruppo di studio risponde con un *negative*, mentre ritiene necessario accogliere più di una delle osservazioni proposte da altri Organi di consultazione, che per il resto, con due sole eccezioni, hanno accettato il canone.

2) Il § 1 si riferisca non a tutta la comunità cristiana, ma « ad omnes et singulos christifideles » (1).

Non si accetta, e per sottolineare questo si aderisce più d'appresso al testo Conciliare del Decreto « Optatam totius » n. 2 che inizia affermando che « *foveandarum vocationum officium ad totam christianam communitatem pertinet* »... etc. Le parole in corsivo si introducono nel canone stesso.

3) Si dia un maggiore respiro al canone riferendosi anche alle vocazioni alla vita religiosa, missionaria, apostolica (2).

Non si accetta, trattandosi qui del titolo « De clericis ».

4) Si sottolinei di più che nel canone si tratta innanzitutto delle vocazioni ai ministeri sacri (1).

Si accetta, cambiando la locuzione « ad ministeria ecclesiastica » con le parole « ad ministeria praesertim sacra ».

5) Il n. 1 del § 1 si formuli meglio, con una più chiara distinzione tra il compito dei genitori e quello dei maestri e altri educatori (2).

Si accetta con la seguente formulazione: curent parentes, magistri alii-que vitae christianae primi educatores, ut, familiis et scholis spiritu evange-lico animatis, pueri et iuvenes Dominum per Spiritum Sanctum vocantem libere auscultare eique libenter respondere valeant.

6) Nel n. 2 del § 1 si ometta l'inciso « memores can. 65 » (1) e la parola « ministeriales » 1).

Si accetta.

7) Il n. 3 del § 1 si riferisca a tutti gli Hierarchae non solo ai ve-scovi (1).

Il gruppo di studio specifica che il n. 3 del § 1 si riferisce *praecipue* all'*Episcopus eparchialis*, notando che con queste parole si intendono anche gli esarchi di cui nello schema « De constitutione hierarchica Ecclesiarum Orientalium » can. 282 § 2.

8) *Ex officio* nel § 2 si cambia la parola « centra », che è conside-rata un neologismo, con la parola « opera »; nello stesso tempo si omette la parola « ministerialia », mentre le parole « condantur » e « universalis » si cambiano rispettivamente con « instituantur » e « universae ».

Con gli emendamenti introdotti il canone è il seguente:

§ 1. *Opus fovendarum vocationum ad ministeria praesertim sacra ad totam christianam communitatem pertinet, quae pro sua corresponsabilitate sollicita sit oportet de necessitatibus ministerii universae Ecclesiae:*

1° *curent parentes, magistri alii-que vitae christianae primi educato-res ut, familiis et scholis spiritu evangelico animatis, pueri et iuvenes Domi-num per Spiritum Sanctum vocantem libere auscultare eique libenter res-pondere valeant;*

2° *clerici, imprimis parochi, studeant vocationes sive in adolescenti-bus sive in aliis etiam provectionis aetatis rite dignoscere atque pie fovere;*

3° *Episcoporum eparchialium praecipue est in vocationibus provehen-dis gregem suum excitare inceptaque coordinare necnon, uti opus est, co-niunctis viribus cum aliis Hierarchis totius populi Dei actuosae conspersioni providere.*

§ 2. *In iure particulari provideatur ut opera ad vocationes provehen-das sive regionalia sive, inquantum fieri potest, eparchialia in omnibus Ec-clesiis instituantur, quae aperta sint oportet ad universae Ecclesiae necessita-tes, praecipue missionales.*

Can. 8 (omesso)

Superiori cuiusque Ecclesiae sui iuris Auctoritati legislativae competit, firmo iure communi, normas de institutione clericali pro sua competentia edere, moderante in Ecclesia universalis Romano Pontifice: itemque, firmo etiam iure a Superiore Auctoritate propriae Ecclesiae statuto, in sua epar-chia Hierarchae loci. In Monasterio sui iuris eiusdem Monasterii Superiori; in ceteris vero Institutis vitae consecratae Superiori generali et in aliis So-cietatibus quibus clerici adscribuntur eorum Moderatoribus Supremis.

Al canone si fanno osservazioni da parte di 5 Organi di consultazione

alcune delle quali non accettabili al gruppo di studio (p.e., di non menzionare nel canone esplicitamente il Romano Pontefice, oppure di omettere la seconda parte del canone, perché la formazione di tutti i clerici religiosi deve dipendere solo dal vescovo diocesano: il che contraddice le norme *De religiosis*), mentre le altre sono solo redazionali. Il gruppo di studio, riesaminato il contenuto del canone, si convince che esso può essere omesso, perché si riferisce a cose ovvie di cui nessuno può dubitare, stando allo *ius commune* che circoscrive le competenze relative alle varie autorità legislative di cui esso tratta. Il canone dunque si omette.

Can. 9

§ 1. Synodi Episcoporum vel Consilii Hierarcharum est edere *Rationem institutionis clericorum particularem* qua regantur Seminaria intra fines territorii eiusdem Ecclesiae; extra vero Hierarchae loci est conficere id generis *Rationem* eparchiae suae propriam, firmo canone NN § 2.

§ 2. Ubi visum fuerit haec *Ratio* potest esse communis toti regioni vel nationi vel imo Ecclesiis aliorum rituum consulto quin indoles rituum detrimentum capiat.

Le osservazioni (5) riguardanti questo canone sono solo redazionali o si riferiscono alle questioni che sono state già risolte in altri schemi (p.e., la questione se i religiosi debbano seguire la *Ratio* di cui nel canone è stata risolta coi canoni 61, 117 e 138 dello schema « *De monachis...* »; l'ambito della competenza dei Sinodi orientali è circoscritto nello schema « *De constitutione hierarchica Ecclesiarum orientalium* »).

Il canone però è riesaminato *ex officio* in relazione a tutti i riferimenti fatti nello schema alla *Ratio institutionis clericorum particularis* (canoni 20, 22, 29 n. 5, 32, 33, 34, 37, 38, 40), allo scopo di formularlo, se possibile, in maniera tale da indicare chiaramente il contenuto della *Ratio* e l'autorità competente a curarla. Così saranno incorporate in un solo canone varie prescrizioni contenute nei canoni precitati, rispettando maggiormente la sistematica giuridica e facilitando la consultazione del futuro Codice.

Il canone è stato esaminato sotto questo aspetto in quattro riprese. Una sua prima riformulazione è stata, in linea di massima, approvata l'11 marzo; il testo definitivo, che si riporta qui sotto in corsivo, è stato accettato all'unanimità dei presenti il 12 marzo. Il canone ora è il seguente:

§ 1. Synodi Episcoporum vel Consilii Hierarcharum est edere *Rationem institutionis clericorum particularem, qua ius commune pressius explicandum est pro seminariis intra fines territorii propriae Ecclesiae; extra vero Episcopi eparchialis est conficere id generis Rationem eparchiae suae propriam, firmo can. NN § 3 (*)*. Istarum auctoritatum est *Rationem etiam immutare et innovare*.

(1) Si tratta del can. 125 dello schema « *De constitutione hierarchica Ecclesiarum orientalium* » cfr *Nuntia* 19, p. 47.

§ 2. *Ubi visum fuerit haec Ratio potest esse, conventionibus si opus sit initis, communis toti regioni vel nationi vel imo aliis Ecclesiis, consulto quin indoles rituum detrimentum capiat.*

§ 3. *Haec Ratio comprehendat, ipso iure communi fideliter servato et prae oculis habita traditione uniuscuiusque Ecclesiae sui iuris, praeter alia, normas magis particulares circa formationem personalem, spiritualem, doctrinalem et pastorem alumnorum, necnon circa singulas disciplinas tradendas atque ordinationem cursum et examen.*

ART. I - De Seminariis erigendis et regendis

Can. 10

§ 1. In Seminario minore instituuntur sive ii qui vocationis clericalis indicia exhibere videntur quo facilius et clarius eam sibi dignoscere deditoque animo excolere valeant, sive ad normam iuris particularis etiam alii qui etsi se ad statum clericalem vocatos non aestimant ad quaedam officia ecclesiastica vel apostolatus opera implenda rite formari possunt; alia instituta iisdem finibus ex constituto inservientia, etsi nomine differant, Seminario minori aequiparantur.

§ 2. In Seminario maiore plenius excolitur, probatur atque confirmatur vocatio eorum qui certis signis idonei iam aestimantur ad ministeria ecclesiastica stabiliter suscipienda.

Due soli Organi di consultazione fanno osservazioni al canone. Di queste si accettano quelle di natura redazionale (si cambino le parole « clericale », « officia », « ecclesiastica », « ministeria » e « sacra »; si divida meglio il § 1); mentre la proposta più sostanziale, di formulare cioè il § 1 in maniera tale che nel Seminario minore possano essere accettati soltanto coloro « qui vocationem clericalem habent », non viene accolta.

Con l'aggiunta di altre modifiche redazionali il canone approvato dal gruppo di studio è ora il seguente:

§ 1. *In Seminario minore instituuntur imprimis ii qui vocationis ad ministeria sacra indicia exhibere videntur quo facilius et clarius eam sibi dignoscere deditoque animo excolere valeant; ad normam iuris particularis institui etiam possunt ii qui, etsi ad statum clericalem vocati non videntur, ad quaedam ministeria vel apostolatus opera implenda rite formari possunt. Alia vero instituta quae ex propriis statutis iisdem finibus inserviunt, etsi nomine differant, Seminario minori aequiparantur.*

§ 2. *In Seminario maiore plenius excolitur, probatur atque confirmatur vocatio eorum qui certis signis idonei aestimantur ad ministeria sacra stabiliter suscipienda.*

Can. 11

§ 1. Seminarium minus erigatur in unaquaque eparchia, si id postulat bonum Ecclesiae et vires opesque sinunt.

§ 2. Constituendum est Seminarium maius quod inserviat aut uni amplissimae eparchiae aut potius, si non toti Ecclesiae sui iuris, saltem, conventionibus initis, pluribus eparchiis eiusdem ritus, immo et diversi ritus, eiusdem regionis vel nationis, ita ut tum congruo alumnorum numero tum ea qua par est moderatorum ac magistrorum probe paratorum copia, necnon subsidiis sufficientibus optimisque viribus coniunctis, institutioni provideatur cui nihil desideretur.

Tre Organi di consultazione, benché in modo diverso, sono del parere, come scrive uno di essi, che, a proposito dell'erezione di seminari comuni, sarebbe meglio limitarsi a dire che, laddove sembra opportuno, possono essere eretti, senza raccomandarli espressamente, perché « l'esperienza dimostra che essi presentano anche considerevoli svantaggi ».

Il gruppo di studio accetta queste osservazioni e omette nel § 2 la parola « potius », cambiando così il significato del paragrafo 2 nel senso proposto. Anche altre osservazioni (3), fatte al canone, di natura redazionale (nel § 2 le parole « constituendum », « ritus », « diversi ritus » si sostituiscono rispettivamente con « erigendum », « Ecclesiae », « diversarum Ecclesiarum ») si accettano. Il canone riformulato è il seguente:

§ 1. manet.

§ 2. *Erigendum est Seminarium maius quod inserviat aut uni amplissimae eparchiae aut, si non toti Ecclesiae sui iuris, saltem, conventionibus initis, pluribus eparchiis eiusdem Ecclesiae immo et diversarum Ecclesiarum eiusdem regionis... etc.*

Can. 12

Quamquam optandum est ut unico ritui unumquodque Seminarium, praecipue minus, reservetur, ob peculiare circumstantias in eodem Seminario, praesertim maiore, candidati aliorum rituum admitti possunt.

Un Organo di consultazione propone di cambiare la parola « ritus » con « Ecclesia », il che si accetta. Non vi sono altre osservazioni al canone, che ora è il seguente:

Quamquam optandum est ut candidatis singulae Ecclesiae sui iuris unumquodque Seminarium, praecipue minus, reservetur, ob peculiare circumstantias in eodem Seminario, praesertim maiore, candidati aliarum Ecclesiarum admitti possunt.

Can. 13

§ 1. Seminarium pro propria eparchia canonice erigitur ab Episcopo eparchiali; Seminarium pro pluribus eparchiis vel etiam commune cum Insti-

tutis vitae consecratae ab Hierarchis quorum interest vel ab Auctoritate eisdem Hierarchis superiori, tamen de consensu Consilii Hierarcharum si de Metropolita agatur aut de consensu Synodi Episcoporum si de Patriarcha.

§ 2. Hierarchae pro quorum subditis Seminarium commune erectum est nequeunt aliud Seminarium valide condere sine consensu Auctoritatis quae Seminarium commune erexit aut, si de Seminario ab ipsis Hierarchis quorum interest erecto agatur, sine unanimi consensu partium convenientium vel sine consensu earundem immediati Hierarchae.

Due Organi di consultazione fanno osservazioni al canone.

Il primo propone di cambiare nel § 2 la parola « condere » con la parola « erigere ». Questo si accetta anche *ex officio*. Il secondo, sostenendo il diritto dei Religiosi a formare i propri chierici, nota che nel canone non si parla di intervento dei Superiori religiosi per l'erezione di un Seminario comune a più eparchie e che nel § 2 « non sembra sufficientemente garantito il diritto dell'Ordinario locale di provvedere direttamente alla formazione dei suoi sacerdoti ».

Nell'attento esame di queste osservazioni, il gruppo di studio riconosce che le parole « Hierarchae quorum interest », nel contesto del § 1, difficilmente possono essere estese anche ai « Hierarchae religiosi » in consonanza con la *mens* dei *Coetus precedenti*. Perciò dopo un sostanzioso dibattito, per ogni chiarezza, si riformula tutto il canone in modo tale che l'erezione dei Seminari comuni a più eparchie sia sempre ed unicamente di competenza dei vescovi eparchiali delle eparchie interessate a questa erezione. Per quanto riguarda la possibilità per i Religiosi di avere seminari comuni con le eparchie, il gruppo di studio, appone al canone una nota, indicando che di questo si deve provvedere nei relativi canoni del titolo *De Monachis ceterisque Religiosis...* in modo tale però che sia chiaro che simili seminari saranno eretti e governati solo dai Vescovi eparchiali.

Il canone riformulato nel senso indicato, con alcuni ulteriori emendamenti redazionali, è ora il seguente:

§ 1. *Seminarium pro propria eparchia canonice erigitur ab Episcopo eparchiali; Seminarium pluribus eparchiis commune ab Episcopis eparchialibus earundem eparchiarum vel ab auctoritate eisdem superiori, tamen de consensu Consilii Hierarcharum si de Metropolita agatur aut de consensu Synodi Episcoporum si de Patriarcha.*

§ 2. *Episcopi eparchiales pro quorum subditis Seminarium commune erectum est nequeunt aliud Seminarium valide erigere sine consensu auctoritatis quae Seminarium commune erexit aut, si de Seminario ab ipsis Episcopis eparchialibus erecto agatur, sine unanimi consensu partium convenientium vel sine consensu auctoritatis iisdem superioris.*

Can. 14

§ 1. *Seminarium canonice erectum ipso iure personalitate iuridica gaudet in Ecclesia.*

§ 2. Nisi ius particolare vel statuta Seminarii aliud statuunt Rector personam gerit Seminarii.

Il canone rimane immutato, nonostante le seguenti osservazioni fatte da due Organi di consultazione: a) sopprimere il § 2 perché « c'est trop descendre dans les détails »; b) il § 2 si trasferisca al can. 17 § 1.

Can. 15

§ 1. Seminarium pluribus eparchiis commune regimini subicitur Hierarchae ab iis qui Seminarium erexerunt designati.

§ 2. Exemptum a regimine paroeciali Seminarium esto: et pro omnibus qui in Seminario sunt parochi officium, excepta materia matrimoniali et firmo praescripto canonis 64 § 3 schematis « De cultu divino... », obeat Seminarii Rector eiusve delegatus.

Il canone rimane immutato. Le osservazioni (4) al canone sono di natura redazionale (« regiminis » diventi « moderaminis »; dopo « est » si mettano due punti, non un punto e virgola; si ometta la clausola « excepta materia matrimoniali » perché sarebbe ovvia; la parola « officium » venga sostituita con « ministerium »). Queste osservazioni, se accettate, diminuirebbero la chiarezza del canone.

Can. 16

§ 1. Quodlibet Seminarium propria statuta habeat, in quibus definiantur imprimis scopus peculiaris Seminarii necnon competentia auctoritatum et statuuntur moderatorum, officialium et magistrorum seu professorum necnon consiliorum modus nominationis vel electionis, duratio in officio, obligationes et iura atque iusta retributio, firmo iure communi.

§ 2. Statuta Seminarii approbatione indigent Hierarcharum de quibus in canone 13 § 1, quibus solis competit, si casus fert, ea mutare.

Un Organo di consultazione ritiene il canone non necessario perché « va da sé che ogni Seminario può avere i propri statuti ». Un altro Organo propone che le parole « officialium » e « officio » vengano sostituite con « ministrorum » e « ministerio ». Due altri Organi richiedono che il § 2 venga completato alla fine con la clausola « salvis tamen iuribus superiorum auctoritatum ».

Il gruppo di studio innanzitutto sottolinea la necessità della presenza di questo canone nel codice che dovrà valere per tutte le Chiese *sui iuris* orientali, alle quali conviene dare delle chiare direttive circa il contenuto degli statuti dei propri Seminari.

Non si accetta la seconda osservazione relativa al termine « officium », che nel canone ovviamente deve essere preso nel senso di « munus stabiliter constitutum ».

Viene sostenuta, anche *ex officio*, ed accettata la terza osservazione omettendo dal § 2 le parole « quibus solis » e riformulando il § 2 diversamente.

Ex officio il canone viene messo a confronto con il can. 20 dello schema (a cui non si sono fatte delle osservazioni) che tratta del *Directorium Seminarii*, e con il can. 239 del CIC promulgato nel gennaio 1983. Alla fine del dibattito il gruppo di studio concorda sui seguenti punti:

1) di aggiungere alla fine del primo paragrafo la sostanza del § 3 del can. 239 del nuovo CIC (*Seminarii statutis provideantur rationes, quibus curam rectoris, in disciplina praesertim servanda, participant ceteri moderatores, magistri, imo et ipsi alumni* »);

2) di incorporare il can. 20 debitamente modificato nel can. 16, di cui dovrebbe diventare § 2;

3) di eliminare i rinvii al can. 13;

4) di riformulare il canone in modo più chiaro e coerente, dandogli la massima completezza e rigorosità giuridica.

La formulazione del canone, effettuata nel gruppo di studio sulle linee ora tracciate, è la seguente:

§ 1. *Quodlibet Seminarium propria statuta habeat, in quibus, firmo iure communi, definiantur imprimis scopus peculiaris Seminarii et competentia auctoritatum; et statuatur praeterea modus nominationis vel electionis, duratio in officio, obligationes et iura atque iusta retributio, moderatorum, officialium et magistrorum necnon consiliorum atque rationes quibus ipsi, imo et alumni, curam Rectoris, in disciplina praesertim servanda participant.*

§ 2. (fu can. 20) — *Seminarium habeat quoque proprium Directorium quo normae Rationis institutionis clericorum particularis adiunctis peculiaribus accomodatae, in effectum ducantur necnon pressius definiantur potiora disciplinae capita quae, firmis statutis, institutionem alumnorum activam cotidianam totiusque Seminarii ordinem spectant.*

§ 3 (fu § 2) — *Statuta Seminarii approbatione indigent auctoritatis quae Seminarium erexit cuique etiam competit, si casus fert, ea mutare; haec, quoad Directorium, spectant ad auctoritatem in statutis determinatam.*

Can. 17

§ 1. *Rectoris est, ad normam statutorum, generale Seminarii moderamen curare, eorundem statutorum directoriique seminarii ab omnibus observationi instare, opera aliorum moderatorum et officialium coordinare totiusque Seminarii unitatem ac collaborationem fovere.*

§ 2. *Vice-Rector, si adsit, habeat eam in statutis definitam competentiam.*

§ 3. *Adsit quoque saltem unus Pater spiritualis, praeter quem quolibet alium sacerdotem, a Rectore ad id approbatum, alumni libere petere valeant, firmo canone 30.*

§ 4. Insuper adsint oportet Praefectus Studiorum et Moderator seu Praefectus exercitationum pastoralium.

§ 5. Inter officiales maiores sint Praefectus Disciplinae seu vitae in commune Seminarii ordinandae, Oeconomus, Bibliothecarius, Secretarius.

Al canone si fanno solo tre osservazioni redazionali di minore rilievo, eccettuata l'obiezione (1) che questo canone e i canoni 18, 19, 20 e 22, « sono di senso comune » e pertanto dovrebbero essere omessi.

Il gruppo di studio, anche, per le ragioni di fondo accennate tra le « osservazioni generali » (cfr. sopra pp. 60-62) riesamina a più riprese tutti questi canoni, ai quali aggiunge i canoni 23, 30 e 35. Dopo un'accurata analisi dell'intera materia, il gruppo di studio ritiene che, sebbene non si possa accettare *sic et simpliciter* l'omissione dei summenzionati canoni, conviene ridurli a ciò che è veramente essenziale per il diritto comune a tutte le Chiese orientali. In particolare si concorda di dare qualche norma relativa alle autorità del Seminario, parlando solo del Rettore e del Padre spirituale e lasciando così al diritto particolare di prescrivere norme circa le altre persone che svolgono un ruolo amministrativo nei Seminari.

Pertanto, dopo vari tentativi, il gruppo di studio compone i canoni 17, 17 bis e 17 ter che si riportano qui sotto tutti insieme. Come si può rilevare da questi nuovi canoni, sono stati omessi i §§ 2, 4 e 5 del can. 17; il § 3 di esso costituisce ora il § 1 del canone 17 bis insieme con due altri §§ presi dal can. 30. Così le prescrizioni riguardanti la direzione spirituale dei seminaristi si trovano nello stesso canone. Il can. 17 ter invece è composto dai §§ 1 e 2 del can. 23 e dal § 1 del can. 35. Più sotto apparirà pure che i canoni 18, 19, 20, 22, 23e 30, in seguito a questa riordinazione della materia, si omettono per intero.

I tre canoni 17, 17 bis e 17 ter sono i seguenti:

Can. 17 - § 1. *In quolibet Seminario habeantur Rector et, si casus fert, oeconomus alique moderatores et officiales.*

§ 2. *Rectoris est, ad normam statutorum, generale Seminarii moderamen curare, eorundem statutorum directoriiue Seminarii ab omnibus observationi instare, opera aliorum moderatorum et officialium coordinare totiusque Seminarii unitatem ac collaborationem fovere.*

Can 17 bis - (il § 1 fu il § 3 del can. 17 - i §§ 2 e 3 sono del can. 30).

§ 1. *Adsit quoque saltem unus Pater spiritualis, a Rectore distinctus, praeter quem quemlibet alium sacerdotem, a Rectore ad id approbatum, alumni libere petere valeant.*

§ 2. *Praeter confessarios ordinarios alii quoque sint designati vel invitati, integro alumnorum iure quemlibet confessarium etiam extra seminarium, salva disciplina, petendi.*

§ 3. *In iudicandis personis, nefas est confessoriorum vel Patrum spiritualium votum exquirere.*

Can. 17 ter - (i §§ 1 e 2 costituivano il can. 23 i § 3 fu il can. 35 § 1).

§ 1. *Si cursus tradendarum disciplinarum in ipso Seminario instituuntur, adsit congruus numerus magistrorum apte selectorum in sua quisque disciplina vere peritorum, in Seminario maiore quidem congruis gradibus academicis ornatorum.*

§ 2. *Praeparatione propria constanter ad diem perducta, conferant iidem et inter se et cum Seminarii moderatoribus concorditer cooperantes ad integram futurorum pastorum institutionem, inter varietates disciplinarum unitati fidei ac formationi intenti.*

§ 3. *Magistri sacrarum disciplinarum vestigia sanctorum Patrum ac ab Ecclesia collaudatorum Doctorum praesertim Orientis secuti, ex praeclaro thesauro ab iisdem tradito doctrinam illustrare nitantur.*

Can. 18 (omesso)

§ 1. *Guilibet Seminario sat copioso praesto sint consilia seu coetus deputatorum:*

1° *Consilium Rectoris, includens aliquos alios moderatores necnon eos ex corpore docente vel etiam, ad normam statutorum, ex alumniis electos vel nominatos, Rectori consilium praestatuos;*

2° *Consilium seu coetus deputatus de re oeconomica, includens Oeconomum et alios sive clericos sive laicos in re oeconomica peritos.*

§ 2. *Alia Consilia, sicut Consilium pro Disciplina, in Statutis provideri possunt, ubi visum erit.*

Due Organi di consultazione fanno qualche osservazione redazionale al canone, che è caduta da sé, dato che il gruppo di studio ha accettato l'omissione di questo canone come spiegato al canone precedente.

Can. 19 (omesso)

In Seminario modestioris conditionis cum paucioribus alumniis, officia et consilia cumulari vel ad pauciora redigi imo omitti poterunt; numquam autem praetermissis officiis Rectoris et Patris spiritualis pro quibus habeantur distincti moderatores.

Il canone si omette insieme con il canone 18, per gli stessi motivi: si veda al can. 17.

Can. 20 (incorporato nel can. 16)

Seminarium habeat proprium Directorium ab Hierarchis de quibus in canone 13 § 1 approbatum, quo normae Rationis institutionis clericorum particularis adiunctis peculiaribus accomodatae, in effectum ducantur necnon pressius definiantur ea praesertim officiorum ac potiora disciplinae capita quae ad normam Statutorum institutionem alumnorum ac vitam cotidianam totiusque Seminarii ordinem spectant.

Al canone non viene fatta alcuna osservazione particolare. Il gruppo di studio, riesamina il canone insieme con il can. 16 in cui, finalmente, lo incorpora, e su questo si veda allo stesso can. 16.

Can. 21

§ 1. Hierarcharum de quibus in canone 13 § 1 est curare ut provideatur Seminarii expensis etiam per tributa vel collectas de quibus in canonibus 83 et 85 schematis « De normis generalibus et de bonis Ecclesiae temporalibus ».

§ 2. Tributo pro Seminario obnoxia sunt etiam Monasteria ceteraeque domus religiosae quamvis exempta, nisi solis eleemosynis sustententur aut in eis collegium studiorum actu habeatur.

§ 3. Alumnorum sustentationi eorundem Hierarchae curare tenentur.

Proposte:

1) Nel § 2 si sostituiscano i termini « collegium studiorum » con un'altra espressione più chiara (2).

Si accetta, scrivendo « sedes studiorum de qua in canonibus 60 et 116 schematis De Monachis ».

2) La norma del § 2 è troppo generale (1); sarebbe opportuno dire che il tributo per il Seminario, cui sono obbligate le case religiose, sia proporzionato ai redditi (1).

Il gruppo di studio dopo una lunga discussione lascia il § 2 in una formulazione piuttosto generica. E' ovvio che la stessa *aequitas* richiede che i tributi imposti siano « retribus proportionati », anche se per stabilire il rapporto di proporzionalità tra i due termini occorre avere a disposizione mezzi sicuri di accertamento dell'effettivo reddito percepito annualmente dalle singole case religiose.

3) « Retineatur tantum § 3, nam de aliis iam satis provisum est in cann. 83 et 85 schematis De normis... » (1).

Non si accetta: nel § 1 si stabilisce *in recto* a chi spetta provvedere per le necessità materiali del Seminario, nel § 2 vi sono importanti eccezioni al diritto del vescovo di cui nel can. 83 § 1 succitato. Si omette, invece, il § 3 perché contiene una norma, che potrebbe essere lasciata allo *ius particulare* o alla *auctoritas* di cui nel § 1.

4) *Ex officio*, per concordanza con altri schemi, si omettono le parole « quamvis exempta »; la locuzione « Monasteria ceteraeque domus religiosae » si abbrevia con le parole « domus religiosorum »; al posto di « Hierarcharum de quibus in can. 13 § 1 », si scrive « auctoritatis quae Seminarium erexit ».

Con questi emendamenti il canone è il seguente:

§ 1. *Auctoritatis quae Seminarium erexit est curare ut provideatur Seminarii expensis etiam per tributa vel collectas de quibus in canonibus 83 et*

85 *schematis « De normis generalibus et de bonis Ecclesiae temporalibus ».*

§ 2. *Tributo pro Seminario obnoxiae sunt etiam domus religiosorum nisi solis eleemosynis sustententur aut in eis sedes studiorum de qua in can. 60 e 116 schematis « de Monachis » actu habeatur.*

Can. 22 (omesso)

Foveatur cooperatio cum aliis Seminariis similibusve institutis sive catholicis sive non, secundum normas *Rationis institutionis clericorum particularis*, maxime cum illis propinquis.

Le osservazioni (5) a questo canone sono concordi nel richiedere di precisare meglio « il genere di cooperazione » di cui si parla in esso, di non equiparare la cooperazione dei Seminari cattolici a quella degli Istituti acatolici, e per la collaborazione con questi ultimi, di fare un esplicito richiamo, alle norme della Santa Sede. Un Organo di consultazione invece chiede l'omissione dell'intero canone. Il gruppo di studio accoglie questa proposta, tenendo anche conto che, circa la dimensione ecumenica, si provvede sufficientemente nel can. 99 dello schema « *De evangelizatione gentium*, magisterio ecclesiastico et oecumenismo » e nel can. 34 § 3 di questo stesso schema.

Can. 23 (incorporato nel can. 17 ter)

§ 1. In Seminario si cursus tradendarum disciplinarum instituuntur, adsit congruus numerus magistrorum seu professorum, in sua quisque disciplina vere peritorum, in Seminario maiore quidem congruis gradibus academicis ornatorum.

§ 2. Praeparatione propria constanter ad diem perducta, conferant iidem et inter se et cum Seminarii moderatoribus concorditer cooperantes ad integram futurorum pastorum institutionem, inter varietates disciplinarum unitati fidei ac formationi intenti.

Solo due Organi di consultazione fanno osservazioni a questo canone. Uno di essi propone di omettere il § 2; il che il gruppo di studio non accetta, perché ritiene molto opportuno sottolineare nel futuro Codice l'importanza dell'unità di formazione, l'aggiornamento degli insegnanti e la cooperazione dei professori. Il secondo Organo di consultazione richiede che si specifichi di più il senso delle parole iniziali del § 1. Questo si accetta iniziando il § 2 con « Si cursus tradendarum disciplinarum in ipso Seminario instituuntur... ».

Ex officio, il gruppo di studio, in connessione con la revisione del can. 35 (ove al posto della parola « *professores* » si mette la parola « *magistri* »), sostituisce nel § 1 l'inciso « *seu professorum* », in ogni caso superfluo, con le parole « *apte selectorum* ».

Nel riesame del canone emerge anche la convenienza di trasferirlo in un luogo più adatto. Dopo vari tentativi si decide che esso formi

i primi due §§ del can. 17 ter, che insieme ai canoni 17 e 17 bis costituisce una sequenza più logica: infatti nel can. 17 si parla del Rettore ed economo, nel can. 17 bis del Padre spirituale e dei Confessori, nel can. 17 ter, in fine, degli insegnanti.

Il canone riformulato si veda sopra al can. 17 ter §§ 1 e 2.

Can. 24

§ 1. *Ii tantum in Seminarium admittantur candidati qui probantur ex documentis ad normam statutorum requisitis habiles esse.*

§ 2. *Nemo recipiatur candidatus (clericalis) nisi certo constat de susceptis sacramentis baptismi et chrismationis sancti myri.*

§ 3. *Qui prius in alio Seminario vel in aliquo Instituto vitae consecratae degerint ne admittantur nisi (insuper) obtento testimonio Superiorum praesertim de causa dimissionis vel discessus.*

Le parole indicate nel testo del canone fra le parentesi si omettono, perché imprecise e superflue, e con ciò si accolgono le osservazioni fatte da due Organi di consultazione. La parola « praesertim », indicata col corsivo, si introduce per accogliere la proposta di un altro Organo di consultazione che scriveva: « ad § 3 addantur verba... atque de curriculo vitae ac moribus opportuna informationes ».

Non si accetta, invece, la proposta (1) di esigere nel § 2 i « documenta de susceptis baptismo et confirmatione » (cfr. nuovo CIC can. 241 § 2), ritenendosi sufficienti le parole « nisi certo constet » e ammettendosi che nel caso la certezza deve essere completa (diversa è la situazione « quando nemini fiat praeiudicium » del can. 26 dello schema « De cultu... » di cui si veda in *Nuntia* 15, 21).

Can. 24 bis (fu can. 28)

Alumni, etsi in Seminario diversae a propria Ecclesia vel plurimarum Ecclesiarum communi adscripti, proprio eorum ritu instituantur, reprobata quavis contraria consuetudine.

Il canone è costituito dal § 1 del can. 28, che è stato trasferito in questo luogo: si veda al can. 28.

Can. 25

§ 1. *In Seminario minore degentes alumni adolescentes et iuvenes congruentem servant consuetudinem cum propriis familiis et aetate aequalibus, qua indigent ad sanam evolutionem psychologiam, praesertim affectivam; sedulo autem vitentur omnia quae secundum sanas psychologiae et paedagogiae normas liberam electionem status quocumque modo minuere possint.*

§ 2. *Apta moderatione spirituali adiuti assuescant alumni ad decisiones personales et responsables in luce evangelii faciendas et ad suas varias facul-*

tates iugiter excolendas, non praetermissis ullis virtutibus humanae naturae congruentibus.

§ 3. Curriculum studiorum Seminarii minoris comprehendat ea quae in unaquaque natione ad studia academica seu superiora inchoanda requiruntur et, in quantum possibile, etiam ea quae ad ecclesiastica ministeria suscipienda necessaria vel utilia sunt. Communiter curetur ut alumni civilem studiorum titulum consequantur, ut studia etiam alibi proseguire possint si ad id eligendum perventum erit.

§ 4. Alumni provectionis aetatis instituuntur sive in Seminario sive in Istituto peculiari, accommodatis normis supra §§ 1-3 datis, ratione habita etiam praecedentis uniuscuiusque formationis.

Proposte:

1) Tutto il canone si sopprima, perché superfluo in un Codice giuridico (1); o, per lo meno, si sopprimano i §§ 1 e 2 (2).

Non si accetta, con la seguente motivazione: il canone si basa sugli articoli 12-19 della « Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis » edita dalla S. Congr. per l'Istituzione Cattolica il 6 gennaio 1970, che contengono diverse norme, alcune delle quali sono invero giuridiche, soprattutto quelle condensate nei §§ 3 e 4 del canone.

Per quanto riguarda i §§ 1 e 2 essi presentano utili indicazioni ai vescovi orientali e rettori dei Seminari, le quali, se scritte in un Codice, sono giuridiche almeno nel senso che nel caso della negligenza dei rettori dei Seminari *urgeri possunt iuridice*.

2) Si omettano dal § 1 le parole « praesertim affectivam » (1).

Non si accetta. Le parole in questione hanno il proprio contesto nel canone, identico al n. 12 della summenzionata « Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis », da dove l'intero inciso è stato opportunamente mutuato, perché corrispondente alle vere esigenze della istituzione dei chierici.

3) Nel § 3: a) dopo « comprehendat » si aggiunga « praeter ea quae ad sanam et veram culturam requiruntur » (1);

b) al posto di « etiam ea » si metta « praesertim ea » (1);

c) dopo « ministeria » si aggiunga « praesertim sacra » (1);

d) non è congruo dire che « quae necessaria sunt » debba essere procurato solo « in quantum possibile ».

Si accetta quanto proposto alle lettere c) e d) attenendosi più d'appresso alla terminologia della precitata « Ratio fundamentalis... » (n. 16... « quantum vero studiorum ratio permittit, ea studia praeterea colant quae candidatis ad sacerdotium necessaria vel utilia sunt ») estendendo il relativo testo a tutti i « ministeria praesertim sacra » e, per evitare incongruità, omettendo le parole « necessaria ».

4) Un Organo di consultazione propone per il § 2 il seguente testo: « Ad vocationem fovendam peculiaris formatio religiosa una cum institutione

humanistica et scientifica tradatur ut alumni assuescant ad decisiones personales... ».

Non si accetta.

5) *Ex officio* il gruppo di studio migliora la redazione del § 1 iniziandolo con « *Adolescentes et iuvenes in Seminario minore degentes...* », e sostituendo le parole « *aetate aequalibus* » (benché si trovi nel n. 12 della « *Ratio fundamentalis* ») con la parola più comprensibile « *coaetaneis* ». Dal § 4 si omette l'inciso « *accomodatis normis supra §§ 1-3 datis* », come inutile e superfluo nel contesto.

Il canone così emendato è ora il seguente:

§ 1. *Adolescentes et iuvenes in Seminario minore degentes congruentem servant consuetudinem cum propriis familiis et coaetaneis, qua indigent...* etc.

§ 2. *manet.*

§ 3. *Curriculum studiorum Seminarii minoris comprehendat ea quae in unaquaque natione ad studia academica seu superiora inchoanda requiruntur et, quantum studiorum ratio permittit, etiam ea quae ad ministeria praesertim sacra suscipienda utilia sunt. Communiter curetur ut alumni civilem studiorum titulum consequantur, ut studia etiam alibi proseguere possint si ad id eligendum perventum erit.*

§ 4 *Alumni provecioris aetatis instituuntur sive in Seminario sive in Instituto peculiari, ratione habita etiam praecedentis uniuscuiusque formationis.*

Can. 26 (omesso)

§ 1. Si in Seminario, praesertim maiore, pro numero alumnorum utiliter constituentur sive in eodem aedificio sive in aedibus propinquis coetus distincti cum proprio Praefecto ut cuique magis consulatur, curandum tamen omnino est ut unitas formationis et regiminis servetur nec vita in commune Seminarii detrimentum capiat.

§ 2. Superior Auctoritas legislativa cuiusque Ecclesiae sui iuris normas statuatur secundum quas alumni extra Seminarium sive in propriis familiis sive alibi, praesertim studiorum causa, commorari possunt.

Il canone si omette, accettandosi la proposta di un Organo di consultazione, e notandosi che per la normativa prevista nel § 1 è sufficiente riferirsi al Decreto Conciliare « *Optatam totius* » n. 7. Inoltre con la stessa omissione del § 2, *nihil dicendo*, si trasmette allo *ius particulare* di formulare delle norme riguardanti l'assenza degli alunni dal Seminario. Con questa omissione il gruppo di studio accetta anche l'osservazione fatta da parte di un Organo di consultazione, che propone che nel § 2 non si imponga l'obbligo ai Sinodi orientali di redigere speciali norme riguardanti l'assenza degli alunni dal Seminario. Infatti, nel caso è sufficiente lo *ius eparchiale* o semplicemente gli statuti del Seminario.

Can. 27

Institutio alumnorum in Seminario maiore perficiatur, suppletis iis quae forte in singulis casibus institutioni Seminario minori propria defuerunt, formatione spirituali, intellectuali et pastoralis inter se integrantibus, ita ut efficiantur ministri Christi in medio Ecclesiae, lux et sal mundi huius temporis.

Al canone non si fa alcuna osservazione.

Can. 28 (trasferito nel can. 24 bis)

§ 1. Alumnus, etsi in Seminario diversi ritus vel plurirituali inscripti, proprio eorum ritu instituantur, reprobata quavis contraria consuetudine.

§ 2. Dum sint tali Seminario adstricti, clerici alumnorum ritu uti possunt ad normam statutorum.

Tre sono le osservazioni al canone:

a) la parola *ritus* nei due §§ si sostituisca con le parole « Ecclesiae sui iuris »;

b) nel § 2 si stabilisca che « alumni omnes nondum ordinati ritu maioris partis uti possunt »;

c) i §§ 1 e 2 sembrano contraddirsi.

Il gruppo di studio riconosce che l'incongruenza tra il § 1 e 2 è particolarmente evidente, dopo la frase « reprobata quavis contraria consuetudine ». Accetta di cambiare la parola « ritus » relativa al « Seminarium », eliminando anche la parola « pluriritualis ». Non si accetta la proposta b), notando che è difficile determinare quale rito sia « prevalens » in un Seminario plurirituale: al che si aggiunge la necessità di salvaguardare l'uguaglianza giuridica dei riti. Ad ogni modo questa proposta è caduta anche da sola, perché il § 2 viene omissis, insistendo il gruppo di studio sulla necessità di osservare il § 1. *Ex officio*, per una più logica collocazione dei canoni, si trasferisce questo canone subito dopo il can. 24 ricevendo la numerazione di 24 bis. Il testo come riformulato si veda ivi.

Can. 29

§ 1. Ad sacra ministeria aspirantes formentur in Spiritu Sancto consortium familiare cum Christo colere et in omnibus Deum quaerere, ita ut Christi pastoris caritate impulsus omnes homines dono suae ipsius vitae regno Dei lucrifacere solliciti evadant.

§ 2. Ex Dei Verbo et Ecclesiae Mysteriis seu sacramentis imprimis, directione spirituali, vim pro sua vita spirituali et apostolico labore robur in dies hauriant:

1° verbi Dei vigili atque constanti meditatione et iuxta Patres fidei illustratione, assuescant alumni ad suam vitam magis vitae Christi configurandam et, in fide, spe et caritate firmati, se exercent ad vivendum secundum formam Evangelii;

2° participant assidue Eucharisticae celebrationi, quae appareat et Seminarii vitae sicut est totius vitae christianae fons et culmen;

3° laudes divinas iugiter celebrare iuxta proprium ritum addiscant et ex iis vitam spiritualem alant;

4° Beatissimam Virginem Mariam, quae a Christo Jesu discipulo dilecto Mater data est, filiali pietate prosequantur;

5° foveantur quoque pietatis exercitia sive quae imprimis a veneranda propriae Ecclesiae traditione commendata sunt sive quae, secundum *Rationem institutionis clericorum particularem* ad spiritum orationis vocationisque apostolicae robur ac munimen conducant, qualia sunt recessus spiritualis et instructio de sacris ministeriis et exhortatio in via spiritus;

6° ad sensum Ecclesiae et servitii eius educantur alumni necnon ad virtutem oboedientiae et ad sociam cum fratribus cooperationem;

7° ad ceteras quoque virtutes vocationi suae maxime conferentes adiuventur sicut discretio spirituum, castitas, animi fortitudo; et in universum illas virtutes aestiment atque excolant quae inter homines pluris fiunt et Christi ministerium commendant, cuiusmodi sunt animi sinceritas, assidua iustitiae cura, spiritus paupertatis, promissis servata fides, in agendo urbanitas, in colloquendo modestia cum caritate coniuncta.

§ 3. Disciplinariae Seminarii normae iuxta alumnorum maturitatem ita applicentur ut ipsi, dum gradatim sibimetipsis moderari addiscant, libertate sapienter uti, sponte naviterque agere assuescant.

Proposte:

1) Un Organo di consultazione propone che il canone si sopprima come « superfluo in un Codice giuridico » (1); un altro Organo desidera che i nn. 4 e 7 del § 2 sulla formazione spirituale interiore dei seminaristi si omettano; un terzo Organo di consultazione si chiede « peut-on vraiment accepter les §§ 2 et 3 par d'ailleurs excellents - dans un Code de Droit ».

Il canone si ritiene per intero e nel gruppo di studio si rileva quanto segue:

Il canone è stato composto, come scritto nei *Praenotanda* allo schema (n. 7) « ut aptum sit medium ad Rationem institutionis clericorum particularem in tanti momenti re undequaque integram atque Orientis patrimonii consonam recte conficiendam ».

Per osservare il principio di sussidiarietà e favorire lo *ius particulare* vi sono diverse vie, come per esempio, senza voler essere esauriente:

a) omettere dal Codice una data prescrizione; — le omissioni dei canoni dello *ius vigens* nei progetti del futuro Codice hanno spesso questa portata;

b) apporre alle prescrizioni canoniche dello *ius commune* le clausole *salvatoriae* riguardanti lo *ius vigens* come « firmo iure particolari » o « nisi ius particulare aliud statuatur ».

c) formulare norme che sono « giuridiche » piuttosto nel senso di

essere la *mensura* delle dimensioni dello *ius particulare*. In particolare il can. 29 dovrebbe essere tale soprattutto riguardo alla vita dei Seminari orientali, per coloro che dovranno giudicare se gli Statuti o il Direttorio di un Seminario e l'ordine che in esso regna corrispondono o no alle direttive dello *ius commune*. Il can. 29 sarà una sicura legge, nel senso proprio delle parole, su cui basare il giudizio per l'approvazione o meno degli Statuti e del Direttorio.

Si nota ancora che il canone è piaciuto alla quasi totalità degli Organi di consultazione e che qualche Organo di consultazione gli dà anche un *placet* particolare (« Le canon est particulièrement riche et bien en harmonie avec toute la riche tradition spirituelle de l'Orient »).

2) Nel canone dovrebbe essere menzionata anche la pratica della confessione frequente (1).

Si accetta, notandosi che la proposta è molto consona al can. 54 dello schema, ove si raccomanda ai chierici che « sacramentum paenitentiae frequenter recipiant », il che suppone che siano stati educati a questo nel Seminario.

In conseguenza, il gruppo di studio aggiunge al canone il n. 3 bis, incorporando in esso anche le parole relative alla direzione spirituale (cancellandole pertanto all'inizio del § 2), del seguente tenore: « Directione spirituali magni habita, addiscant conscientiam suam recte discutere et sacramentum paenitentiae frequenter recipiant ».

3) Circa l'educazione, per evitare l'impressione che, il testo possa sembrare chiuso, riduzionista, si aggiunga assieme al *sensus Ecclesiae* anche l'educazione dei seminaristi alla sensibilità verso i grandi problemi dell'umanità; la *socia cum fratribus cooperatio* dovrebbe esprimere più chiaramente questa apertura al mondo nel quale il candidato al sacerdozio, senza essere nel mondo, sarà chiamato ad esercitare il suo ministero (2).

Non si accetta, perché vi si provvede nei cann. 31, 33 § 1 e 37 § 2. Inoltre, quanto proposto non si inquadra tanto bene nel canone presente, trattandosi in esso della formazione strettamente spirituale.

4) Al § 2 conviene menzionare esplicitamente la meditazione o orazione mentale (1).

Si nota che vi si provvede a sufficienza con le parole « constanti meditatione », nel § 2 n. 1.

5) Un Organo di consultazione vorrebbe che il n. 3 del § 2 si riformuli, perché non vede la connessione tra il « iugiter aut quotidie laudes divinas celebrare » e « vitam spiritualem alere ».

Il n. 3 si lascia immutato, e si nota anche che un Organo di consultazione, già nelle sue osservazioni generali, chiede che la celebrazione delle lodi divine, abbia un luogo ancora più privilegiato « dans la formation sacerdotale au séminaire ».

6) Nel n. 2 del § 2 *assidue participant Eucharisticae celebrationi* « sembra generale e troppo poco detto » (1).

Il gruppo di studio prende in considerazione soprattutto il can. 39 dello *Schema de cultu divino et praesertim de sacramentis*, nel quale, dopo la *denua recognitio* (cfr. *Nuntia* 15, pp. 28-29), si raccomanda ai sacerdoti la celebrazione quotidiana della divina Liturgia (« Divina Liturgia omnibus diebus laudabiliter celebrari potest, exceptis iis qui lege liturgica Ecclesiae, ad quam sacerdos pertinet, excluduntur »). Infine si concorda di lasciare nel n. 2 la parola « assidue », che, dal diritto particolare può essere specificata di più nel rispetto delle tradizioni delle singole Chiese *sui iuris*. *Ex officio* si sostituiscono le parole « Eucharistica celebratio » per motivi di coerenza terminologica con l'espressione « divina Liturgia ».

7) *Ex officio* il gruppo di studio, per maggiore congruenza logica, riformula il n. 5 del § 2. Con gli emendamenti introdotti il canone è ora il seguente:

§ 1. manet.

§ 2. *Ex Dei verbo et Ecclesiae mysteriis seu sacramentis imprimis vim pro sua vita spirituali et apostolico labore robur in dies hauriant;*

1° manet.

2° *participent assidue divinae Liturgiae quae... etc.*

3° manet.

3° bis - *Directione spirituali magni habita, addiscant conscientiam suam recte discutere et sacramentum paenitentiae frequenter recipiant.*

4° manet.

5° *Foveantur quoque pietatis exercitia sive quae ad spiritum orationis vocationisque apostolicae robur ac munimen conducant, ea imprimis quae a veneranda propriae Ecclesiae traditione commendata sunt: utcumque commendatur recessus spiritualis et instructio de sacris ministeriis, exhortatio in via spiritus.*

6° manet.

7° manet.

§ 3. manet.

Can. 30 (diventa can. 17 bis §§ 2 e 3)

§ 1. *Praeter confessarios ordinarios alii quoque sint designati vel invitati, integro alumnorum iure quemlibet confessarium etiam extra seminarium, salva disciplina, petendi.*

§ 2. *In iudicandis personis, nefas est confessoriorum vel Patrum spiritualium votum exquirere.*

Un solo Organo di consultazione fa una osservazione a questo canone, che è categorica: « il canone si sopprime perché superfluo in un Codice giuridico ».

Il gruppo di studio ritiene il canone, notando che è giuridicamente importante affermare lo *ius* di cui al § 1, e che il § 2 è una chiara proibizione giuridica che non è contenuta nel can. 64 dello *Schema de cultu divino et prae-*

sertim de Sacramentis, ove si legge che « omnino prohibetur confessario usus scientiae ex confessione acquisitae cum paenitentis gravamine... »).

Il canone, tuttavia, per la connessione della materia, si trasferisce senza modifiche e costituisce ora i §§ 2 e 3 del can. 17 bis. Si veda ivi.

Can. 31

Institutio doctrinalis eo tendat ut alumni cultura generali loci et temporis callentes ingenique humani conata atque peracta scrutantes, amplam atque solidam doctrinam in scientiis sacris acquirant, ita ut fidei plenior intellectu eruditi atque firmati Christi magistri luce homines *sui temporis* efficacius illuminare atque veritati inservire valeant.

Un Organo di consultazione propone l'omissione del canone. Il gruppo di studio ritiene il canone, notando che il canone riveste speciale importanza (cfr. C.I.C. can. 248) in un Codice comune a tutte le Chiese Orientali, per la ragione che serve a formulare bene lo *ius particulare* riguardante i Seminari.

Le parole « *sui temporis* » indicate nel testo col corsivo, sostituiscono quelle precedenti (« *huius aetatis* ») in accoglimento di una proposta fatta da un Organo di consultazione (si dica « *propriae aetatis* »). Per il resto il canone rimane immutato.

Can. 32

§ 1. Studia Seminarii maioris, firmo canone 27, complectantur cursus philosophico-theologicos, sive simultaneos sive successivos, qui cursibus philosophicis saltem biennium adaequantibus, insimul ad minus sexennium comprehendant, et ordinentur ad normam *Rationis institutionis clericorum particularis*.

§ 2. Cursus philosophico-theologici initium sumant introductione in mysterium Christi et historiam salutis nec concludantur quin ostendatur, ratione habita hierarchiae veritatum, omnium disciplinarum inter se relatio atque cohaerens compositio.

Proposte:

1) Il § 1 si riformuli in modo che escluda chiaramente la possibilità che i corsi filosofici seguano quelli teologici (1).

Si accetta, e dopo diverse discussioni, si decide con 6-0-1 voti, di adottare sostanzialmente per la seconda parte del § 1 il testo esatto del canone 250 del Codice Latino dove si richiede che i corsi filosofici e teologici « aut successive aut coniuncte peragi possunt ».

2) Nel § 2 si sostituisca l'espressione « *ratione habita hierarchiae veritatum* » con l'esatto testo conciliare che si trova nel Decreto « *Unitatis reintegratio* » n. 11: « *ratione habita ordinis seu hierarchiae veritatum doctrinae catholicae* » (1).

Si accetta, mentre viene respinta la mozione di un altro Organo di consultazione che chiede la soppressione *sic et simpliciter* di questa clausola.

3) Nel § 2 non si parli della « historia salutis » ma del concetto così bene espresso e compreso nell'Oriente e cioè della « oeconomia salutis » (1).

Si accetta.

4) Un Organo di consultazione probabilmente suggerisce la soppressione del § 2 perché gli « sembra strano » chiedere che « cursus ne concludantur nisi ostendatur... omnium disciplinarum... cohaerens compositio ».

Il gruppo di studio ritiene il § 2, per ragioni simili a quelle indicate al can. 31.

Il canone riformulato è il seguente:

§ 1. *Pro iis qui ad sacerdotium destinantur, studia Seminarii maioris, firmiter can. 27, complectantur cursus philosophicos et theologicos, qui aut successive aut coniuncte peragi possint; iidem completum saltem sexennium complectantur, ita quidem ut tempus philosophicis disciplinis dedicatum integrum biennium, tempus vero studiis theologicis integrum quadriennium adaequet.*

§ 2. *Cursus philosophico-theologici initium sumant introductione in mysterium Christi et oeconomiam salutis nec concludantur quin ostendatur, ratione habita ordinis seu hierarchiae veritatum doctrinae catholicae, omnium disciplinarum inter se relatio atque cohaerens compositio.*

Can. 33

§ 1. Philosophica institutio eo tendat ut formationem in scientiis humanis perficiat; unde, ratione habita sapientiae tum antiquae tum recentis aetatis sive universae familiae humanae sive praesertim propriae culturae, quaeratur imprimis patrimonium philosophicum perenniter validum; et ita tradantur cursus ut alumni discretionem intellectuali acuta, vera et falsa facilius discernere valeant, et, mente Deo loquenti aperta, theologicas investigationes etiam systematice prosecui possint, et aptiores fiant ad ministeria obeunda, colloquio inito cum excultis quoque hominibus huius temporis.

§ 2. *Rationis institutionis clericorum particularis* est pressius statuere disciplinas tradendas, tum historicas tum systematicas scientiasque iis affines et breviter indicare conspectum singularum disciplinarum programmatis.

Al canone fa osservazione un solo Organo di consultazione che suggerisce di ometterlo (insieme coi cann. 34, 35, 37 e 38) lasciando alla « Ratio institutionis particularis » di regolare questa materia.

Il gruppo di studio, riesaminando tutti questi canoni, li ritiene necessari in modo particolare nel Codice Orientale, soprattutto perché in mancanza di essi, molte Chiese, nel comporre la *Ratio* summenzionata, potrebbero essere indotte a fare ricorso a testi, precisi in materia, propri alla Chiesa Latina. In tal modo, non si seguirebbero « praesertim Orientis Patrum vestigia », pro-

prio negli Istituti, come il Seminario, più importanti per salvaguardare quanto richiesto dal Concilio Vaticano II riguardo alla tutela dei riti orientali.

Tuttavia per motivi di maggiore coerenza giuridica si omette da questi canoni tutto ciò che possa essere incluso, in modo più succinto, nel can. 9.

Pertanto il gruppo di studio ritiene il § 1 del canone, mentre omette il § 2 perché *provisum* nel nuovo testo del can. 9.

Ex officio, però, il § 1 viene riformulato in maniera tale da evitare la sua eccessiva lunghezza e una certa disarmonia logico-strutturale, spezzandolo in due §§ distinti. Le parole « *tum historici, tum systematici* » che appaiono ora all'inizio del § 2 sono invece aggiunte, per evitare l'impressione che nel canone non si voglia parlare della storia della filosofia di carattere « laico », il cui studio è pure necessario, per un utile confronto dialettico, nella formazione di coloro che avranno la cura pastorale dei fedeli.

Il canone quindi ora è il seguente:

§ 1. *Philosophica institutio eo tendat ut formationem in scientiis humanis perficiat; unde, ratione habita sapientiae tum antiquae tum recentis aetatis sive universae familiae humanae sive praesertim propriae culturae, quaeratur imprimis patrimonium philosophicum perenniter validum.*

§ 2. *Cursus, tum historici tum systematici, ita tradantur ut alumni discretionem intellectuali acuta, vera et falsa facilius discernere valeant, et, mente Deo loquenti aperta, theologicas investigationes rite prosecui possint, et optiores fiant ad ministeria obeunda, colloquio inito cum excultis quoque hominibus huius temporis.*

Can. 34

§ 1. *Disciplinae theologicae, in lumine fidei, sub Ecclesiae magisterii ductu ita tradantur ut alumni doctrinam catholicam ex divina Revelatione haustam profunde penetrent atque in sua cultura rite exprimant ita ut sit et alimentum propriae vitae spiritualis et ad ministerium efficacius obeundum perutile instrumentum.*

§ 2. *Universae theologiae veluti anima sit oportet Sacra Scriptura, quae omnes disciplinas sacras informare debet; unde doceantur praeter exegeseos accuratam methodum capita historiae salutis principalia necnon potiora themata theologiae biblicae.*

§ 3. *Usquedum unitas quam Christus Ecclesiae suae vult adhuc non plene in actum deducta erit, oecumenismus vim exercere debet ad omnem theologiam disciplinam ut una ex necessariis eius rationibus.*

§ 4. *Studiis theologicis saltem integrum quadriennium tribuatur; si vero curriculum praelectionum triennio absolvitur, quarto anno incumbant alumni vel ad gradum academicum in scientiis sacris comparandum vel ad profundiorum indaginem specialium quaestionum vel, apto programme ducti, ad variorum cursuum inter se integrationem vel denique formationem praecipue pastorem.*

§ 5. *Rationis institutionis clericorum particularis est pressius statuere*

normas de disciplinis theologicis principalibus sicut theologia dogmatica sive positiva sive speculativa seu systematica etiam Occidentis, liturgia, theologia moralis, spiritualis, et pastoralis, historia ecclesiastica et ius canonicum; de disciplinis specialibus, sicuti missiologia et oecumenismus.

Proposte:

1) Le diverse osservazioni fatte ai §§ 4 e 5 da parte di otto Organi di consultazione, hanno in comune non solo di voler mantenere il canone, ma anche di allargarlo, proponendo di menzionare tra le discipline da insegnare nel Seminario, anche la « dottrina sociale della Chiesa » (2); « la dottrina e il diritto della vita consacrata » (1); « omnes partes iuris canonici, car l'une des principales causes de l'indiscipline et de la décadence est l'ignorance du droit canonique et le manque de conviction qu'on doit le mettre en pratique » (1); « the history and theology of separate Churches » (1).

Un Organo di consultazione propone anche che nel § 5 tutte le discipline siano specificate con la parola « theologia » (« theologia liturgica, theologia historica, theologia canonistica... etc. »).

Tutte queste osservazioni tuttavia cadono da sé, perché il gruppo di studio omette i §§ 4 e 5. Il § 4 si omette a causa della nuova formulazione del can. 32 § 1 che conterrebbe a sufficienza la stessa materia; il § 5 si omette in seguito alla linea adottata riguardo al can. 9 § 2 in cui si trasmette al diritto particolare tutta la materia di questo paragrafo « ipso iure communi fideliter servato et prae oculis habita traditione uniuscuiusque Ecclesiae sui iuris ».

2) Un Organo di consultazione propone « d'ajouter un nouveau paragraphe après le § 2 pour indiquer l'importance théologique, spirituelle, catéchétique et pastorale de la liturgie orientale dans la formation des ministres de l'Eglise ».

Si accetta, e prendendo a modello il n. 16 del Decreto conciliare « *Op-tatam totius* », si formula il seguente testo: « Liturgia doceatur ratione habita eius peculiaris momenti, utpote necessarius fons doctrinae et spiritus vere christiani ». Questo testo si inserisce nel canone come § 2 bis.

3) il § 3 si ometta perché « melius est, ad plenam unitatem Ecclesiae adipiscendam studio doctrinae Sanctorum Patrum incumbere, potius quam abstracto oecumenismo » (1).

Non si accetta, la normativa è diretta alla concreta applicazione della dimensione ecumenica di qualunque corso di teologia.

4) Al § 3 si dovrebbe aggiungere « the wish that the attention of the students of different Eastern Rites should be directed in a special way to the problems of separation between the East and West » (1).

Si nota che di ciò si provvede meglio nei canoni *de oecumenismo* (cfr. *Nuntia* 17, pp. 62-65).

Ex officio, su proposta di un consultore, si sopprime dal § 1 l'inciso « sub Ecclesiae magisterii ductu » perché vi si provvede meglio nel § 2 del canone

seguito con la frase « in omnibus constanti Ecclesiae magisterio ac moderationi humiliter obsequantur », mentre il § 3 si riformula in modo tale da evitare le parole « vim exercere debet » che potrebbero essere fraintese.

Il canone riformulato è il seguente:

§ 1. *Disciplinae theologicae, in lumine fidei, ita tradantur ut alumni doctrinam catholicam ex divina Revelatione haustam profunde penetrent atque in sua cultura rite exprimant ita ut sit et alimentum propriae vitae spiritualis et ad ministerium efficacius obeundum perutile instrumentum.*

§ 2. *Universae theologiae veluti anima sit oportet Sacra Scriptura, quae omnes disciplinas sacras informare debet; unde doceantur praeter exegeseos accuratam methodum capita oeconomiae salutis principalia necnon potiora the-mata theologiae biblicae.*

§ 2 bis. *Liturgia doceatur ratione habita eius peculiaris momenti, utpote necessarius fons doctrinae et spiritus vere christiani.*

§ 3. *Usquedum unitas quam Christus Ecclesiae suae vult adhuc non plene in actum deducta erit, oecumenismus sit una ex necessariis rationibus cuiuscumque theologiae disciplinae.*

Can. 35

§ 1. Professores sacrarum disciplinarum vestigia sanctorum Patrum ac ab Ecclesia collaudatorum Doctorum praesertim Orientis secuti, ex praeclaro thesauro ab iisdem tradito doctrinam illustrare nitantur.

§ 2. Quamquam in investiganda et exprimenda veritate vera libertate gaudeant oportet, magistri tamen cum in nomine Ecclesiae doceant prius doctrinam ab ipsa propositam fideliter tradant quam proprias vel minus certas explicationes, et in omnibus constanti Ecclesiae magisterio ac moderationi humiliter obsequantur.

Al canone viene fatta una sola osservazione, di menzionare cioè nel § 1 oltre ai Padri e Dottori dell'Oriente anche, i « textus liturgici ».

Il gruppo di studio pur accettando la sostanza della proposta ritiene che si provvede ad essa a sufficienza con l'aggiunta del § 2 bis al canone precedente.

Ex officio, come già riportato sopra al can. 17, per una maggiore coerenza nella distribuzione sistematica della materia, il § 1 viene trasferito al canone 17 bis, ove forma ora il § 3. La parola « professores » con cui inizia questo paragrafo, perché giuridicamente imprecisa, viene sostituita con la parola *magistri*.

Parimenti *ex officio* a) si omette dal § 2 la frase iniziale « quamquam in investiganda et exprimenda veritate vera libertate gaudeant oportet », per la ragione che a ciò già si provvede in un canone « de Magisterio ecclesiastico » (cfr. *Nuntia* 17, pagg. 23-25 can. 21); b) le parole « in nomine Ecclesiae », si sostituiscono con l'inciso « de mandato ecclesiasticae auctoritatis » (cfr. *ivi* p. 18 can. 14 « in nomine Ecclesiae docendi munus solis Episcopis

competit etc. »); c) il termine « magistri » si specifica con le parole « sacrarum disciplinarum ».

Con questi emendamenti il canone è il seguente:

Magistri sacrarum disciplinarum, cum de mandato ecclesiasticae auctoritatis doceant, prius doctrinam ab ipsa propositam fideliter tradant quam proprias vel minus certas explicationes, et in omnibus constanti Ecclesiae magisterio ac moderationi humiliter obsequantur.

Can. 36 (omesso)

Exigendum est ut de profectu in studiis alumni statis temporibus rationem reddant per colloquia, scriptas dissertationes et examina.

Due Organi di consultazione richiedono l'omissione del canone dal Codice comune a tutte le Chiese Orientali.

Si accetta.

Can. 37

§ 1. *Formatio stricte pastoralis adaptanda est secundum normas Ratio- nis institutionis clericorum particularis* tum ad loci et temporis conditiones tum ad aptitudines alumnorum sive caelibum sive coniugatorum tum ad necessitates ministeriorum ad quae sese praeparant.

§ 2. *Instituantur alumni imprimis in arte catechetica et homiletica, celebratione liturgica, administratione paroeciae, dialogo evangelizationis* non solum cum non credentibus vel non christianis sed et cum christifidelibus minus fervidis, apostolatu sociali et communicationis socialis instrumentorum non posthabitis disciplinis auxiliaribus sicut psychologia et sociologia pastoralis.

§ 3. *Etsi sese praeparant alumni ad ministeria in Ecclesia proprii ritus obeunda ad spiritum vere catholicum formentur quo ubicumque terrarum ultra propriam eparchiam vel ritum in servitium animarum occurrere animo parati sint; edoceantur ideo de universalis Ecclesiae necessitatibus, sed praesertim de apostolatu oecumenismi et evangelizationis.*

Proposte:

1) Il canone si ometta « come superfluo in un Codice di diritto canonico » (2).

Non si accetta, ritenendo il canone una valida guida giuridica per i Seminari e per la formulazione della *Ratio* di cui al can. 9.

2) Nel § 1 si sopprimano le parole « non solum » e « sed et cum » (1).

Si accetta.

3) Nel § 2 le parole « sociologia pastoralis » possono avere vari significati, come p.e. « pastorale sociale », « sociologia religiosa », « etica sociale », « dottrina sociale della Chiesa » (1).

Si scelgono i termini « pastoralis socialis ».

4) Nel § 3 la parola « ritus » venga sostituita con « Ecclesia proprii ritus » (1).

Si accetta, scrivendo « propria Ecclesia » mentre l'inciso « ultra propriam eparchiam vel ritum » si omette.

5) « § 1 demands that candidates to the priesthood be prepared to serve as priests *outside* their own Rite. This appears objectionable... As a rule, every Catholic priest should propagate the faith in his own Rite.

To place the opposite principle in an Eastern Catholic Code, appears unacceptable » (1).

Non si accetta, non potendosi intravedere un tale « opposite principle » nel § 3, che invece ribadisce dimensioni imprescindibili della formazione sacerdotale, simili a quelle del CIC can. 256 § 2.

Ex officio si omette dal § 1 la clausola « secundum normas *Rationis institutionis clericorum particularis* », a causa della riformulazione del can. 9.

Il canone emendato è il seguente:

§ 1. *Formatio stricte pastoralis adaptanda est tum ad loci et temporis condiciones tum ad aptitudines alumnorum sive caelibum sive coniugatorum tum ad necessitates ministeriorum ad quae sese praeparant.*

§ 2. *Instituantur alumni imprimis in arte cathechetica et homiletica, celebratione liturgica, administratione paroeciae, dialogo evangelizationis cum non credentibus vel non christianis vel christifidelibus, minus fervidis, apostolatu sociali et communicationis socialis instrumentorum, non posthabitis disciplinis auxiliaribus sicut psychologia et pastoralis socialis.*

§ 3. *Etsi sese praeparant alumni ad ministeria in propria Ecclesia obeunda ad spiritum vere catholicum formentur quo ubicumque terrarum in servitium animarum occurrere animo parati sint; edoceantur ideo de universae Ecclesiae necessitatibus, sed praesertim de apostolatu oecumenismi et evangelizationis.*

Can. 38

Ut opportunum est, (ad normam *Rationis institutionis clericorum particularis*) habeantur exercitationes et probationes ad formationem praecipue pastorem firmandam conferentes, sicut servitium sociale vel caritativum, magisterium catechetico, praesertim vero tirocinium pastorale decursu formationis philosophico-theologicae, et tirocinium diaconale ante ordinationem presbyteralem.

Le parole indicate con le parentesi si omettono a causa della riformulazione del can. 9. Per il resto il canone si ritiene immutato, non accettando il gruppo di studio la proposta (2) di ometterlo, né di introdurre in esso un'esplicita menzione « des exercices doctrinaux faits à partir des textes liturgiques » (1).

Can. 39 (omesso)

In programmanda institutione sive theologica sive pastoralis ratio habeatur quod post Seminarium formatio continuanda et ad diem perducenda est; et

ad hunc finem Seminarii quoque partes ab iis de quibus in canone 13 § 1 opportune stabiliantur.

Al canone viene fatta solo un'osservazione di natura puramente redazionale. Tuttavia, nel gruppo di studio viene sollevata *ex officio* la questione riguardante la concordanza di questo canone con quanto si afferma invece nel can. 57 che affida l'aggiornamento costante del clero al *Hierarcha*, il quale in questo potrà servirsi, qualora lo riterrà opportuno, anche del Seminario, senza però esserne condizionato.

Tutto considerato, il gruppo di studio con 5-2-0 voti sopprime il canone, che è in una certa contraddizione col can. 57.

Can. 40

Institutio diaconis et aliis ministris ad presbyteratum non destinatis propria ex normis supra datis adaptetur et pressius statuatur a *Ratione institutionis clericorum particulari*.

Al canone non si fanno rilievi. Solo un Organo di consultazione chiede che in esso si faccia almeno un cenno al diaconato permanente e che venga aggiunto un can. 40 bis nel quale si faccia obbligo al vescovo eparchiale di sottoporre i candidati al diaconato e al sacerdozio ad un esame per assicurarsi che hanno in realtà sufficiente preparazione teologica.

Il gruppo di studio accetta la sostanza di questa proposta, orientandosi tuttavia ad una soluzione più globale del problema riguardante la istruzione dei diaconi permanenti e provvedendo anche al caso di un vescovo che, pressato da penuria di sacerdoti, promuova questi diaconi al presbiterato. A questo scopo il gruppo di studio, dopo una laboriosa discussione, riformula, non il canone presente, bensì il can. 93 dello *Schema de cultu divino et praesertim de sacramentis* (il testo precedente si veda in *Nuntia* 10 p. 35 e *Nuntia* 15 p. 50) appartenente alla sezione che tratta dei requisiti alla sacra ordinazione, nel seguente modo:

§ 1. *Candidatus ad diaconatum promoveri potest tantum post feliciter expletum quartum curriculum studiorum philosophico-theologicorum annum, nisi Synodus Episcoporum vel Consilium Hierarcharum aliter statuerit.*

§ 2. *Si vero de diaconis ad sacerdotium non destinatis agatur, candidatus ad ordinem diaconatus promoveri tantum potest post feliciter absolutum tertium annum studiorum de quibus in can. 40 « De clericis »; quodsi nihilominus in posterum ad sacerdotium admittatur, prius studia theologica opportune compleri debet.*

Nello stesso tempo si specifica nel can. 40 che il curriculum degli studi, per i diaconi non destinati al sacerdozio, deve essere protratto almeno per un triennio (« saltem per triennium protrahatur ») e che deve essere conforme alle tradizioni « de diaconia liturgiae, verbi et caritatis » (« *Lumen gentium* » n. 29) della propria Chiesa.

Ex officio si sostituiscono le parole « ad presbyteratum » con l'espressione « ad sacerdotium » più conformi al can. 32 e si omette la menzione di « alii ministri » perché in una certa contraddizione con il can. 5 che rimanda ogni ulteriore normativa riguardante questi « ministri » allo *ius particulare*. Evidentemente, a causa della riformulazione del can. 9, si omette la menzione della *Ratio institutionis clericorum particularis*.

Con questi emendamenti il canone è il seguente:

Institutio diaconis ad sacerdotium non destinatis propria ex normis supra datis ita adaptetur ut curriculum studiorum saltem per triennium protrahatur, prae oculis habitis uniuscuiusque Ecclesiae traditionibus de diaconia liturgiae, verbi et caritatis.

Can. 41

§ 1. De formatione alumnorum relationem mittat Rector singulis annis ad eorundem Hierarchas; de statu autem Seminarii ad eos de quibus in canone 13, § 1.

§ 2. Hierarchae suorum alumnorum formationi consulturi frequenter Seminarium visitent, maxime cum agitur de promovendis ad ordines sacros.

§ 3. Ordinandi tempestive edoceantur de obligationibus clericorum atque ad eas laeto animo suscipiendas ac implendas educentur.

Il gruppo di studio ritiene il canone, respingendo, come infondata la proposta (1) di sopprimerlo perché « superfluo in un Codice giuridico ». All'Organo di consultazione che propone che a questo canone si aggiunga « quel-que paragraphe consacré spécialement au clergé marié », si risponde che di ciò si provvede a sufficienza nel § 3 del canone.

Un terzo Organo di consultazione propone di aggiungere al § 2 dopo la parola « visitent » l'inciso « atque cum suis alumnis colloquantur » il che il gruppo di studio considera ovviamente compreso nelle parole « visitent » e « formationi consulturi ».

Ex officio si emenda il canone redazionalmente, iniziando il § 1 con le parole « De profectu formationis », e concludendolo con « ad eos qui Seminarium erexerunt »; nel § 3 si sostituisce con la parola « debite », il termine « tempestive » e la parola « laeto » con « magno ».

Il canone ora è il seguente:

§ 1. De profectu formationis alumnorum relationem mittat Rector singulis annis ad eorundem Hierarchas; de statu autem Seminarii ad eos qui Seminarium erexerunt.

§ 2. Hierarchae suorum alumnorum formationi consulturi frequenter Seminarium visitent, maxime cum agitur de promovendis ad ordines sacros.

§ 3. Ordinandi debite edoceantur de obligationibus clericorum atque ad eas magno animo suscipiendas ac implendas educentur.

Caput II

DE ADSRIPTIONE CLERICORUM ALICUI EPARCHIAE

Can. 42

§ 1. Quilibet clericus debet esse qua clericus adscriptus aut alicui eparchiae vel exarchiae vel Monasterio sui iuris vel Instituto vitae consecratae aut Societati quae sive a Sancta Sede sive a superiore cuiusque Ecclesiae sui iuris Auctoritate clericos adscribendi facultatem adeptam est.

§ 2. Quod de clericorum alicui eparchiae adscriptione ab eaque dimissione dicitur in canonibus qui sequuntur valet, mutatis mutandis, etiam de aliis supradictis personis iuridicis necnon, iure particulari ita ferente, de ipsa Ecclesia patriarchali, nisi quid expresse cautum fuerit.

A parte qualche domanda circa il senso esatto di questo canone, che appare chiaro da altre parti degli schemi, un Organo di consultazione nota che « l'incardinazione *qua clericis* ad un Istituto secolare non è la norma, ma piuttosto concessione speciale ».

A questa osservazione si aggiunge *ex officio* la seguente nota della Segreteria:

« Monasteria, Ordines et Congregationes » hanno un termine comune; « Instituta religiosa ». A questi vanno aggiunte le « Societates vitae communis ad instar religiosorum » che pure possono ascrivere i chierici, mentre gli Istituti secolari quanto a ciò devono avere una facoltà speciale come le altre consociazioni clericali.

Si rileva inoltre che la « facultas clericos adscribendi » dovrebbe essere concessa da autorità esattamente determinate. La locuzione « superior cuiusque Ecclesiae sui iuris auctoritas » è troppo vaga. Trattandosi di un atto amministrativo, questo dovrebbe essere riservato al Patriarca, sotto certe condizioni, o al vescovo del luogo. Tuttavia bisogna tener presente che con la concessione di questa facoltà, il Patriarca ha un potere sopraepiscopale che limita la potestà dei vescovi. Per quanto riguarda questi ultimi invece, è fuori luogo pensare che essi permettano ad un Istituto secolare o ad una consociazione eparchiale di ascrivere i chierici. Pertanto si crede opportuno che questa facoltà sia riservata alle stesse autorità e « sub iisdem conditionibus » (« consensus Consilii », etc.) che hanno il diritto di erigere gli Istituti in questione.

Il gruppo di studio accetta quanto proposto e riformula il § 1, nel seguente modo, mentre il § 2 rimane immutato.

§ 1. *Quilibet clericus debet esse qua clericus adscriptus aut alicui eparchiae aut exarchiae aut Instituto religioso aut Societati vitae communis ad instar religiosorum aut Instituto vel Consociationi quae clericos adscribendi facultatem adeptae sunt a Sancta Sede vel, intra fines territorii Ecclesiae patriarchalis, a Patriarcha de consensu Synodi permanentis.*

Can. 43

Per ordinationem diaconalem aliquis qua clericus adscribitur eparchiae pro cuius servitio ordinatur nisi ad normam iuris particularis eidem eparchiae iam adscriptus fuerit (salvis iis normis quae sequuntur).

Due Organi di consultazione propongono di sopprimere l'inciso « nisi ad normam iuris particularis eidem eparchiae iam adscriptus fuerit », ma per opposti motivi. Il primo perché vuole eliminare da tutte le Chiese orientali i chierici minori; l'altro perché vuole che questo canone stesso si riformuli in modo tale da comprenderli, proponendo il seguente testo: « Per ordinationem ad normam iuris collatam aliquis qua clericus adscribitur... ».

Il gruppo di studio si attiene al can. 5 dello schema, con il quale si trasmettono allo *ius particulare* tutte le norme riguardanti i chierici minori, compresa la possibilità di una « adscriptio qua clerici » precedente all'ordinazione diaconale e, pertanto, ritiene il canone immutato, omettendo solamente, come superflua, l'ultima clausola « salvis iis normis quae sequuntur »; il che è indicato, nel testo riportato sopra, con le parentesi.

Can. 44

Monasterio sui iuris ceterisque Institutis vitae consecratae, exceptis Institutis saecularibus nisi et ipsi facultate sibi clericos adscribendi gaudent, adscriptio clerici fit ipsa diaconali ordinatione vel, in casu clerici alicui eparchiae iam adscripti, professione vel cooptatione definitiva.

Proposte:

1) Bisogna specificare che si tratta della « adscriptio candidati qua clerici » (2).

Si accetta scrivendo « adscriptio sodalis qua clerici ».

2) « Il conviendrait de rappeler ici la *nécessité* d'obtenir l'avis de l'Ordinaire du lieu d'origine du moine candidat à l'ordination, et la permission de l'Ordinaire du lieu du clerc qui se présente à la profession ».

Non si accetta, perché a quanto è necessario in materia si provvede nei canoni circa le « litterae dimissoriales » e circa le condizioni per la lecita accettazione al noviziato (si veda *Nuntia* 11, canoni 38, 40 § 1, 61, 118; *Nuntia* 10, cann. 82, 105 n. 6).

3) Le parole *vel in casu clerici alicui eparchiae iam adscripti professione vel cooptatione definitiva* « supprimantur et transferantur in canonem 46 cuius § 3 component » (1).

Non si accetta, sembrando preferibile un solo canone relativo alla « adscriptio » agli Istituti di vita consacrata, anche se nel caso vi è qualche analogia con la « transmigratio » di cui al can. 46.

4) Due Organi di consultazione chiedono, come scrive uno di loro, « che per i membri degli Istituti di vita consacrata, i quali incardinano, si esiga l'incorporazione definitiva per poter essere ordinati diaconi ».

Un altro Organo di consultazione, al contrario, vuole che il canone stabilisca con chiarezza che i religiosi vengono ascritti al proprio Istituto di vita consacrata con l'ordinazione diaconale « etiamsi non praecesserit professio vel cooptatio definitiva ».

Il gruppo di studio accetta la prima osservazione, fatta da due Organi di consultazione, perché conforme alla *mens* dei *Coetus* precedenti, espressa nei *Praenotanda* (p. 8) allo schema, che però lasciavano questo punto allo *ius particulare* (« In constitutionibus vero singulorum Institutorum vitae consecratae de consecrariis huius canonis providendum erit e.g. non admittendo ad ordinem diaconatus sodales antequam ipsi definitivam professionem emiserint...»). In conclusione, per maggiore chiarezza si aggiunge al canone come § 2, il seguente testo: « Sodali ante eius perpetuam professionem vel cooptationem, diaconalem ordinationem conferri non licet ».

Ex officio il gruppo di studio sostituisce la parola « definitiva » con la parola « perpetua » preponendola alla parola « professio » per maggiore coerenza con la terminologia usata nello schema « De monachis ceterisque religios... » (cfr. *Nuntia* 16, p. 104, can. 138). Per lo stesso motivo omette le parole « Monasterio sui iuris ceterisque », e per maggiore congruenza con il can. 42, come riformulato sopra, anche le parole « nisi et ipsi facultate sibi clericos adscribendi gaudent ». Quest'ultima clausola si riferiva agli Istituti secolari, i quali, qualora conseguiranno questa « facultas » avranno uno *ius particulare* al riguardo, stabilito nella stessa concessione della facoltà.

Il canone come riformulato è ora il seguente:

§ 1. *Institutis vitae consecratae, exceptis Institutis saecularibus, adscriptio sodalis qua clerici fit ipsa diaconali ordinatione vel, in casu clericis alicui eparchiae iam adscripti, perpetua professione vel cooptatione.*

§ 2. *Sodali ante eius perpetuam professionem vel cooptationem, diaconalem ordinationem conferri non licet.*

Can. 45

Transcriptio clerici ab una eparchia ad aliam efficitur, obtentis litteris dimissionis, per decretum Hierarchae huius eparchiae, salvo canone 43.

Tre Organi di consultazione richiedono maggiore chiarezza di formulazione ed uno di essi indica che il canone 267 del CIC soddisfa al caso.

Si accetta, adottando salva la terminologia, il testo del CIC can. 267 § 1. Si nota che per il § 2 dello stesso canone (« excardinatio ita concessa effectum non sortitur nisi incardinatione obtenta in alia Ecclesia particulari »), si provvede nel can. 50.

Il canone è ora il seguente:

Ut clericus alicui eparchiae iam adscriptus ad aliam eparchiam valide transcribatur, a suo Episcopo eparchiali obtinere debet litteras ab eodem subscriptas dimissionis: et pariter ab Episcopo eparchiae ad quam adscribi desiderat litteras ab eodem subscriptas adscriptionis.

Can. 46

§ 1. Transmigratio clericis in aliam eparchiam, retenta adscriptione, fit ad tempus praefinitum, etiam pluries renovandum, per conventionem scriptam inter utrosque *episcopos eparchiales* qua iura et officia clericis transeuntis vel partium stabiliantur.

§ 2. Quinquennio elapso post legitimam transmigrationem, clericus ipso iure eparchiae hospiti transcribitur, si, hac sua voluntate utrique *episcopo eparchiali* in scriptis manifestata, neuter ipsi contrariam mentem intra quattuor menses scripto significaverit.

Un Organo di consultazione chiede che per il § 2 si adotti il testo del can. 268 § 1 del CIC e che si aggiunga un nuovo § che incorpori in questo canone la normativa del can. 44.

Due Organi di consultazione invece chiedono, con le stesse parole, che « it should be stipulated in the canon what is to be done if the Hierarchy ad quem objects to the incardination but not to the continued service in the other diocese », ed uno dei due in particolare pone una serie di quesiti senza però suggerire nulla di concreto.

Il gruppo di studio, tutto considerato, lascia il canone immutato, ritenendolo giuridicamente ineccepibile e notando che la « casuistica » che potrebbe sorgere deve essere risolta tenendo presente altre parti del Codice come per esempio i canoni *de recursu*, i principi della *aequitas*, e fermo restando che giuridicamente, uno *ius ad transcriptionem novae eparchiae* non sorge se non nel modo prescritto nel canone.

Ex officio si cambia in entrambi i paragrafi la parola « Hierarcha » con « Episcopus eparchialis », il che è indicato nel testo del canone riportato sopra con il corsivo.

Can. 47

Clericis, praesertim evangelizationis causa Ecclesiae universalis sollicitis, transitus vel transmigratio ad aliam eparchiam, gravi cleri inopia laborantem, ne denegetur, dummodo sint ad ministeria ibi peragenda parati atque apti, nisi pro vera necessitate propriae eparchiae vel Ecclesiae particularis.

Due Organi di consultazione propongono di cambiare le parole « pro vera necessitate » in « propter » oppure « ob veram necessitatem »; il che si accetta. Un altro Organo propone di omettere le parole « propriae eparchiae »; il gruppo di studio però le ritiene, perché anche nell'ambito della stessa Chiesa *sui iuris* vi possano essere eparchie « gravi cleri inopia laborantes ».

Si preferisce mettere al singolare il termine « clericis »; la parola « universalis » si sostituisce con « universae », e la parola « transitus » con « transcriptio »; il verbo « ne denegetur » si mette dopo la parola « aptus ».

Il testo così emendato è il seguente:

Clerico, praesertim evangelizationis causa Ecclesiae universae sollicito, transcriptio vel transmigratio ad aliam eparchiam, gravi cleri inopia laborantem, dummodo sit ad ministeria ibi peragenda paratus atque aptus, ne denegetur nisi ob veram necessitatem propriae eparchiae vel Ecclesiae particularis.

Can. 48

§ 1. Iusta de causa clericus ex transmigratione in eparchiam propriam revocari potest a Hierarcha proprio vel remitti ab Hierarcha hospite, naturali aequitate servata necnon conventionibus initis.

§ 2. Ex transmigratione in propriam eparchiam legitime redeunti salva et tecta sint omnia iura quibus gauderet si in ea sacro ministerio addictus fuisset.

Il canone riceve un particolare *placet* da parte di un Organo di consultazione: « Le canon sauvegarde bien les droits de la personne du clerc qui a travaillé apostoliquement en d'autres Eparchies en toute légitimité, lorsqu'il revient éventuellement à sa propre Eparchie. C'est vraiment l'esprit et la lettre du Concile même ».

Un Organo propone di omettere il § 2 perché « l'expression *naturali aequitate servata* du § 1 le substitue suffisamment, sans les complications qu'il pourrait faire naître ». Il gruppo di studio *non accetta* questa osservazione, notando che la *aequitas naturalis* di cui al § 1 non indica lo *strictum ius* che, come la stessa giustizia richiede, è salvaguardato con il § 2.

Ex officio si ritiene giuridicamente più esatto riferire il prescritto del § 1 al vescovo eparchiale piuttosto che al gerarca; inoltre si inverte l'ordine delle ultime parole di esso con l'aggiunta della parola « *servatis* ».

Il canone è ora il seguente:

§ 1. *Iusta de causa clericus ex transmigratione in eparchiam propriam revocari potest a proprio Episcopo eparchiali vel remitti ab Episcopo hospite, conventionibus initis necnon naturali aequitate servatis.*

§ 2. *Manet.*

Can. 49

Clericum eparchiae adscribere vel ab ea dimittere vel licentiam transmigrandi ipsi concedere valide nequeunt:

1° Syncellus sine mandato speciali;

2° in Ecclesiis patriarchalibus, Administrator Ecclesiae patriarchalis ad tempus constitutus, sine consensu Synodi permanentis, Exarchus patriarchalis et Administrator eparchiae vacantis, sine consensu Patriarchae;

3° Extra Ecclesias patriarchales, Exarchus archiepiscopalis sine consensu Archiepiscopi, Administrator eparchiae vacantis, nisi post annum a vacatione sedis episcopalis et de consensu consultorum eparchialium.

Il canone non ha osservazioni. *Ex officio*, tuttavia la Segreteria nota che occorre apportare le seguenti modifiche:

« 1) va cancellato il n. 1 (« Syncellus sine mandato speciali »), sulla base di ciò che è stato riservato al vescovo eparchiale; 2) la prima riga del n. 2 (« in Ecclesiis patriarchalibus, Administrator Ecclesiae patriarchalis ») va cambiata in « intra fines territorii Ecclesiae patriarchalis Administrator eiusdem Ecclesiae » per motivi di coerenza terminologica; 3) l'inizio del n. 3 (« extra Ecclesias patriarchales, Exarchus archiepiscopalis sine consensu Archiepiscopi ») va sostituito con « extra fines territorii Ecclesiae patriarchalis necnon in Ecclesiis non patriarchalibus » (anche in questo caso per ragioni di uniformità terminologica); 4) tra le parole « consensu consultorum » dell'ultima riga del n. 3 occorre inserire « collegii », perché quel che si intende nel canone non è il consenso dei singoli consultori eparchiali, ma un voto collegiale effettuato dopo una relativa discussione dell'intero collegio debitamente convocato ».

Il gruppo di studio accetta queste osservazioni e riformula il canone nel seguente modo:

Clericum eparchiae adscribere vel ab ea dimittere vel licentiam transmigrandi ipsi concedere valide nequeunt :

1° *Intra fines territorii Ecclesiae patriarchalis, Administrator eiusdem Ecclesiae ad tempus constitutus, sine consensu Synodi permanetis; Exarchus patriarchalis et Administrator eparchiae vacantis, sine consensu Patriarchae;*

2° *Extra fines territorii Ecclesiae patriarchalis necnon in Ecclesiis non patriarchalibus Administrator eparchiae vacantis, nisi post annum a vacatione sedis episcopalis et de consensu collegii consultorum eparchialium.*

Can. 50

§ 1. Adscriptio clerici alicui eparchiae non cessat nisi per factam in altera eparchia validam adscriptionem.

§ 2. Ad licitam transcriptionem vel transmigrationem requiruntur iustae causae quales sunt Ecclesiae utilitas vel bonum ipsius clerici; licentia autem ne denegetur nisi extantibus gravioribus causis.

§ 3. Iure particulari ita ferente ad licitam transcriptionem ad eparchiam Ecclesiae alterius ritus requiritur etiam ut Hierarcha clericum dimittens consensum Superioris Auctoritatis Ecclesiae ritus ad quem clericus pertinet, obtineat.

Le proposte specifiche al canone sono due:

1) Alla fine del § 1 si aggiunga « salvo can. 83 » (1).

Si accetta, aggiungendo « vel per amissionem status clericalis » di cui si tratta nei canoni 82-87.

2) Il termine « alterius ritus » nel § 3 si sostituisca con « non propriae Ecclesiae » (1).

Si accetta scrivendo « alius Ecclesiae sui iuris ».

Ex officio il gruppo di studio apporta ancora le seguenti modifiche:

a) la parola « gravioribus » nel § 2 si sostituisce con la parola « gravibus » propria al CIC 270 perché è ritenuta sufficiente anche per il CICO;

b) i termini « Superior auctoritas Ecclesiae ritus ad quam clericus pertinet », che non sono sufficientemente circoscritti, si sostituiscono con una espressione che impone ulteriori precisazioni da stabilire dallo *ius particulare* delle singole Chiese: « auctoritatis ab ipso iure particolari determinatae »;

3) dei §§ 2 e 3 si fa un canone a sé, per evitare la scarsa congruenza di questi §§ con il § 1 del canone.

Con questi emendamenti i canoni 50 e 50 bis sono i seguenti:

Can. 50 - *Adscriptio clerici alicui eparchiae non cessat nisi per factam in altera eparchia validam adscriptionem, vel per amissionem status clericalis.*

Can. 50 bis - § 1. *Ad licitam transcriptionem vel transmigrationem requiruntur iustae causae, quales sunt Ecclesie utilitas vel bonum ipsius clerici; licentia autem ne denegetur nisi extantibus gravibus causis.*

§ 2. *Iure particulare ita ferente ad licitam transcriptionem ad eparchiam alius Ecclesiae sui iuris requiritur etiam ut Hierarcha clericum dimittens consensum auctoritatis obtineat ab ipso iure particolari determinatae.*

Can. 51

§ 1. Hierarcha suae eparchiae alienum clericum ne adscribat, nisi:

1° necessitas aut utilitas eparchiae id exigat, et salvis iuris praescriptis circa canonicum ordinationis titulum;

2° ex legitimo documento sibi constiterit de obtenta legitima dimissione ex eparchia, et habuerit praetera a curia dimittente, sub secreto, si opus sit, de curriculo vitae ac moribus clerici opportuna testimonia;

3° sibi constiterit de aptitudine clerici ad ministeria peragenda praesertim cum agitur de adoptione novi ritus;

4° clericus scripto declaraverit se eparchiae hospitis servitio devovere ad normam iuris.

§ 2. Hierarcha de peracta transcriptione priorem Hierarcham quantumcuius certiore reddat.

Solo due Organi di consultazione fanno osservazioni al canone. Il primo propone, per evitare maggiormente possibili abusi, di usare nel § 1 parole più forti che non quelle di « ne adscribat ». Ciò non si accetta perché il precetto dato con queste parole è del tutto chiaro ed è proprio dello *ius vigen*s (CS can. 51).

Un altro Organo propone che nel § 1 n. 4 la parola « hospitis » venga sostituita con « novae ». Questo si accetta.

Ex officio il gruppo di studio sostituisce i termini « Hierarcha » (§ 1 e 2), « Hierarcham » (§ 2) e « a curia » (§ 1 n. 2), con le parole « Episcopus eparchialis », mettendole nel caso grammaticale voluto dal contesto, per significare in tutti i casi il vescovo eparchiale; l'ordine dei nn. 2 e 3 del § 1 si inverte; e nel n. 3 al posto di « cum agitur de adoptione novi ritus » si scrive « si ipse ad novum ritum transierit ».

Il canone ora è il seguente:

-
- § 1. *Episcopus suae eparchiae alienum clericum ne adscribat, nisi:*
1° *necessitas aut utilitas eparchiae id exigat, et salvis iuris praescriptis circa canonicum ordinationis titulum;*
2° *sibi constiterit de aptitudine clerici ad ministeria peragenda praesertim si ipse ad novum ritum transierit;*
3° *ex legitimo documento sibi constiterit de obtenta legitima dimissione ex eparchia, et habuerit praeterea ab Episcopo dimittente, sub secreto, si opus sit, de curriculo vitae ac moribus clerici opportuna testimonia;*
4° *clericus scripto declaraverit se novae eparchiae servitio devovere ad normam iuris.*
- § 2. *Episcopus eparchialis de peracta transcriptione priorem Episcopum quantocius certiore reddat.*

Caput III

DE OBLIGATIONIBUS ET IURIBUS CLERICORUM

Can. 52

Clerici primum habent officium Regnum Dei omnibus evangelizandi et amorem Dei erga homines verbo, sacramento et vita repraesentandi, ita ut omnes invicem et super omnia Deum diligentes in corpus Christi quod est Ecclesia aedificentur atque crescant.

A parte un *placet* particolare, dato da un Organo di consultazione, due altri Organi chiedono maggiore chiarezza nell'espressione « verbo et sacramento », mentre uno vorrebbe che si aggiunga alla parola « omnibus » la specifica « nationibus ».

Queste proposte si accettano quanto alla sostanza. Con la parola « annuntiandi », in sostituzione della parola « evangelizandi » (anche se essa si trova nel P.O. n. 4) si specifica che nel canone si vuole evidenziare che il primo dovere dei chierici è l'annuncio del Regno di Dio a chiunque, in qualunque ambiente esso si trovi. L'espressione « verbo et sacramento et vita » è sostituita con le parole « in ministerio verbi et sacramentorum imo et tota vita » che sono più aderenti alle espressioni conciliari (« ministerium verbi » e il « ministerium sacramentorum ») del decreto « Presbyterorum ordinis », fonte principale del canone.

Il canone, riformulato, è il seguente:

Clerici primum habent officium Regnum Dei omnibus annuntiandi et amorem Dei erga homines in ministerio verbi et sacramentorum imo et tota vita repraesentandi, ita ut omnes invicem et super omnia Deum diligentes in corpus Christi quod est Ecclesia aedificentur atque crescant.

Can. 53

Ad perfectionem quam Christus suis discipulis proponit peculiari ratione tenentur clerici, eo quod Deo in *sacri* ordinis receptione novo modo sunt consecrati, ut Christi aeterni Sacerdotis in servitium populi Dei aptiora instrumenta efficiantur et simul sint gregi forma exemplaris.

A parte la parola indicata nel testo con il corsivo (*sacri*) e che si aggiunge *ex officio*, il canone rimane immutato. La proposta avanzata da un Organo di consultazione di omettere il canone viene presa in attenta considerazione; tuttavia in conclusione essa non è accettata. Infatti il gruppo di studio, pur riconoscendo che a rigor di termini il canone non è un testo strettamente giuridico, ritiene, però che esso contenga delle esortazioni molto utili al clero e tracci la linea maestra per varie prescrizioni da formulare nello *ius particulare*, riportando concisamente nel Codice quanto sta nel n. 12 del Decreto Conciliare « Presbyterorum ordinis ».

Un altro Organo di consultazione propone che l'espressione « populi Dei » venga sostituita con la parola « Christifidelium » e che alla fine del canone, si aggiunga la clausola « praesertim Christi charitatis ». Questo non si accetta per non condizionare il Codice con certe situazioni speciali e contingenti di alcune regioni, per lasciarlo aderente alla teologia sul popolo di Dio del Vaticano II e, per quanto riguarda l'aggiunta proposta, per non caricare ulteriormente il canone e per farlo terminare con una espressione biblica (1 Pe 5,3).

Can. 54

§ 1. Clerici lectioni et *meditationi* verbi Dei quotidie incumbant ita ut Verbi auditores fideles atque attenti facti, veraces ministri sermonis evadant; in oratione, in celebrationibus liturgicis et praesertim in devotione erga Mysterium Eucharistiae, assidui sint; conscientiam suam quotidie discutiant et sacramentum paenitentiae frequenter recipiant; Deiparam Virginem colant et ab ea gratiam sese conformandi eius Filio implorent aliaque propriae Ecclesiae exercitia pietatis peragant.

§ 2. Directionem spiritualem magni faciant et statutis temporibus iuxta iuris particularis praescripta recessibus spiritualibus vacent.

Proposte:

1) Al § 1 la locuzione « contemplatio verbi Dei » è insolita. Sarebbe da preferirsi « meditatio » (cfr. OT n. 16), oppure « lectio sacra ».

Si accetta, scrivendo « meditationi » al posto di « contemplationi ».

2) Il termine « praesertim » si premetta alle parole « in celebrationibus liturgicis » (1).

Non si accetta, perché con l'attuale collocazione del termine si intende mettere in particolare rilievo la devozione eucaristica.

3) L'avverbio « frequenter » relativo alla recezione del sacramento della penitenza è troppo generico, e dovrebbe essere specificato ulteriormente (1).

Non si accetta, tenendo presente che proprio questo termine è stato introdotto nel can. 29 n. 3 bis e pertanto non sembra possibile dire di più in questo caso.

Eccettuata la parola « meditationi » indicata con il corsivo che sostituisce « contemplationi » in accoglimento della proposta di cui al n. 1, il canone rimane immutato.

Can. 55

§ 1. Clerici Hierarchae proprio, qui munus patris et pastoris in dilectione et sollicitudine erga omnes exercet, reverentiam et oboedientiam exhibere tenentur.

§ 2. Si quando tamen gravi incommodo impediti quin obtemperent excusari se existimant, re coram Domino sincere perpensa, rationes suas Hierarchae per modum dialogi exponant, ut ipse, omnibus aperto animo consideratis, mandatum urgere vel revocare valeat, integra manente via recursus ad normam iuris ei qui se adhuc gravatum putet.

Proposte:

1) nel canone si faccia una menzione del « presbyterium » e della sua « réalité de Corps autour de l'évêque, qui est le *Chef des prêtres* » (1).

Si riconosce l'importanza della osservazione. Tuttavia non si introduce nel canone quanto richiesto perché di ciò si provvede meglio nello schema « De constitutione hierarchica Ecclesiarum Orientalium » (cfr. *Nuntia* 19) con i canoni 236-247 « de Consilio presbyterali » il quale rappresenta il « Presbyterium » (can. 236 § 1).

2) Nel § 1 si metta in maggior rilievo l'obbligo del Gerarca riguardo ai chierici, dicendo in recto « Hierarcha munus patris et pastoris in dilectione et sollicitudine erga omnes exerceat » (1).

Si riconosce l'importanza dell'osservazione. Tuttavia, si nota che di ciò si provvede meglio nel summenzionato schema « De constitutione hierarchica Ecclesiarum orientalium » can. 161 (cfr. *Nuntia* 19). Pertanto si omette l'intera clausola.

3) Tre Organi di consultazione hanno varie difficoltà riguardo al § 2, che uno di loro riassume come segue:

« La formulazione di questo paragrafo è veramente poco felice: la prima parte infatti (« gravi incommodo impediti ») è ovvia per chi conosce i principi etico-giuridici del « grave incommodum » e l'osservanza della legge: la seconda (« non-obtemperatio ») potrebbe indurre ad un certo lassismo legale facendo credere che questi casi sono la regola, mentre dovrebbero rappresentare l'eccezione. L'espressione « per modum dialogi » è pleo-

nastica: normalmente quando una persona dà delucidazioni sulla propria condotta o su una particolare presa di posizione, dialoga con il suo interlocutore. Ma potrebbe anche essere interpretata come favorevole all'opinione di coloro che intendono l'atto di obbedienza un dialogo col Superiore. E' vero che finché si dialoga con il Superiore non si disobbedisce, ma neppure si obbedisce ».

Il gruppo di studio ravvisa la necessità di rivedere questo paragrafo più a fondo, rilevando *ex officio* qualche altra incongruenza del testo come quella relativa alla collocazione del § 2 nel can. 55 (anzitutto esso costituiva un § del can. 56, cfr. *Nuntia* 3, pag. 64 can. 6 § 2).

Con un animato dibattito viene discussa soprattutto l'opportunità di mantenere le parole « per modum dialogi », sostenuta da due componenti del gruppo di studio, perché, a loro avviso, esse non sono un puro pleonismo, bensì della massima importanza e furono introdotte dai *Coetus* precedenti dopo matura riflessione (nel 1975 « per modum dialogi is still pending following a tie vote 5-5-0 », cfr. *Nuntia* 3, p. 64, can. 6; nel 1976 queste parole si accettano, cfr. *Nuntia* 7, p. 13, can. 4). Altri consultori, in numero di 5, invece ritengono che queste parole non hanno un senso giuridico esatto. Pertanto esse vengono omesse.

Accettatasi l'omissione dell'inciso *per modum dialogi*, si solleva *ex officio* la questione se non si possa omettere l'intero paragrafo, dati i canoni « de recursibus contra decreta administrativa » (cfr. *Nuntia* 14, cann. 369-398) e i canoni « De procedura in decretis extra iudicium ferendis » (cfr. *Nuntia* 13, pp. 50-51, e cann. 154-157) nei quali si provvede a sufficienza riguardo a tutta la materia. Dopo un approfondito dibattito si concorda di omettere il § 2 per intero, con un solo consultore contrario.

Decisasi questa omissione viene considerato di nuovo il § 1 del canone oramai ridotto al solo testo seguente: « Clerici Hierarchae proprio reverentiam et obedientiam exhibere tenentur ».

Il gruppo di studio considera questo testo soprattutto in relazione con i canoni che richiedono la commemorazione, da parte di tutti i chierici, nella divina Liturgia del Sommo Pontefice, del Patriarca e del Vescovo eparchiale (cfr. *Nuntia* 19, cann. 60 e 179; *Nuntia* 13, p. 76 can. 39: « In signum communionis et subiectionis ») e lo riformula in modo simile al can. 273 del CIC.

Il canone intero ora è il seguente:

Clerici speciali obligatione tenentur Summo Pontifici, Patriarchae et Episcopo eparchiali reverentiam et oboedientiam exhibendi.

Can. 56

§ 1. Ius habent clerici obtinendi a proprio Hierarcha, praemissis iure requisitis, aliquod ministerium vel officium in servitium Ecclesiae exercendum.

§ 2. *Suscipiendum est clericis ac fideliter implendum omne munus a proprio Hierarcha commissum quandocumque id, eiusdem Hierarchae iudicio, exigat Ecclesiae necessitas.*

Due Organi di consultazione fanno alcune osservazioni al canone.

Il primo di essi vorrebbe che alla fine del § 2 si parli del « servitium » al posto della « necessitas »; il secondo vorrebbe che al posto di « officium » in entrambi i §§ si scriva « munus ».

Il gruppo di studio, poiché si tratta nel § 2 di uno stretto obbligo, non cambia la parola « necessitas » con « utilitas ». Per quanto riguarda la parola « munus » accetta di aggiungerla alle altre due, cioè a « officium » e « ministerium » seguendo in ciò altri schemi (p.e. quello « De sanctionibus poenalibus », cfr. *Nuntia* 13, p. 79 cann. 58, 60, 61) pur trasmettendo ad altra sede la precisazione dell'esatta portata di ciascuno di questi termini.

In occasione della *denua recognitio* del can. 73, il gruppo di studio decide di aggiungerlo, come § 3 al canone presente. Su questo si veda al can. 73.

L'intero canone è ora il seguente:

§ 1. *Ius habent clerici obtinendi a proprio Hierarcha, praemissis iure requisitis, aliquod officium, ministerium vel munus in servitium Ecclesiae exercendum.*

§ 2. *Suscipiendum est clericis ac fideliter implendum omne officium, ministerium vel munus a proprio Hierarcha commissum quandocumque id, eiusdem Hierarchae iudicio, exigat Ecclesiae necessitas.*

§ 3. (è dal can. 73). *Ut vero professionem civilem exercere possint, requiritur licentia Episcopi eparchialis, quae nonnisi gravi de causa et audito collegio consultorum eparchialium concedi potest.*

Can. 57

§ 1. *Institutione, quae ad ordines sacros requiritur, peracta, in sacras disciplinas incumbere ne desinant clerici, immo profundiore et ad diem accommodatam earum cognitionem et usum acquirere satagant per cursus formativos a proprio Hierarcha approbatos.*

§ 2. (Ad normam iuris particularis) frequentent quoque conventus seu collationes quas Hierarcha opportunas iudicaverit ad scientias sacras et res pastorales promovendas.

§ 3. *Profanarum quoque scientiarum earum praesertim quae cum sacris disciplinis arctius cohaereant, talem sibi copiam comparare ne negligant, quam exultos homines habere decet.*

Le parole indicate col corsivo nel § 1 sostituiscono la parola « clericali » del testo precedente. Questo emendamento è fatto in seguito alla richiesta di un Organo di consultazione che sottolinea la non equivalenza dei termini « Institutio clericalis » e « Institutio clericorum ». Il gruppo di stu-

dio accetta l'osservazione e precisa ancora di più che il § 1 si riferisce alla « institutio, quae ad ordines sacros requiritur ».

Due Organi di consultazione propongono che, secondo le esatte parole di uno di essi, « oltre all'obbligo della formazione permanente » è « necessario evidenziare anche il *diritto* ad essa, e il corrispettivo dovere da parte della competente autorità di disporre mezzi e modi perché possa essere effettivamente garantito ».

Il gruppo di studio riconosce la rilevanza di queste osservazioni, ma, non cambia il canone, dato che di ciò si provvede nel can. 161 § 1 dello schema « De constitutione hierarchica Ecclesiarum Orientalium » (cfr. *Nuntia* 19, n. 50) che fa obbligo ai vescovi eparchiali di far sì che ai chierici « praesto sint quibus ad vitam spiritualem et intellectualem fovendam egent media et institutiones ».

Ex officio il gruppo di studio omette la clausola iniziale del § 2 (« Ad normam iuris particularis », indicata nel testo del canone con le parentesi) perché superflua.

Can. 58

Dum ubique permagni faciendus est clericorum caelibatus propter regnum coelorum delectus et multimodis sacerdotio conveniens prout fert Ecclesiae universalis traditio, item status clericorum matrimonio iunctorum Ecclesiae primaevae et saeculari Ecclesiarum Orientalium praxi sancitus in honore habendus est.

Due Organi di consultazione danno un *placet* esplicito al canone, anche per la sua « ottima dizione ». Altri due Organi propongono che si aggiungano dopo le parole « et multimodis sacerdotio conveniens » anche le parole « ac congruus » proprie del resto al decreto conciliare « Presbyterorum ordinis » n. 16 (« donum caelibatus, sacerdotio Novi Testamenti tam congruum »).

Il gruppo di studio accetta questa proposta, scrivendo nel testo « caelibatus propter regnum coelorum delectus et sacerdotio tam congruus... ».

Un altro Organo di consultazione è d'accordo con il contenuto del canone, ma ne vorrebbe una formulazione più chiara. Un altro ancora propone che dopo le parole « item status clericorum » si aggiunga la clausola « ad normam suae Ecclesiae » e si continui con « matrimonio iunctorum » per non lasciar pensare che tutte le Chiese Orientali ammettono il clero coniugato.

Il gruppo di studio prende in attenta considerazione questa ultima osservazione (anche se imprecisa, nella seguente versione: « ...status clericorum matrimonio iunctorum qui in quibusdam Ecclesiis sui iuris admittitur... »), ma infine lascia il canone, sotto questo aspetto, immutato, per non stabilire in esso qualche cosa di più che non sia l'affermazione del can. 71 del Motu pro-

prio « Cleri sanctitati », ove circa i chierici coniugati si legge: « hae litterae Apostolicae nihil innovant circa vigentem in unoquoque orientali ritu disciplinam ».

Ex officio si cambia ancora la parola « universalis » con il termine « universae », per ovviare alle difficoltà createsi con l'uso peculiare del termine « universalis » nel C.I.C. della Chiesa Latina.

Il canone è ora il seguente:

Dum ubique permagni faciendus est clericorum caelibatus propter regnum coelorum delectus et sacerdotio tam congruus prout fert Ecclesiae universae traditio, item status clericorum matrimonio iunctorum Ecclesiae primaevae et saeculari Ecclesiarum Orientalium praxi sancitus in honore habendus est.

Can. 59

Clerici, tam caelibes quam coniugati, castitatis decore elucere debent; iuris particularis est statuere opportuna media ad hunc finem obtinendum adhibenda.

Il canone non ha osservazioni. L'unica proposta fatta, e cioè di congiungerlo con il canone seguente, non si accetta, trattando i due canoni di doveri assai diversi dei chierici.

Can. 60

In vita familiari ducenda atque prole educanda clerici coniugati ceteris christifidelibus praeclarum exemplum praebeant.

Un Organo di consultazione osserva che il canone potrebbe essere omissso. Ciò non è accettato dal gruppo di studio anche perché un'altro Organo di consultazione chiede che nello schema si esplicitino ancora meglio i doveri dei chierici coniugati, mentre un terzo Organo dà il seguente *placet*.

« La réalité existentielle de la situation du clergé marié et du clergé qui en Orient a opté pour le célibat consacrée est présentée et formulée avec les nuances que le Concile lui-même y a apportées dans le Décret *Ministère et vie des Prêtres* n. 16 ».

Il canone si lascia immutato.

Can. 61

Consuetudo vitae communis inter clericos caelibes laudanda, quantum fieri potest, foveatur ut ipsi in vita spirituali et intellectuali colenda mutuo adiuventur ut aptius in ministerio cooperari valeant (necnon a periculis solitudinis forte oriundis tutius serventur).

Al canone sono fatte due osservazioni nelle quali si richiede l'omissione dell'ultima clausola dal « necnon » in poi, la quale sarebbe « too inclined to preaching » (1); l'idea della solitudo sarebbe invece « uno dei tratti più marcati dell'Oriente » (2). Prescindendo dalle motivazioni addotte, il gruppo di studio, omette questa clausola, come non necessaria. L'omissione è indicata nel testo del canone con le parentesi.

Can. 62

Clerici omnes celebrent iuxta propriae disciplinae praescripta et traditiones Laudes divinas.

Un Organo di consultazione propone l'integrazione di questo canone con il canone seguente. Il gruppo di studio invece ritiene che i due canoni, dato il loro diverso oggetto, possono rimanere separati. Un altro Organo propone di scrivere « Officium » al posto di « Laudes divinae » e chiede « pourquoi chercher toujours des expressions nouvelles ». Il gruppo di studio ritiene il canone come sta, notando che l'espressione « Laudes divinae » è presa dal Decreto Conciliare « Orientalium Ecclesiarum » n. 22 e 15, e che la parola « officium » ha nel CICO, diversi significati che vanno colti dal contesto.

Can. 63

Ad normam iuris particularis clerici Divinam Liturgiam frequenter celebrent, praesertim diebus dominicis et festis de praecepto.

Tre Organi di consultazione propongono che il canone venga formulato come nel CIC can. 276 § 2 n. 2 della Chiesa Latina: « enixe igitur sacerdotes invitantur ut cotidie Sacrificium eucharisticum offerant... ».

Il gruppo di studio, tenendo conto di quanto è stato effettuato nei *Coe-tus* precedenti che hanno, dopo molto studio, sostituito la parola « cotidie » (che figurava negli schemi) con « frequenter » specificato dalla « norma iuris particularis », e considerando che nello Schema *De cultu divino...* can. 39, si incoraggia a sufficienza la celebrazione quotidiana della divina Liturgia (« Divina Liturgia omnibus diebus laudabiliter celebrari potest... »), non cambia la sostanza del canone. La redazione del canone invece si migliora per rendere più chiaro, che nel diritto particolare delle singole Chiese, occorrendo, si può precisare che per le relative Chiese « frequenter » significa « cotidie ».

Non si accetta la proposta di sostituire i termini « Divina Liturgia », che sarebbero « la manière grecque de parler latin » con i termini « Liturgia eucharistica » e si nota che: 1) in questo contesto entrambe le espressioni sono di origine greca (cfr. *Nuntia* 18, p. 7 lettera b); 2) il Decreto Conciliare « Orientalium Ecclesiarum » n. 15 si serve dei termini « Divina Liturgia » e 3) P. Hindo nel vol. 3 della Serie II delle *Fontes*, traducendo dal siriano, non ha difficoltà ad usare la stessa espressione.

Il canone è ora il seguente:

Divinam Liturgiam clerici frequenter, ad normam iuris particularis, celebrent praesertim diebus dominicis et festis de praecepto.

Can. 64

Clerici confratribus cuiuslibet ritus vinculo caritatis uniti ad unum omnes, aedificationem nempe Corporis Christi, conspirent, et proinde sive eparchiales sive sodales Institutorum vitae consecratae etsi diversis officiis fungentes, inter se cooperentur seseque invicem adiuvent.

Pur proponendo un Organo di consultazione di omettere il canone, esso viene ritenuto perché è di una certa importanza in un Codice comune a Chiese di diverso rito, per poter eliminare eventuali particolarismi. Un Organo suggerisce di menzionare nel canone il « presbyterium » e un altro di aggiungere dopo la parola « officiis » le parole « ministeriis vel muneribus ».

Il gruppo di studio ritiene che le aggiunte proposte non vanno accettate, dato il carattere volutamente generico del canone, mentre la parola « officiis » dovrà essere in ogni caso presa in considerazione nella verifica generale dei termini « officium », « munus », « ministerium ».

Il canone rimane immutato.

Can. 65

Sollicitudinem habeant clerici omnes, praesertim presbyteri, vocationes sacerdotales et religiosas promovendi non solum praedicatione, catechesi, aliisve opportunis mediis sed imprimis vitae ac ministerii testimonio.

Due soli Organi di consultazione fanno dei rilievi. Il primo propone di omettere il canone, dato il suo carattere piuttosto generico ed esortativo. Il secondo invece suggerisce di mettere al posto di « vocationes religiosas » la dizione « vocationes vitae consecratae » per includere anche quelle che appartengono alla vita consacrata, ma non agli Istituti religiosi.

Il gruppo di studio vaglia attentamente la proposta relativa all'omissione del canone, soprattutto in riferimento a quanto si stabilisce nel can. 7 § 1 n. 2 dello stesso schema circa la promozione delle vocazioni. Tutto sommato, il canone si ritiene perché di più vasta portata del can. 7 § 1 n. 2, per sottolineare che l'obbligo relativo alla promozione delle vocazioni è paritaria per tutti i chierici, ed indicare i modi principali di metterlo in pratica. La proposta invece del secondo Organo di consultazione viene accettata, con la locuzione « vocationes... ad vitam in Institutis vitae consecratae ducendam ».

Ex officio, inoltre, si sostituiscono le parole « vocationes sacerdotales » con la dizione « vocationes ad ministeria sacra » per includere le vocazioni al diaconato permanente. Le parole « praesertim presbyteri » si cancellano perché pleonastiche e inesatte. Infatti non comprendono i vescovi.

Il canone così riformulato è il seguente:

Sollicitudinem habeant clerici omnes, vocationes ad ministeria sacra et ad vitam in Institutis vitae consecratae ducendam promovendi non solum praedicatione, catechesi, aliisve opportunis mediis sed imprimis vitae ac ministerii testimonio.

§ 1. Zelo apostolico ardentibus clerici omnibus exemplo sint in beneficentia et hospitalitate praesertim erga (fratres) aegrotantes, afflictos, persecutionem patientes (et), exiliatos et profugos.

§ 2. Obligatione tenentur clerici, nisi iusto impedimento detenti, christifidelibus legitime petentibus suppeditandi ex spiritualibus Ecclesiae bonis verbi Dei praesertim et sacramentorum adiumenta.

§ 3. Clerici laicorum dignitatem atque propriam partem quam in missione Ecclesiae et mundo habent agnoscant et promoveant praesertim cum charismata laicorum multiformia probantes tum competentiam et experientiam eorum in bonum Ecclesiae vertentes, speciatim modis a iure praevisis.

Proposte:

1) Il § 1 si ometta perché poco giuridico e piuttosto appartenente alle esortazioni che riguardano la vita esemplare dei chierici (1).

Non si accetta, ritenendo il § 1 perché condurre una vita esemplare è un vero dovere per i chierici, e perché il § 1 contiene dimensioni più proprie all'Oriente come p.e. l'*ospitalità*.

2) Nel § 1 sarebbe meglio parlare adeguandosi ai tempi nuovi di solidarietà umana, compartecipazione, condivisione, nuovo stile e qualità di vita; inoltre dopo *exiliatos* sarebbe opportuno aggiungere « profugosque » (1).

Si accetta di aggiungere la menzione dei profughi, ma non di sostituire, con termini meno precisi e meno propri all'Oriente, quelli contenuti nel § 1. Alla fine del § 1 si scrive... « patientes, exiliatos et profugos » come è indicato nel testo con le parentesi (si omette « et ») e le parole in corsivo.

3) La parola « fratres », nel § 1, bisogna precisarla, perché essa, nel contesto del canone, potrebbe essere riferita ai soli chierici (1).

Si accetta, omettendo la parola « fratres » affinché il § 1 si applichi ad ogni malato, afflitto etc. che come tale è nostro fratello. L'omissione è indicata nel testo del canone con le parentesi.

4) Si ometta il § 3 perché superfluo (1).

Non si accetta, ritenendo il gruppo di studio che questo § in certe situazioni (cfr. anche CIC can. 275 § 2) può avere importanza ed un suo peso.

Ex officio si aggiungono nel § 3 le parole « et mundo » indicate nel testo del canone con il corsivo, e si redige l'inizio del § 2 in una maniera più perspicua (nello schema si leggeva « Clerici laicorum dignitatem atque propriam quam in missione Ecclesiae habent partem agnoscant, etc. »).

Abstineant prorsus clerici ab iis omnibus quae statum suum, secundum normas iure particulari pressius definitas, dedecent et etiam evitent ea quae ab eo aliena sunt.

Il canone non ha osservazioni.

Can. 68

§ 1. Etsi clerici non secus ac ceteri cives iuribus civilibus et politicis aëquo iure gaudeant oportet, officia tamen publica a statu clericali aliena, quae exercitium potestatis civilis secumferunt ne assumant, nisi ab auctoritate Status sunt adstricti; neve praetermittant exemptiones lege civili concessas vel forte in conventionem cum competente auctoritate ecclesiastica ab eadem agnitas, nisi in casibus particularibus aliter decreverit Hierarcha proprius.

§ 2. Ab hac quidem regula de qua in § 1 dispensare valet solummodo Sancta Sedes in favorem Episcoporum et Patriarcha, audita Synodo permanenti, in favorem aliorum clericorum.

Un *placet* particolare è dato a questo canone da un Organo di consultazione. Quattro altri Organi fanno delle osservazioni. Uno chiede che a questo canone venga aggiunto anche il can. 70. Questo si accetta. Un altro desidera che le parole « officia publica » vengano maggiormente specificate. Anche questo si accetta con la clausola « quae participationem in exercitio civilis potestatis secumferunt ».

Due Organi invece vorrebbero che la potestà data ai Patriarchi nel § 3 riguardo agli « alii clerici » venga estesa, « audita Synodo Episcoporum », anche ai vescovi. Il gruppo di studio vaglia attentamente questa ultima proposta (in connessione sia con le genuine tradizioni orientali sia con i recenti sviluppi in materia di diritto canonico della Chiesa, che ha forma concreta nel can. 285 § 3 del Codice Latino).

Ritenendo che in questa materia non vi può essere che una sola legge in tutta la Chiesa Cattolica, a scanso di gravissime conseguenze, il gruppo, non solo non accetta la proposta, ma anzi riformula il canone sulla falsariga di quanto or ora delineato, incorporando anche il can. 70.

La nuova riformulazione del canone, accettata all'unanimità, è la seguente.

Clerici, etsi non secus ac ceteri cives iuribus civilibus et politicis aequo iure gaudeant oportet, tamen:

1) *officia publica, quae participationem in exercitio civilis potestatis secumferunt, assumere vetantur;*

2) *cum servitium militare statui clericali minus congruat, illud ne capebant voluntarii, nisi cum sui Hierarchae licentia;*

3) *utantur exemptionibus quas ab exercendis muneribus, publicis officiis a statu clericali alienis necnon servitio militari in eorum favorem concedunt leges civiles aut conventiones vel consuetudines.*

Can. 69

Ministri reconciliationis omnium in Christi caritate, satagent clerici concordiam et unitatem inter homines fovere divisionumque pericula praecavere; neve intestinis bellis et ordinis publici perturbationibus opem quoquomodo ferant.

Un Organo di consultazione trasmette il voto di una singola persona, la quale vorrebbe che dal canone vengano escluse le parole « intestinis bellis », non già perché non necessarie, data la prima parte del canone, ma « not to preclude the engagement of clerics in liberation movements of their national group against oppressors ». Un altro Organo di consultazione invece vorrebbe omettere tutto il canone come « non necessario, né opportuno ». Il gruppo rigetta esplicitamente ogni coinvolgimento dei chierici in qualunque movimento o azione che non sia tesa alla promozione della pace, l'unità, la concordia « iustitia innixa ».

Con questa *mens si accetta* parzialmente la seconda proposta, cioè di omettere soltanto la seconda parte del canone dopo averne riformulato la prima parte con l'aggiunta delle parole « pacem » e « iustitia innixam » per renderla più simile al CIC can. 287 § 1.

Ciò fatto, il gruppo di studio considera *ex officio* anche la possibilità di aggiungere come § 2 di questo canone il can. 71 in una nuova formulazione di cui si veda allo stesso canone.

L'intero can. 69 è ora il seguente:

§ 1. *Ministri reconciliationis omnium in Christi caritate, satagant clerici pacem, unitatem et concordiam iustitia innixam inter homines fovere.*

§ 2. *In factionibus politicis atque in regendis consociationibus syndacalibus activam partem ne habeant, nisi, iudicio Episcopi eparchialis vel, iure particulari ita ferente, Patriarchae aut aliae auctoritatis, Ecclesiae iura tuenda aut bonum commune promovendum id requirant.*

Can. 70

Clerici militiam ne capessant voluntarii, nisi cum sui Hierarchae licentia, firmo quoad exemptiones praescripto canonis 68 § 1.

Il canone è incorporato nel can. 68 come n. 2, in accettazione di una proposta fatta da un Organo di consultazione e anche *ex officio* data la connessione della materia. Un altro Organo di consultazione vorrebbe che « l'interdiction faite aux clercs d'être membres de milice, ou de partie, devrât être inconditionnelle pour être conforme à la tradition orientale ». Questa proposta si accetta parzialmente, cioè in relazione agli « officia publica » di cui al can. 68 n. 1, alle « factiones politicae » e alle « consociationes syndacales » di cui al can. 71 (ora can. 69 § 2); si lascia alla discrezione del Gerarca di permettere il regolare « servizio militare » a certi chierici qualora lo crederà opportuno.

Due altri Organi di consultazione propongono di « fare riferimento in questo canone anche al diritto del chierico, come cristiano, di manifestare e far valere la propria obiezione di coscienza al servizio militare (cfr. *Gaudium et Spes* n. 79; *Populorum progressio* n. 74; *Dignitatis humanae* n. 3; *Synodus Episcoporum de iustitia in mundo* III, 2; AAS LXIII, 1971, p. 939) ».

Il gruppo di studio riguardo a questa proposta ritiene che nel Codice comune a tutte le Chiese orientali è sufficiente l'asserzione che il servizio mi-

litare « statui clericali minus congruat » congiunta con la proibizione di arruolarsi volontariamente.

Si nota anche che a proposito di questo canone gli stessi due Organi di consultazione propongono il seguente testo per essere inserito nel Codice come can. 70 bis:

« Presbyteri, simul cum tota Ecclesia, debent omnibus, quibus possunt, viribus definitam agendi rationem seligere, cum agitur de primariis humanis iuribus defendendis, de personis integre promovendis, de causa pacis et iustitiae provehenda, subsidiis et viis cum Evangelio semper quidem congruentibus. Quae omnia valent non tantum in ambitu individuali, sed etiam sociali; quodcirca presbyteri laicos adiuvent, ut hi propriam conscientiam recte formare studeant » (Synodus Episcoporum, *De Sacerdotio ministeriali*, Pars altera I, 2b; AAS LXIII, 1971, pp. 912-913).

La proposta è vagliata attentamente nel gruppo di studio, ed è anche accettata quanto a sostanza, soprattutto quanto alla probabile opportunità di sottolineare nel Codice la tutela dei diritti fondamentali dell'uomo. La questione, tuttavia si trasmette ad ulteriore studio.

Come già rilevato, il canone si riformula *ex officio* in modo da includere la clausola « cum servitium militare statui clericali minus congruat », mutuata dal CIC can. 282 § 2. Il nuovo testo si veda al can. 68 n. 2 in cui è stato incorporato.

Can. 71

Prohibentur clerici quominus actuose pro aliqua factione politica militent, nisi id in extraordinariis rerum adiunctis bono communis postuletur, de consensu quidem proprii Hierarchae, auditis consultoribus eparchialibus et, si casus ferat, etiam Patriarchae consulta Synodo permanenti.

Proposte:

1) « Si c'est possible, supprimer tout le canon et cela pour rester fidèle à la tradition orientale » (1).

Il canone non si sopprime. La tradizione orientale si riferisce soprattutto agli « officia publica », che, nel can. 68 n. 1 come riformulato sopra, si proibiscono ai chierici. In questo canone, tuttavia, si precisa di più l'autorità competente a dare la licenza in esso prevista, di modo che il diritto particolare potrà renderla molto difficile; su ciò si veda più sotto al n. 6.

2) Si sopprima la parola « actuose » (1); in luogo di « militent » si scriva « activam partem habeant » (1).

Si accetta, adottando la dizione proposta che è del CIC 287 § 2.

3) Si aggiunga la proibizione di far parte di « associationes syndicales », come vuole la *Declaratio* della S. Congr. per il Clero dell'8 marzo 1982 (2).

Si accetta parzialmente, aggiungendo le parole « atque in regendis associationibus syndacalibus » che sono proprie al CIC 287 § 2.

4) Dopo la parola « clerici » si aggiungano le parole « et religiosi » (1).

Si accetta, tuttavia senza l'aggiunta di queste parole, perché vi si provvede nello schema « De monachis ceterisque religiosis... can. 16 (cfr. *Nuntia* 16, p. 23).

5) La parola *Hierarchae* si precisi con la parola *loci*, perché qui si tratta di ordine pubblico, e pertanto gli *Hierarchae* religiosi non dovrebbero essere competenti in materia (1).

Si accetta, riservando il permesso di cui nel canone all'« *Episcopus eparchialis* ».

6) *Ex officio* e in parziale accoglimento dell'osservazione di cui al n. 2, si ammette che il diritto particolare di singole Chiese *sui iuris*, possa rendere più severa la disciplina prevista nel canone, riservando il « giudizio », in esso previsto, al solo Patriarca o ad altra autorità. Inoltre il canone, per una migliore disposizione della materia, si trasferisce al can. 69 di cui forma il § 2 nel testo seguente:

In factionibus politicis atque in regendis consociationibus syndacalibus activam partem ne habeant, nisi, iudicio Episcopi eparchialis vel, iure particulari ita ferente, Patriarchae aut aliae auctoritatis, Ecclesiae iura tuenda aut bonum commune promovendum id requirant.

Can. 72

§ 1. Spiritu paupertatis Christi imbuti clerici studeant simplicitate vitae supernorum bonorum coram mundo testes esse, bonaque temporalia discretionem spirituali recto usui destinent; bona autem quae occasione exercitii officii ecclesiastici vel ministerii sibi comparant, provisa sua ex eis honesta sustentatione et officiorum proprii status adimplentione, operibus apostolatus vel caritatis impertiant atque communicent.

§ 2. Prohibentur clerici per se vel per alios negotiationem aut mercaturam exercere, sive in propriam sive in aliorum utilitatem, nisi de licentia Superioris uniuscuiusque Ecclesiae sui iuris Auctoritatis.

§ 3. A fideiubendo, etiam de bonis propriis, clericus prohibetur, inconsulto proprio Hierarcha.

Proposte:

1) Il § 1 si ometta (1).

Non si accetta, perché è piaciuto a tutti gli altri Organi di consultazione, e anche perché il § 1 non è puramente esortativo soprattutto riguardo ai beni ricevuti dai chierici nell'esercizio del loro ufficio.

2) Le parole « officii ecclesiastici vel ministerii » si sostituiscano con la dizione « ministerii vel muneris ecclesiastici » (1).

Si accetta parzialmente, concordando la terminologia, benché ancora *sub iudice*, con altri canoni che trattano dell'esercizio « officii, ministerii vel muneris ecclesiastici ».

3) Nel § 2 o nel seguente si aggiunga « la proibizione *exercendi medicinam vel chirurgiam* » (1).

Non si accetta, anche perché il canone vale per gli Istituti religiosi (cfr. *Nuntia* 16, p. 23, can. 16) di cui alcuni hanno come loro particolare missione l'esercizio della medicina.

Ex officio il gruppo di studio con la parola « obligationum » sostituisce la parola « officiorum » nel § 1. Nel § 2 invece, pure *ex officio*, cambia la dizione in modo da lasciare al diritto particolare di determinare l'autorità a cui compete dare la licenza prevista nel paragrafo.

Il canone è ora il seguente:

§ 1. *Spiritu paupertatis... quae occasione exercitii officii, ministerii vel muneris ecclesiastici sibi comparant, provisa sua ex eis honesta sustentatione et obligationum proprii status... etc.*

§ 2. *Prohibentur clerici per se vel per alios negotiationem aut mercaturam exercere, sive in propriam sive in aliorum utilitatem, nisi de licentia auctoritatis a iure particulari definitae aut Sedis Apostolicae.*

§ 3. *manet.*

Can. 73

§ 1. *Ex ordinaria rei ratione clerici tribuant ministerio seu officio proprio tempus plenum vel saltem praestantius, neque ab eo absint sine licentia proprii Hierarchae, ultra tempus a iure particulari definitum.*

§ 2. *In casibus vero peculiaribus et gravi de causa clerici, ex licentia proprii Hierarchae, auditis consultoribus eparchialibus, professionem civilem, etiam pleno tempore, exercere possunt, firmis canonibus 67 et 68.*

Tre Organi di consultazione hanno gravi difficoltà ad accettare il canone, soprattutto a causa dell'espressione « tempus plenum » la quale, secondo due Organi di consultazione, « è infelice, sa molto di impiego ed è indecorosa, perché nel linguaggio corrente viene usata ad indicare un rapporto o stato di lavoro di chi esercita una *professione* o un « mestiere », mentre « l'esercizio del sacro ministero è ben altra cosa ». Uno di questi tre Organi vorrebbe non solo che si omettano le parole « saltem praestantius », ma che si dica chiaramente che i chierici « aliud officium ne assumant ». Quanto al § 2 due Organi di consultazione chiedono che, dopo « gravi de causa », si aggiunga la clausola « remoto scandalo vel negativa admiratione fidelium ».

Il gruppo di studio, nel vagliare attentamente le suddette osservazioni, riscontra altre difficoltà e imprecisioni di formulazione nel canone; alla fine decide di omettere il § 1, perché il suo contenuto è ovvio, e non ha particolare ragione di essere nel Codice Orientale, dato che nelle Chiese Orientali non si è riscontrata una problematica al riguardo. Il § 2 invece si ritiene, trasferito però al can. 56 in una più precisa formulazione, senza la clausola soppriferita, relativa allo scandalo da evitare, perché essa è ovvia *ex natura rei*.

Il nuovo testo è il seguente:

Ut vero professionem civilem exercere possint, requiritur licentia Episcopi eparchialis, quae nonnisi gravi de causa et audito Collegio consultorum eparchialium concedi potest.

Can. 74

Clericus peregre per tempus non breve commoraturus peregrum Hierarcham quamprimum certiores faciat atque eius auctoritati et vigilantiae subiectus maneat.

Al canone si fanno solo due osservazioni di natura terminologica (si ometta la menzione di « vigilantia »; per il « peregre » si trovi un altro termine), che si accettano. Tuttavia, il canone si riformula radicalmente dopo aver rilevato *ex officio* che, tutto sommato, il testo di esso, così come si trova nel diritto vigente (CS can. 87), è giuridicamente più esatto e che sarebbe opportuno aggiungerci, come § 1, il testo del CIC 283 § 1, che sottolinea l'obbligo dei chierici a non assentarsi dalla propria eparchia per « tempus notabile, iure particolari determinandum ».

Il canone come riformulato dal gruppo di studio è il seguente:

§ 1. (CIC 283 § 1). *Clerici, licet officium residentiale non habeant, a sua tamen eparchia per notabile tempus, iure particolari determinandum, sine licentia saltem praesumpta Hierarchae proprii, ne discedant.*

§ 2. *Clericus qui extra propriam eparchiam commoratur Hierarchae loci auctoritati, in iis quae sui status obligationes respiciunt, subiectus est; si ibi per tempus non breve commoraturus sit, Hierarcham loci sine mora certiores faciat.*

Can. 75

Quod ad vestis habitum spectat ius particulare servetur.

Il canone non ha osservazioni.

Can. 76

§ 1. Clerici iuribus et insignibus, quae adnexa sunt titulis praelatiis honoris causa ipsis concessis, uti non possunt extra territorium Hierarchae qui titulum concesserit, nisi aut eundem Hierarcham comitentur vel eiusdem personam sustineant aut consensum Hierarchae loci obtinuerint.

§ 2. Idem tituli si conceduntur clericis ritus diversi a ritu ipsius concedentis vel clericis alienae eparchiae, tribuunt nonnisi ius deferendi insignia in liturgicis caeremoniis ritus eiusdem concedentis.

Proposte:

1) Due Organi di consultazione chiedono sostanzialmente la stessa cosa, che uno di loro esprime come segue:

« The canon follows a Latin Rite mentality. In the Eastern Catholic and non-Catholic Churches, a priest receives honorific titles and insignia in connection with a liturgical rite in which he is *constituted* to be — and not only to be called — an archpriest, archimandrite, periodont, ikonomos, chorbishop, ecc., and consequently, he appears as such with the respective insignia everywhere in the world, especially in all dioceses of his own Church. The limitation in § 1 of this canon is against the perpetual tradition of all the Eastern Catholic and non-Catholic Churches ».

Il gruppo di studio accetta in parte queste osservazioni, in parte le respinge.

Il canone si ritiene sostanzialmente corrispondente alle vere tradizioni orientali, in quanto in esso non si tratta della natura delle dignità conferite — del resto molto problematica e diversificata secondo i riti — ma dei *diritti* che ne derivano. Questi debbono essere circoscritti al territorio (o ad altri limiti di competenza) su cui ha la giurisdizione colui che concede queste dignità, per non violare le tradizioni orientali invadendo i territori altrui. Il § 1 si ritiene indispensabile anche per il buon ordine richiesto nei tempi moderni, affinché la concessione dei « titoli prelatizi » e l'uso dei diritti che ne derivano avvenga sempre nel pieno rispetto delle competenze.

Tuttavia, il gruppo di studio, accetta di cambiare le parole « *titulis praelatitiis honoris causa ipsis concessis* » con le parole « *dignitatibus ipsis collatis* », che sono più consone con le tradizioni delle Chiese orientali che conferiscono queste dignità con una benedizione liturgica particolare.

2) Si aggiunga uno speciale § « *disant qu'une dignité concédée par un diocèse ne peut pas donner des droits hors de ce diocèse qu'avec le consentement de l'Ordinaire du lieu où l'on se trouve* » (1).

Si accetta; si rileva però che nel § 1 del canone stesso già si provvede a ciò sufficientemente.

3) « *Il faudrait prévoir un paragraphe spécial qui met fin au titre honorifique après la cessation de la charge ou de la mission auxquelles est annexé le titre en question* » (1).

Si nota che il canone non tratta di « *tituli officio adnexi* », che cessano col cessare dell'ufficio, a meno che si provveda diversamente nel diritto (cfr. *Nuntia* 19, cann. 26 § 4, 181 § 1, 190 § 3 n. 2; *Nuntia* 11, Can. 18).

4) Si espliciti nel canone che « *le Patriarche, en octroyant un titre d'honneur, peut permettre l'usage de ce titre dans toutes les églises de son patriarcat* » (2).

Si accetta e si rileva che nel canone già vi si provvede con la parola « *Hierarchae* » (cfr. *Nuntia* 18, p. 44 can. 68). Tuttavia a questo termine si preferisce la parola *auctoritas*, che è più generale. Non è fuori luogo notare che la riformulazione del canone esclude quanto suggerito da un Organo di consultazione, che cioè i diritti annessi alle dignità concesse dai Patriarchi possono essere esercitati « *dans toutes les églises de son patriarcat, même en dehors de l'Orient* ».

5) Nel § 2 si sopprima l'inciso « *vel clericis alienae eparchiae* » perché « *il ne convient pas de donner des titres à des prêtres d'autres diocèses* » (1).

Quanto proposto si accetta anche *ex officio* dato il can. 167 § 2 dello schema « *De constitutione hierarchica Ecclesiarum Orientalium* » (cfr. *Nuntia* 19 p. 5 « *Hierarchae loci titulos praelatitios... clericis sibi subditis, ceteris exclusis, concedere possunt* »). Anzi, *ex officio* si esamina anche la possibilità di omettere tutto il § 2 il quale, omessa la suddetta clausola, si appli-

cherebbe solo a quelle dignità che può concedere il Patriarca, secondo il can. 57 § 3 dello stesso schema (ivi pp. 31-32), dopo aver ottenuto il consenso, scritto del Hierarcha proprio del clerico a cui la dignità viene concessa. Richiedendo un tale consenso, rileva il gruppo di studio, si potrebbe lasciare al relativo Hierarcha di determinare le condizioni alle quali concedere o no il consenso, e pertanto il § 2 si omette. Nel § 1, dopo le parole « qui titulum concesserit », si aggiunge la clausola « vel ad eiusdem tituli concessionem, nihil excipiens, scripto consenserit ».

Il canone è ora il seguente:

Presbyteri et diaconi iuribus et insignibus, quae adnexa sunt dignitatibus ipsis collatis uti non possunt extra loca in quibus suam potestatem exercent auctoritas quae dignitatem concesserit vel ad eiusdem dignitatis concessionem, nihil excipiens, scripto consenserit, aut nisi proprium Hierarcham comitentur vel eiusdem personam sustineant aut consensum Hierarchae loci obtinuerint.

Can. 77

Clerici quaslibet controversias evitare studeant; si tamen quaedam exsurgerit sive inter eos sive cum aliis christifidelibus curent ut, inquantum fieri potest, ea in foro Ecclesiae dirimatur.

Un organo di consultazione propone di omettere il canone « benché il contenuto sia buono »; un altro propone lo stesso perché con « questa norma generale e ascetica » non si ritiene nulla del lungo canone 55 del CS « au moins pour les pays où il peut encore servir ». A queste osservazioni si aggiungono altre tre di natura redazionale (si cambi la parola « controversiae » in un'altra più giuridica; « in quantum fieri potest » si ometta perché incluso nel « curent »; si formuli il testo in modo che l'inciso « inquantum fieri potest » si riferisca solo alle contenzioni tra chierici e laici).

Il gruppo di studio riformula il canone, accettando la sostanza di tutte le osservazioni, nella speranza che il nuovo testo soddisfi anche i due Organi di consultazione che hanno proposto l'omissione del canone.

Il canone ora è il seguente:

Clerici quaslibet contentiones evitare studeant; si tamen quaedam contentio exsurgerit inter eos ad forum Ecclesiae deferatur et hoc fiat, inquantum fieri potest, etiam si de contentionibus inter clericos et alios christifideles agatur.

Can. 78

§ 1. Clerici ius habent ad honestam sustentationem et ideo pro implendo sibi commissio officio remunerationem percipiendi iustam et aequam, quae si agitur de clericis coniugatis, consulere debet etiam eorum familiae sustentandae, nisi aliter iam sufficienter provisum est.

§ 2. Item habent ius ut provideatur suae congruenti praecaventiae et adsistentiae sanitariae et ut prospiciatur temporibus infirmitatis, invaliditatis, aut senectutis.

§ 3. Ut autem ius de quo in § 2 ad effectum deduci possit obligatione tenentur clerici instituto necnon massae communi ad normam iuris, pro sua parte conferre.

Proposte:

1) Il § 1 si riformuli in maniera tale da lasciare al diritto particolare, anche consuetudinario, di regolare il modo di sostentamento delle famiglie dei chierici coniugati (1).

Non si accetta, in quanto si rileva che il § 1 contiene una norma di stretta giustizia che in ogni caso va osservata, e alla quale anche il diritto particolare ed ogni consuetudine, che completeranno il canone per la sua pratica attuazione (soprattutto nei casi di famiglie numerose — come rilevato da due organi di consultazione), dovranno conformarsi.

2) Nel § 1 la parola « officio » si sostituisce con le parole « ministerio vel munere » (1).

3) Il § 2 si riformuli in modo da provvedere, nel caso dei chierici, anche alla sicurezza ed assistenza sociale dei familiari (1).

Si accetta aggiungendosi dopo la parola « suae » l'inciso « eorumque familiae, si coniugati sunt ».

4) Si richieda più esplicitamente, forse con un apposito §, che in questa materia sia osservato il diritto particolare (1).

Si accetta, notando che il canone con la parola « congruenti » si riferisce alla assistenza sociale, che è diversa da paese a paese, e soprattutto al diritto civile che la disciplina, essendo evidente, che quasi in tutti i casi questa assistenza non può essere « congruente » se non con l'osservanza del diritto civile. Per rendere ciò più chiaro, il gruppo di studio sostituisce le parole « sanitariae et ut prospiciatur temporibus infirmitatis, invaliditatis aut senectutis » con la parola « sociali » che definisce tale assistenza nel diritto civile.

5) Nel § 3 l'espressione « institutum seu massa communis » è troppo indeterminata e quindi occorre precisarla (1).

Si accetta, riferendosi al can. 92 dello schema « De normis generalibus et de bonis Ecclesiae temporalibus » (cfr. *Nuntia* 18, p. 92), che tratta di questo istituto (cfr. CIC can. 1274) e aggiungendosi la parola « particularis » dopo le parole « ad normam iuris ».

Ex officio, per non dover nell'ultimo § fare un riferimento al paragrafo precedente (« ius de quo in § 2 »), si riuniscono i due §§ in un solo testo.

Il canone come riformulato è ora il seguente:

§ 1. Clerici ius habent ad honestam sustentationem et ideo pro implendo sibi commissio officio vel munere remunerationem percipiendi iustam et aequam, quae, si agitur de clericis coniugatis, consulere debet etiam eorum familiae sustentandae, nisi aliter iam sufficienter provisum est.

§ 2. Item habent ius ut provideatur suae eorumque familiae, si coniugati sunt, congruenti praecaventiae et adsistentiae sociali; ut hoc ius ad effectum deduci possit obligatione tenentur clerici instituto seu massae commu-

ni de qua in can. NN (can. 92 « De normis ») ad normam iuris particularis, pro sua parte conferre.

Can. 79

Integrum est clericis sese cum aliis consociare ad fines consequendos statui clericali congruentes; competit autem Hierarchae de hac congruentia authentice iudicare.

Al canone viene fatta solo la seguente osservazione: « crediamo che è sufficiente quanto si dice nel can. 100 *, quindi il can. 79 si sopprima » (1).

Il gruppo di studio ritiene il canone considerandolo necessario, perché nel can. 100 si dà una specie di descrizione delle associazioni composte sia dai chierici sia dai laici, ma non si stabilisce lo *ius* dei chierici ad iscriversi ad esse. Inoltre con l'omissione del canone si consentirebbe allo *ius particolare*, di restringere ulteriormente questo *ius*.

Ex officio, tuttavia si limita l'ambito di applicazione di questo canone al solo clero secolare; per quanto riguarda il clero religioso invece, si formula il seguente testo, da inserire in un luogo adatto degli schemi, richiamato nello stesso canone 79:

Sodales Institutorum religiosorum possunt consociationibus ad normam iuris proprii, de consensu sui Superioris, nomen dare.

Il canone ora è il seguente:

Integrum est clericis, firmo can. NN (de religiosis), sese cum aliis consociare ad fines consequendos statui clericali congruentes; competit autem Episcopo eparchiali de hac congruentia authentice iudicare.

Can. 80

Ius clericorum est ad debitum quotannis feriarum tempus, iure particulari determinandum.

Un Organo di consultazione osserva che non vede la necessità né l'opportunità di recepire in un canone un tale diritto.

Il gruppo di studio ritiene il canone necessario non solo perché nel caso si tratta di un vero diritto, ma anche come una direttiva per lo *ius particolare* che si dovrà occupare di ciò. Si rileva inoltre che il canone ha un riscontro nel CIC can. 283 § 2 (cfr. anche il can. 533 § 2 « de parochis »).

Su proposta di due Organi di consultazione si inizia il canone con l'espressione « *Ius clericorum est...* » anziché con « *Ius eorum est* ». Questo emendamento è segnalato sopra con il corsivo.

(*) Cf. *Nuntia* 13, p. 115 can. 100.

Can. 81

Clericis, etsi alicui Ecclesiae sui iuris vel communitati vitae consecratae addictis, cordi sit sollicitudo omnium Ecclesiarum et ideo se ad inserviendum; ubicumque gravis urget necessitas, promptos exhibeant et praesertim, permittente vel exhortante proprio Hierarcha, ad suum ministerium in regionibus, missionibus vel operibus cleri penuria laborantibus exercendum.

Un solo Organo di consultazione fa un rilievo, proponendo di cambiare l'inizio del canone con le parole « clericis omnibus, speciatim vitae consecratae addictis... ». Circa tale proposta, il gruppo di studio rileva che l'obbligo è veramente uguale per tutti nella presente ipotesi, e pertanto la proposta è respinta.

Ex officio si fanno i seguenti emendamenti:

- 1) La parola « communitati » viene sostituita con il termine « Istituto »;
- 2) La parola « addictis » si cambia con « adscriptis »;
- 3) si aggiungono le parole « vel Consociationi », in congruenza col can. 42;
- 4) la parola « Hierarcha » viene sostituita con le parole « Episcopo eparchiali vel Superiore », dato che non tutti i Superiori degli Istituti a cui un chierico può essere ascritto sono « Hierarchae »;
- 5) la parola « operibus » si omette, perché non ha una vera relazione con le parole « cleri penuria laborantibus », e la parola « regionibus » si omette dopo la parola « missionibus ».

Il canone così riformulato è il seguente:

Clericis, etsi alicui Ecclesiae sui iuris vel Instituto vitae consecratae vel Consociationi adscriptis, cordi sit sollicitudo omnium Ecclesiarum et ideo se ad inserviendum, ubicumque gravis urget necessitas, promptos exhibeant et praesertim, permittente vel exhortante proprio Episcopo eparchiali vel superiore ad suum ministerium in missionibus vel regionibus cleri penuria laborantibus exercendum.

DE AMISSIONE STATUS CLERICALIS

Can. 82

Clericus statum clericalem amittit:

1° decreto quo invaliditas sacrae ordinationis declaratur ad normam canonum NN * schematis « De Processibus »;

2° poena depositionis de qua in canone 35 § 2 schematis « De sanctionibus poenalibus in Ecclesia »;

3° ad instantiam ipsius clerici concesso rescripto Sedis Apostolicae vel, ad normam canonis 85 § 2, Patriarchae: quod vero rescriptum diaconis ob graves tantum causas, presbyteris vero ob gravissimas a Sede Apostolica conceditur et a Patriarcha concedi potest.

Proposte:

1) Il canone deve iniziare con l'espressione « *Sacra ordinatio semel valide recepta numquam irrita fit* » propria al diritto vigente nel CS can. 155 e CIC 290 (2).

Si accetta anche perché così era richiesto dal gruppo di studio che ha eseguito la *denua recognitio* dello schema « *De sanctionibus poenalibus in Ecclesia* ». Infatti questo gruppo di studio, al can. 35 del predetto schema riguardante la *degradatio*, ha ritenuto questa clausola necessaria per evitare ogni errata interpretazione (si veda in questo stesso fascicolo di *Nuntia* p. 39).

2) nel n. 1 si menzioni anche la « *sententia iudicialis* » con cui si dichiara la invalidità della sacra ordinazione (2).

Si accetta, condizionandosi questo con l'emendamento del can. 332 dello Schema « *de tutela iurium* », che, al momento della *denua recognitio* dello schema *de clericis*, prevedeva al riguardo una procedura solo amministrativa, non giudiziale.

Al momento di andare in stampa, tuttavia, si nota, che il relativo canone (cfr. *Nuntia* 14, p. 90) è omesso, mentre nei canoni successivi si provvedeva con un processo giudiziario in materia.

3) Il numero 3 del canone, soprattutto nella sua ultima parte, si rediga in maniera che non si presti ad alcun equivoco (tre Organi, tra cui uno propone un testo che non si applica però a tutti i casi che qui debbono essere compresi).

Si accetta e la nuova formulazione si veda qui sotto.

4) « *It would be more logical to recognize the highest authority of each Eastern Church in granting permission to one of its priests to leave the priesthood without intervention of the Holy See* » (2).

Non si accetta, se non a norma del can. 85 come riformulato qui sotto.

Il canone ora è il seguente:

Sacra ordinatio, semel valide recepta, numquam irrita fit, clericus tamen statum clericalem amittit:

1° *decreto quo invaliditas sacrae ordinationis declaratur;*

2° *poena depositionis legitime irrogata;*

3° *rescripto Sedi Apostolicae vel, ad normam canonis 85, Patriarchae; quod vero rescriptum diaconis sine gravibus, presbyteris vero sine gravissimis causis a Patriarcha concedi nequit, nec a Sede Apostolica conceditur.*

Can. 83

Clericus qui statum clericalem ad normam iuris amittit, cum eo amittit iura statui clericali propria, officia ecclesiastica atque dignitates ecclesiasticas, nec ullis adstringitur obligationibus statui clericali propriis, firmo tamen canone 84.

Le osservazioni (2) al canone sono redazionali e connesse con il canone precedente.

Ex officio, si considera attentamente la formulazione del can. 292 del CIC che viene riconosciuta esatta e migliore e viene accettata anche per il CICO.

Il canone ora è il seguente:

Clericus qui statum clericalem ad normam iuris amittit, cum eo amittit iura statui clericali propria, nec ullis iam adstringitur obligationibus status clericalis, firmo tamen can. 84; potestatem ordinis exercere prohibetur, salvo can. 59 schematis « De cultu »; eo ipso privatur omnibus officiis, muneribus et potestate qualibet delegata.

Can. 84

Praeter casus de quibus in canone NN schematis « De processibus » amissio status clericalis non secumfert dispensationem ab obligatione caelibatus, quae ab uno tantum Romano Pontifice conceditur, firmo tamen praescripto canonis 134 schematis « De cultu divino... ».

Dato che la dispensa dal celibato è riservata al Romano Pontefice anche nel caso contemplato nel can. 134 dello schema « De cultu... », come rileva un Organo di consultazione, si accetta di formulare questo canone in base al CIC can. 291.

Il canone è ora il seguente:

Praeter casus in quibus invaliditas sacrae ordinationis declarata est, amissio status clericalis non secumfert dispensationem ab obligatione caelibatus, quae ab uno tantum Romano Pontifice conceditur.

Can. 85

§ 1. Amissio a statu clericali quae a clericis obligatione caelibatus adstrictis petitur Romano Pontifici reservatur.

§ 2. Clerici obligatione caelibatus non adstricti atque intra fines territorii Ecclesiae patriarchalis domicilium vel quasi-domicilium habentes obtinere possunt amissionem a statu clericali a Patriarcha de consensu Synodi Episcoporum vel, si periculum in mora adsit, Synodi permanentis.

Sei Organi di consultazione fanno delle osservazioni redazionali (più chiarezza nel § 2) o pongono dei quesiti a cui il gruppo di studio ritiene che una risposta adeguata si trovi già nel canone stesso o in altre parti degli schemi (p.e. che i presbyteri vedovi sottostanno all'*impedimentum ordinis*). Un Organo di consultazione invece scrive quanto segue al riguardo del § 2:

« La distinzione fra chierici tenuti al celibato e chierici non tenuti al celibato non è pertinente qui. Tenuto conto di quanto detto al can. 84 si sarebbe dovuto distinguere: 1) i chierici tenuti al celibato e che, chiedendo la perdita dello stato clericale, domandano anche la dispensa dal celibato; 2) i chierici tenuti al celibato che chiedono la perdita dello stato clericale, ma non la dispensa dal celibato, e i chierici non tenuti al celibato che chiedono la perdita dello stato clericale: casi di competenza del Patriarca ».

Questa osservazione si accetta insieme con altre redazionali riguardanti il canone, e di conseguenza si riformula il canone, senza divisione in due §§, come segue:

Patriarcha de consensu Synodi Episcoporum vel, si periculum in mora adsit, Synodi permanentis, concedere potest amissionem a statu clericali intra fines territorii propriae Ecclesiae patriarchalis domicilium vel quasi-domicilium habentibus qui obligatione caelibatus adstricti non sunt aut, si adstricti, dispensationem ab hac obligatione non petunt; in ceteris casibus ad Sedem Apostolicam est recurrendum.

Can. 86 (omesso)

Non licet clerico, dimissione ex ordine sacro petita et licentia ab auctoritate competenti nondum obtenta, quodvis sacrum ministerium interim exercere vel ullo officio ecclesiastico fungi nisi Hierarcha, pro suo prudenti iudicio, in singulis casibus aliter statuerit; obligationibus tamen statui clericali propriis adstringitur.

Al canone viene fatta solamente una osservazione peraltro redazionale. Il gruppo di studio, riesaminando il canone *ex officio* lo omette, perché sembra più opportuno rimettere l'intera materia alla potestà prudenziale dell'autorità competente che è sempre in grado di proibire l'esercizio dell'ordine sacro, una volta presentata la domanda per la « amissio status clericalis ». Inoltre il canone è ritenuto troppo severo, perché coinvolge ogni ufficio del chierico e perché gli effetti in esso previsti trarrebbero efficacia dalla stessa « dimissio petita », mentre lo *ius vigens* (AAS 1980, p. 1136 art. 4 « De modo procedendi... del 14 ott. 1980) prescrive: « Recepta petitione, decernat ordinarius an sit locus procedendi et, in casu affirmativo, oratorem ab exercitio sacrorum ordinum suspendat, nisi... etc... ».

Si nota anche che il canone figurava negli schemi del CIC precedenti al 1980, ma fu in seguito soppresso (cfr. *Communicationes* 1982 n. 1 pagine 87-88).

Can. 87

Qui rescripto Sanctae Sedis statum clericalem amiserit inter clericos ab una Sancta Sede denuo admitti potest aut dispensari ut ad officia ecclesiastica assumi possit, ceteri vero a Superiore Auctoritate uniuscuiusque Ecclesiae sui iuris.

Un organo di consultazione vorrebbe, al posto delle parole « Sancta Sedes », i termini « Apostolica Sedes »; un altro, i termini « Sedes Apostolica Romana ». Queste questioni terminologiche il gruppo di studio le trasmette ad altra sede, perché riguardano il can. 7 dello schema « De constitutione hierarchica Ecclesiarum Orientalium » (« Nomine *Sedis Apostolicae* vel *Sanctae Sedis* in hoc Codice intelliguntur... etc. »).

Il gruppo di studio esamina *ex officio* le due seguenti proposte:

1) Le parole « aut dispensari ut ad officia ecclesiastica assumi potest » si omettano data l'omissione del canone precedente;

2) Le parole « a Superiore auctoritate uniuscuiusque Ecclesiae sui iuris » si sostituiscano con le parole « a Patriarcha ».

Le due proposte si accettano e di conseguenza il canone si redige nella seguente maniera:

Qui rescripto Sedis Apostolicae statum clericalem amiserit inter clericos ab una Sede Apostolica denuo admitti potest; qui vero a Patriarcha amissionem a statu clericali obtinuerit, etiam ab ipso Patriarcha inter clericos denuo adscribi potest.

LA REVISIONE DEL CODICE DI DIRITTO CANONICO ORIENTALE
ALLA LUCE DEL DECRETO CONCILIARE
« ORIENTALIUM ECCLESiarUM »

(Cfr. l'inserito speciale dell'*Osservatore Romano* del 9 gennaio 1985, p. VII)

1. La revisione del Codice di Diritto Canonico Orientale, come quella del Codice di Diritto Canonico Latino, prese l'indirizzo dal Concilio Ecumenico Vaticano II. Papa Giovanni XXIII, già con l'allocuzione del 25 gennaio 1959, nell'annunziare la « duplice celebrazione di un Sinodo Diocesano per l'Urbe, e di un Concilio Ecumenico per la Chiesa Universale » avvertiva che « non occorrono illustrazioni copiose circa la significazione storica e giuridica di queste due proposte. Esse condurranno felicemente all'auspicato e atteso aggiornamento del Codice di Diritto Canonico, che dovrebbe accompagnare e coronare questi due saggi di pratica applicazione dei provvedimenti di ecclesiastica disciplina, che lo Spirito Santo Ci verrà suggerendo lungo la via. La prossima promulgazione del Codice di Diritto Orientale ci dà il preannuncio di questi avvenimenti » (AAS, 51 [1959], pp. 68-69).

Le circostanze tuttavia « Divino afflante Spiritu », « lungo la via », ebbero a suggerire anche l'aggiornamento del Codice di Diritto Canonico Orientale, così che Giovanni XXIII, nella Lettera Enciclica *Ad Petri cathedram* del 29 giugno 1959, manifestava il proposito di mettere le due Codificazioni sul medesimo piano, cioè di « adattare il Codice di Diritto Canonico alle necessità del mondo contemporaneo e di elaborare un nuovo Codice del medesimo genere per la Chiesa di rito Orientale » (AAS, 51, 1959, p. 498).

2. La Pontificia Commissione per la revisione del Codice di Diritto Canonico Orientale fu « istituita da Paolo VI il 10 giugno 1972 — in sostituzione della *Pontificia Commissione per la redazione del Codice di Diritto Canonico Orientale* creata da Sua Santità Pio XI il 17 luglio 1935 — con il compito di preparare, alla luce soprattutto dei decreti del Concilio Ecumenico Vaticano II, la riforma del *Codex Iuris Canonici Orientalis* sia nelle parti già pubblicate..., sia nelle parti già ultimate, ma non ancora pubblicate » (*Annuario Pontificio* 1985 p. 1554).

Le parti già promulgate erano i quattro « Motu proprio » di Pio XII: « *Crebrae allatae* » del 1949 riguardante il diritto matrimoniale; « *Sollicitudinem Nostram* » del 1950 contenente il diritto processuale; « *Postquam Apostolicis Litteris* » del 1952 che concerne i Religiosi ed i Beni temporali; « *Cleri sanctitati* » del 1957 relativo al diritto « *De personis* ».

La riforma canonica prevista è una vera rielaborazione di tutto il Diritto Canonico Orientale alla luce soprattutto dei Decreti Conciliari. Il riferimento più immediato spetta al Decreto sulle Chiese Orientali Cattoliche « *Orientalium Ecclesiarum* ».

In questo decreto, « il Concilio Ecumenico, preso da sollecitudine per le Chiese Orientali... e desiderando che esse fioriscano e assolvano con nuovo vigore apostolico la missione loro affidata, oltre a quanto riguarda tutta la Chiesa, ha deciso di stabilire *alcuni punti (capita quaedam)*, lasciando gli altri alla cura dei Sinodi Orientali e della Sede Apostolica » (OE, Proemio).

Questi punti o capi, in tutto 30, sono però di grande peso e di vasta portata, e tali, collegati con quanto stabilito da altri documenti del Concilio, da determinare una profonda revisione di tutta la disciplina Canonica Orientale.

Alcuni punti sono di sostanza, quasi un sommario di diritto orientale, e riguardano il Diritto Canonico nel suo insieme, inteso come ordinamento normativo completo di istituzioni e di regole disciplinari comuni o proprie alle Chiese Orientali in seno alla Chiesa Universale: le Chiese particolari o riti (OE, nn. 2-4); Patrimonio spirituale delle Chiese Orientali che deve essere conservato (nn. 5-6); i Patriarchi Orientali (nn. 7-11); Disciplina dei Sacramenti (nn. 12-18); Culto Divino (nn. 19-23); Rapporti con i Fratelli delle Chiese separate (nn. 24-29); Conclusioni n. 30).

Nella formulazione di questi punti non mancano le direttive che guideranno il lavoro di Codificazione Orientale: « Dignità uguale riconosciuta ai diversi riti »; « Fedele conservazione e promozione del patrimonio spirituale delle Chiese Orientali »; « Ristabilimento dell'antica disciplina dei Sacramenti »; « Promozione dell'unità dei Cristiani ».

Di queste norme sostantive e delle direttive del Decreto « *Orientalium Ecclesiarum* » farà tesoro la Commissione per la revisione del Codice Orientale.

3. La composizione stessa della Commissione, come quella della Commissione Conciliare Orientale, a larghissima rappresentanza di Membri e Consultori Orientali, manifesta la volontà del Sommo Pontefice di affidare agli Orientali il compito di elaborare il progetto del nuovo Codice: « *ut Orientales ipsi Codicem conficiant* » (AAS, 1974, p. 246).

I sei Patriarchi delle Chiese Orientali figuravano al primo posto tra i Membri della Commissione, i quali erano quasi tutti Orientali, eccetto alcuni Cardinali preposti a quei Dicasteri della Curia Romana che si devono occupare, « pro suo modo », delle questioni riguardanti le Chiese Orientali, come il Segretario di Stato di Sua Santità ed il Prefetto della Sacra Congregazione per le Chiese Orientali.

Lo stesso dicasi per i settanta Consultori della Commissione nominati nel settembre 1973 in rappresentanza di tutte le Chiese Orientali, ai quali

vennero aggiunti alcuni Consultori di rito latino veramente esperti nel Diritto Canonico Orientale.

4. Il Papa Paolo VI in persona inaugurò ufficialmente i lavori della Commissione con una cerimonia che ebbe luogo il 18 marzo 1974 nella Cappella Sistina. Nella Sua allocuzione il Santo Padre indicò il programma della revisione del Codice Orientale secondo un duplice principio: rinnovamento e fedeltà alla tradizione nel vincolo dell'unità; e secondo una duplice fedeltà: fedeltà all'autentica tradizione orientale e fedeltà allo spirito del Concilio Vaticano II (*L'Osservatore Romano*, 18-19 marzo 1974).

La Commissione si radunò in sessione plenaria dal 18 al 23 marzo 1974. Con i Membri ed i Consultori quattro osservatori delle Chiese Orientali non Cattoliche parteciparono alle riunioni. Tutte le sedute della sessione furono dedicate all'esame delle norme da seguire per la revisione del Codice Orientale. Il progetto di queste norme era stato elaborato dal *Coetus Centralis* in base ad un testo previo preparato, su richiesta della Commissione, dalla Facoltà di Diritto Canonico Orientale del Pontificio Istituto Orientale. Un testo emendato definitivo fu approvato dai Membri della Commissione sotto il titolo: *Principi direttivi per la revisione del Codice di Diritto Canonico Orientale* (*Nuntia* 3, 1976, pp. 3-10).

5. Questi *Principi direttivi* si ispirano fedelmente alle norme e direttive del Concilio espresse in modo particolare nel Decreto « *Orientalium Ecclesiarum* » e alla summenzionata allocuzione-programma di Paolo VI.

Con il primo principio si ribadisce l'importanza di un « Codice Unico comune a tutte le Chiese Orientali Cattoliche », poiché già il Concilio di Nicea I (a. 325) aveva stabilito i primi venti canoni della disciplina comune a tutte le Chiese, ai quali si aggiungevano in seguito nuovi canoni di altri Concili ecumenici, di Sinodi particolari, di Santi Padri.

Un Codice Unico manifesta meglio l'unione delle Chiese Orientali e facilita l'opera della pastorale d'insieme per il bene delle anime, pur nella salvaguardia delle legittime diversità di diritto particolare proprio alle singole Chiese.

Il « Carattere Orientale del CICO » è ben messo in rilievo per coerenza con la sua natura propria e il Concilio « dichiara solennemente che le Chiese d'Oriente come anche d'Occidente hanno il diritto e dovere di reggersi secondo le proprie discipline particolari, poiché si raccomandano per veneranda antichità, sono più corrispondenti ai costumi dei loro fedeli e più adatte a provvedere al bene delle loro anime » (OE, n. 5).

Secondo un altro principio è sottolineato il « carattere ecumenico del CICO » per realizzare il desiderio del Concilio che le Chiese Orientali Cattoliche « fioriscano ed assolvano con nuovo vigore apostolico la missione loro affidata » (OE, n. 1), per quanto riguarda, sia il bene delle anime, sia « lo speciale compito di promuovere l'unità di tutti i Cristiani, specialmente Orientali, secondo i principi del Decreto sull'Ecumenismo (ibid n. 24).

Altri principi direttivi riguardano il carattere giuridico e pastorale del futuro Codice, la partecipazione dei laici alla vita della Chiesa, la piena salvaguardia dei diritti personali, la revisione del diritto penale.

Va segnalato anche, nel suo significato genuino, il principio di sussidiarietà che riveste speciale importanza in Oriente, data la struttura particolare delle Chiese che fanno capo ad una Autorità che partecipa del potere sopraepiscopale del Sommo Pontefice, come sono i Patriarchi, gli Archivescovi Maggiori ed i Sinodi delle Chiese Orientali.

6. Arduo era il lavoro dei Consultori della Commissione, suddivisi in dieci gruppi di studio, per preparare il primo abbozzo del nuovo Codice. Questo lavoro, iniziato subito dopo la riunione Plenaria di marzo 1974, si concludeva alla fine del 1980. In questo periodo, i Consultori, tra 10 e 15 persone per volta, si erano radunati 77 volte, spesso per due settimane per quasi 600 giorni. Il risultato di questo lavoro furono gli otto schemi del Codice. I primi di essi furono mandati agli Organi di consultazione (Patriarchi, tutto l'Episcopato Orientale, Dicasteri della Curia Romana) iniziando con lo schema « De culto divino et praesertim de Sacramentis » a partire dal giugno 1980. Lo schema « De Constitutione hierarchica Ecclesiarum Orientalium » è stato inviato per ultimo nell'ottobre dell'anno 1984.

La collaborazione degli Organi di consultazione era edificante. I vari gruppi di studio convocati per esaminare le osservazioni corrispondevano con uguale disponibilità di collaborazione, favorendo piuttosto le osservazioni che non il testo già formulato.

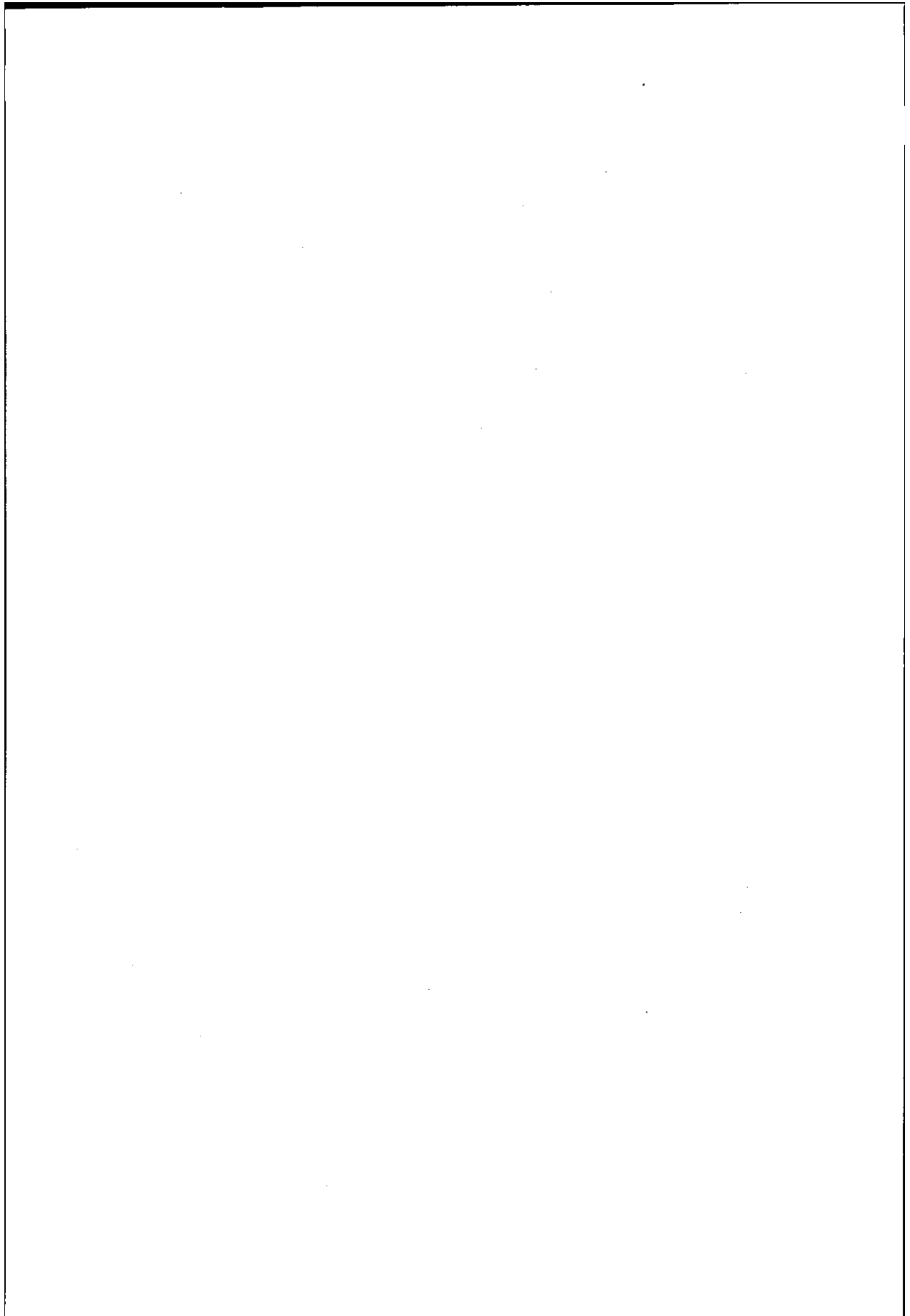
Completata sul finire del 1983 la seconda revisione di tutti gli schemi del Codice, eccetto lo schema « De constitutione hierarchica Ecclesiarum Orientalium », si procede ora a ritmo serrato all'opera di coordinazione sistematica di detti schemi, nel quale lavoro sarà integrato anche l'ultimo schema sulla « Sacra Hierarchia » non appena riveduto.

Con questa opera di coordinamento si intende preparare un progetto intero di Codice per quanto possibile coerente ed omogeneo anche redazionalmente da mandare ai Membri della Commissione per raccogliere le loro osservazioni in vista del testo del progetto da sottoporre alla riunione plenaria che deciderà sulla formulazione definitiva dei canoni.

Questo testo approvato dalla sessione plenaria sarà sottoposto al Santo Padre per la decisione finale circa la promulgazione del nuovo Codice di Diritto Canonico Orientale.

Essendo ogni diritto legittimo espressione e norma di vita della Società che esso regge, si spera che il futuro Codice Orientale, in corso di elaborazione, in perfetta fedeltà alle tradizioni orientali e allo spirito del Concilio Vaticano II, possa corrispondere alla specifica missione delle Chiese Orientali Cattoliche e che risplenda in esso « la tradizione che deriva dagli Apostoli attraverso i Padri e che costituisce parte del patrimonio divinamente rivelato e indiviso della Chiesa Universale » (OE, n. 1).

+ EMILIO EID
Vice-Presidente



LIBRERIA EDITRICE VATICANA
CITTÀ DEL VATICANO c/c post. 00774000

L'ATTIVITA' DELLA SANTA SEDE 1984

Volume che raccoglie l'attività del Sommo Pontefice e della Santa Sede durante l'anno 1984; nella prima parte viene riportata la cronaca dei 12 mesi, nella seconda vengono elencate le attività degli organismi pontifici.

Volume di pp. viii - 1584, formato cm. 16 x 24, con 112 fotografie a colori, rilegato in cartone telato con sovracoperta plastificata a colori.

L. 90.000 + spese spedizione



ANNUARIO PONTIFICIO 1985

Pubblicazione rileg. in tela rossa di pp. 072 form. cm. 17 x 17.

L. 60.00 + spese spedizione

NUNTIA

Commentarium cura et studio

PONTIFICIAE COMMISSIONIS CODICI IURIS CANONICI ORIENTALIS RECOGNOSCENDO
editum

prodibit bis in anno et quoties utilitas id postulare videbitur



Directio: penes Pontificiam Commissionem Codici Iuris Canonici Orientalis Recognoscendo

Direction et rédaction: Commission Pontificale pour la révision du code de Droit canon oriental

(Via della Conciliazione 34, 00193 Roma)

Administration: Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano
(c.c.p. N. 00774000)

Italia
Extra Italia

Abbonamento annuo Abonnement annuel Annual subscription	Annate arretrate Années précédentes Past years
L. 15.000	L. 25.000
L. 20.000	L. 25.000

LIBRERIA EDITRICE VATICANA

CITTÀ DEL VATICANO

c/c post. 00774000

**SYNODUS EPISCOPORUM
DE VOCATIONE ET MISSIONE LAICORUM
IN ECCLESIA ET IN MUNDO
VIGINTI ANNIS A CONCILIO VATICANO II ELAPSIS
LINEAMENTA**

Ediz. latina, francese, inglese, italiana, portoghese, spagnola, tedesca
In-8°, pp. 48 L. 2.500 + spese spedizione



**IOANNIS PAULI PP. II
ADHORTATIO APOSTOLICA
POST SYNODUM EPISCOPORUM EDITA**

**AD SACRORUM ANTISTITES, SACERDOTES ET CHRISTIFIDELES
DE RECONCILIATIONE ET PAENITENTIA
IN HODIERNO ECCLESIAE MUNERE**

Edizione latina, formato cm. 18 x 27 - pp. 88.
Traduzione francese, inglese, italiana polacca, portoghese, spagnola, tedesca
Formato cm. 13 x 23 - pp. 144 L. 4.500 + spese spedizione



**IOANNIS PAULI II
SUMMI PONTIFICIS
EPISTULA APOSTOLICA**

**AD IUVENES
INTERNATIONALI VERTENTE ANNO IUVENTUTI DICATO**

Ediz. latina, in-8°, pp. 48	L. 1.500 + spese spedizione
Ediz. francese, inglese, polacca portoghese, spagnola, tedesca, in-16°, pp. 68	L. 1.500 + spese spedizione
Ediz. italiana, in 16°, pp. 68	L. 1.000 + spese spedizione